


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851

Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531

Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet:

E-mail:

E-mail:

www.regione.liguria.it

abbonati@regione.liguria.it

burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

International Printing s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO

Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06.03.2015 N. 222

Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, in attuazione dell'art. 30, comma 1, lett. D) della l.r. 9 aprile 2009, n. 6.

pag. 5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06.03.2015 N. 231

Progetto finanziato ai sensi del D.M. 75/2010 e L.R. 33/2002. Riapertura termini bando "Agevol. per aggregazioni tra aziende appartenenti a distretti produttivi e filiere del settore nautica".

pag. 30

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06.03.2015 N. 232

Disposizioni in materia di ISEE. Modifica della DGR 20.02.2015 n. 144.

pag. 52

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06.03.2015 N. 237**
Approvazione schema convenzione tra la Regione Liguria e Confindustria Liguria per l'attuazione dell'intesa del 25 ottobre 2012, relativa ai "Criteri di ripartizione delle risorse, il monitoraggio per la conciliazione dei tempi di vita" pag. 53
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06.03.2015 N. 238**
D.Lgs. n. 152/2006 e l.r. 38/1998. S.S. 1 "Nuova Aurelia" Viabilità di accesso all'hub portuale di Savona. Svincolo di Margonara. Comuni di Albissola Marina e Savona (SV) Prop. ANAS SpA. Pronuncia di VIA positiva con prescrizioni. pag. 58
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06.03.2015 N. 239**
Centro sperimentale per l'educazione alla cultura della legalita' nella scuola primaria e secondaria di 1° grado. pag. 60
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06.03.2015 N. 243**
Assegnazione di contributo integrativo al Comune di Cairo Montenotte per la costituzione di distretto di polizia locale. Impegno euro 5.000,00. pag. 62
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06.03.2015 N. 244**
Programma formativo per il personale di polizia locale. Impegno euro 175.000,00. pag. 64
- DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI 06.03.2015 N. 44**
Prelevamento dal fondo perenti del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 ai sensi art. 45, comma 4 della l.r. 15/2002 - euro 2.528.907,28 (1° provvedimento). pag. 66
- DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI 06.03.2015 N. 45**
Variazioni compensative al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 ai sensi dell'art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 10.000,00 (9° Provvedimento). pag. 66
- DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI 11.03.2015 N. 53**
Prelevamento dal "Fondo di riserva di cassa del Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2015" ai sensi dell'articolo 42, 4° comma della l.r. 15/2002 - euro 616.200,00 (2° Provvedimento). pag. 68
- REGIONE LIGURIA**
DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI
SETTORE PREVENZIONE, SANITA' PUBBLICA, FASCE DEBOLI, SICUREZZA ALIMENTARE E SANITA' ANIMALE
Tabella della destinazione dei proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe ex D.Lgs 19.11.2018, n. 194 per l'anno 2014. pag. 71

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA 11.03.2015 N. 11/22956

Piano di bacino torrente Bisagno. Efficacia della ripermetrazione preventiva delle fasce inondabili del rio Mermi in Comune di Genova, approvata in via preventiva con D.G.P. n. 127/2012, e conseguente aggiornamento degli elaborati del piano.

pag. 72

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA E DERIVAZIONI IDRICHE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA 06.02.2015 N. 386

Pratica D/6192. Derivazione idrica dal Fiume Trebbia per produzione forza motrice in Comune di Rovegno. Titolare: Bozzini Group S.r.l.. Annullamento del provvedimento di concessione di cui al P.D. 4466 del 17.01.2008.

pag. 75

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Ditte: Ente Istituto Sostentamento Clero Chiavari; Pettinari Barbara e altri. Domande per concessione derivazione acqua.

pag. 75

DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE TERRITORIO URBANISTICA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 05.03.2015 H2/235

Comune di Riva Ligure. Variante all'art. 9 'Zona A – Centro Storico' delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale.

pag. 76

DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE TERRITORIO URBANISTICA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 06.03.2015 H2/237

Comune di San Lorenzo al Mare. Variante al Piano Regolatore Generale relativa alla potenzialità edificatoria nelle zone agricole.

pag. 76

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE TERRITORIO URBANISTICA – UFFICIO VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 10.03.2015 N. H2/246

S.U.A. della zona CB4 del vigente P.R.G. del Comune di Riva Ligure Prat. 15/2014. Sigg. Campari Nicol, Conio Caterina ed altri.

pag. 77

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ORGANIZZAZIONE – BILANCIO SERVIZI DI AREA VASTA - UFFICIO CONCESSIONI DEMANIALI DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 02.03.2015 N. 67

Pratica N. 6439. Corso d'acqua: Canale di Lunara. Concessione demaniale relativa alla realizzazione e al mantenimento di un attraversamento del Canale di Lunara con cavidotti interrati per linee elettriche a media tensione (15000 V) in Comune di Ortonovo. Ditta: ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A..

pag. 79

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ORGANIZZAZIONE – BILANCIO SERVIZI DI AREA VASTA - UFFICIO CONCESSIONI DEMANIALI DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 03.03.2015 N. 68

Pratica N. 6565. Corso d'acqua: Fosso di Prado. Concessione demaniale relativa alla realizzazione di un parallelismo e di un attraversamento del Fosso di Prado con condotta gas in polietilene diametro 90 mm., in località Biassa nel Comune di La Spezia. Ditta: ACAM GAS S.p.A..

pag. 80

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO
- UFFICIO OPERE IDRAULICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA
24.02.2015 N. 130**

Nulla Osta Idraulico n. 12542. Corso d'acqua: Canale Ribarberi-Capannore. Autorizzazione ai fini idraulici per interventi di ripristino alla confluenza dei Canali Ribarberi-Capannore nel Comune di Santo Stefano di Magra. Ditta: Consorzio di Bonifica ed Irrigazione del Canale Lunense.

pag. 80

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' - DIFESA
DEL SUOLO - PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DELLA
SPEZIA 02.03.2015 N. 148**

Concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo e igienico ed assimilati (lavaggio strade e piazzali) dal pozzo sito al Fg. 3 mappale 74 in Comune di Ameglia, località Armezzone. Ditta: SANLORENZO S.p.A.. (Pratica n. 1316/DER.)

pag. 80

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 03.03.2015 N. 149**

Nulla Osta Idraulico N. 12683. Corsi d'acqua: Torrenti Calcandola, Amola e Isolone. Autorizzazione ai fini idraulici relativa all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria sulle opere di difesa idraulica riguardanti gli alvei dei torrenti Calcandola, Amola e Isolone. Ditta: Comune di Sarzana.

pag. 81

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Ditte: Azienda Agricola Delucchi Graziella; Polinelli Ilaria. Domande per concessione derivazione acqua.

pag. 82

**DELIBERAZIONE DELL' AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE
DEL FIUME MAGRA 05.03.2015 N. 4**

Modifiche ed aggiornamento del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 03 del 20.01.2011 e ss.mm. ai sensi dell'art. 18 comma 3 del Protocollo d'Intesa.

pag. 82

AUTORITA' DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME MAGRA

Elenco delibere del Comitato Istituzionale del 05.03.2015.

pag. 102

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA
DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA 05.03.2015 N. 1**

Determinazione dei VAM (valori agricoli medi) per l'anno 2015.

pag. 103

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA
DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA 05.03.2015 N. 2**

Esproprio connesso ai lavori di 'Rinforzo e sopraelevazione di un tratto di argine del fiume Magra a prosecuzione del precedente in loc. Piano di Arcola. Ente espropriante: Provincia della Spezia. Ente Beneficiario dell'Esproprio: Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Acque'.

pag. 105

06.03.2015**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****N. 222**

Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, in attuazione dell'art. 30, comma 1, lett. D) della l.r. 9 aprile 2009, n. 6.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATE:

- la legge regionale 9/04/2009, n. 6 "*Promozione delle politiche per i minori e i giovani*", che, all'articolo 30, comma 1, lettera d), prevede che la Giunta Regionale – sentita la competente Commissione Consiliare – definisca con apposite linee guida gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socioeducativi per la prima infanzia;
- la richiesta di parere al Consiglio Regionale su bozza di deliberazione della Giunta Regionale del 30/04/2009, n. 37 "*Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, in attuazione dell'articolo 30, comma 1, lettera D) della L.R. 9/04/2009, n. 6. Abrogazione D.G.R. 588/09*";

DATO ATTO che il Servizio Famiglia, Minori, Pari Opportunità, competente in materia, ha elaborato le linee guida di cui sopra - contenute nell'allegato A, parte integrante e necessaria del presente provvedimento - tenendo conto, anche, dei suggerimenti e delle proposte pervenuti dai tecnici dei servizi per la prima infanzia che operano sul territorio, con particolare riferimento ai coordinatori pedagogici distrettuali ed espletate procedure di concertazione con ANCI, ANCI Federsanità, Forum del Terzo Settore, Consulta della Famiglia e Organizzazioni Sindacali;

ACQUISITO IL PARERE FAVOREVOLE della competente Commissione Consiliare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30, comma 1, lett. D) della L.R. 9/4/2009, n. 6 in data 9 febbraio 2015;

SU PROPOSTA dell'Assessore incaricato delle Politiche Sociali;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono integralmente richiamate,

1. **DI APPROVARE** le "*Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, in attuazione dell'articolo 30, comma 1, lettera D) della L.R. 9/04/2009, n. 6.*", di cui all'allegato A - parte integrante e necessaria della presente deliberazione;
2. **DI ABROGARE**
 - a. la deliberazione di Giunta Regionale del 12/05/2009, n. 588 "*Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, in attuazione dell'articolo 30, comma 1, lettera D) della L.R. 9/04/2009, n. 6.*";
 - b. la deliberazione di Giunta Regionale del 09/03/2012, n. 234 "*Sistema di accreditamento dei nidi d'infanzia - specificazione delle disposizioni di cui alla dgr 1471/2011: definizioni procedurali e modulistica*";
 - c. la deliberazione di Giunta Regionale del 06/12/2001, n. 1471 "*Accreditamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia: definizione dei criteri e degli indirizzi per i procedimenti amministrativi inerenti l'avvio della sperimentazione relativamente alla tipologia di servizio "nido d'infanzia"*";
3. **DI PUBBLICARE** il presente atto sul bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito Web della medesima.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

ALLEGATO A**LINEE GUIDA SUGLI STANDARD STRUTTURALI, ORGANIZZATIVI E QUALITATIVI DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 30, COMMA 1, LETT. D) DELLA L.R. 9 APRILE 2009, N. 6.****INDICE****PREMESSA****TIPOLOGIE DI SERVIZI**

1. Nido d'infanzia e Sezioni Primavera
 - 1.1. Nido d'infanzia
 - 1.2 Sezioni Primavera
 - 1.3 Servizi integrativi
 - 1.4 Servizi domiciliari
 - 1.5 Servizi sperimentali
 - 1.6 Spazi ricreativi occasionali

NORME COMUNI AI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

2. Localizzazione e caratteristiche dell'area.
 - 2.1 Caratteristiche degli spazi interni ed esterni dei servizi socio-educativi, degli arredi e dei giochi.
 - 2.2 Sicurezza, igiene e funzionalità dell'ambiente e tutela del benessere: requisiti tecnici degli spazi interni ed esterni, degli arredi e dei giochi.
 - 2.3 Vigilanza igienico-sanitaria -Tabelle dietetiche e pasti.
 - 2.4 Titoli di studio per l'accesso a posti di educatore e al ruolo di coordinatore pedagogico di servizio nei servizi socio-educativi per la prima infanzia e formazione permanente
 - 2.5 Sostituzione del personale educativo e integrazione dei bambini
 - 2.6 Coordinatore Pedagogico di Distretto Sociosanitario

NORME SPECIFICHE PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI SERVIZIO**Requisiti strutturali e organizzativi dei nidi d'infanzia**

3. Ubicazione e assetto della struttura
 - 3.1 Caratteristiche tecniche dell'area esterna
 - 3.2 Articolazione della struttura
 - 3.3 Organizzazione delle sezioni
 - 3.4 Servizi generali
 - 3.5 Rapporto tra personale e bambini

Requisiti strutturali e organizzativi dei Servizi integrativi

- 3.6 Ubicazione e assetto della struttura
- 3.7 Caratteristiche tecniche dell'area esterna
- 3.8 Articolazione della struttura
- 3.9 Rapporto tra personale e bambini

Requisiti strutturali e organizzativi dei servizi domiciliari

- 3.10 Rapporto tra personale e bambini
- 3.11 Educatore domiciliare
- 3.12 Genitore accogliente

4. SPAZI RICREATIVI OCCASIONALI**5. AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PREVISTI NELLE PRESENTI LINEE GUIDA****6. ACCREDITAMENTO****6.1 ACCREDITAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA**

ALLEGATO B – Procedimento per l'accREDITamento

ALLEGATO C – Prototipo di domanda di accREDITamento

ALLEGATO D – Specifiche sulla figura del coordinatore pedagogico del servizio

ALLEGATO E – Prototipo di conto consuntivo di gestione del servizio

ALLEGATO F – Indicazioni sulla predisposizione del progetto organizzativo, gestionale e educativo

7. SISTEMA INFORMATIVO**8. ABROGAZIONE DI NORME**

PREMESSA

La legge regionale del 9 aprile 2009, n. 6 "*Promozione delle politiche per i minori e i giovani*", (di seguito denominata "legge regionale") è finalizzata al perseguimento del benessere e dello sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali dei bambini, degli adolescenti e dei giovani, come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità ligure e della società.

La legge regionale si propone, tra gli altri obiettivi:

- il sostegno della famiglia mediante un sistema di promozione e di protezione sociale attivo, caratterizzato dalla costituzione di una rete integrata di servizi socio-educativi, nonché dallo sviluppo delle reti di solidarietà di auto-aiuto e mutuo-aiuto tra le famiglie stesse;
- la diversificazione dell'offerta dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, al fine di raggiungere una più ampia utenza, attraverso una maggiore flessibilità degli stessi e soddisfare i bisogni emergenti delle diverse comunità territoriali;
- l'individuazione di un sistema di regole trasparenti ed esplicite quale riferimento univoco per tutti i soggetti – pubblici e privati – interessati a sviluppare e gestire servizi per la prima infanzia, anche in integrazione e raccordo con le articolazioni territoriali del MIUR per quanto attiene le "sezioni primavera".

TIPOLOGIE DI SERVIZI

1. NIDO D'INFANZIA E SEZIONI PRIMAVERA

1.1. NIDO D'INFANZIA

Il nido d'infanzia è un servizio a carattere educativo e sociale rivolto a bambini in età compresa fra tre mesi e trentasei mesi che concorre - insieme alla famiglia - alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, assicurando la realizzazione di programmi educativi, il gioco, i pasti e il riposo.

I nidi d'infanzia hanno un'apertura di norma di otto ore (e comunque non superiore a 11 ore) e non sono aperti in orari serali e/o notturni, garantiscono la mensa e il riposo e pertanto comportano un'organizzazione complessa.

I soggetti titolari/gestori dei nidi d'infanzia sono tenuti a collaborare con i coordinatori pedagogici distrettuali per assicurare il raccordo con il Sistema Educativo Integrato di cui all'articolo 12 della legge regionale.

Fermo restando tutti i requisiti generali, i nidi d'infanzia possono presentare alcune particolari connotazioni, come di seguito specificato:

- a) *nido d'infanzia a tempo parziale*: si differenzia esclusivamente per quanto riguarda l'orario di apertura che è inferiore alle otto ore;
- b) *micronido d'infanzia*: si differenzia esclusivamente perché accoglie un numero di bambini non superiore a 18;
- c) *nido d'infanzia aziendale/interaziendale*: si differenzia esclusivamente in quanto destinato prioritariamente alla cura e all'accoglienza dei figli del personale di una o più aziende/enti e parzialmente aperto anche al territorio.

Nei nidi d'infanzia deve essere garantita la figura di un coordinatore pedagogico di servizio, di cui al punto 2.4, con responsabilità pedagogiche e organizzative, al fine di assicurare la continuità nella programmazione educativa, la qualità degli interventi e il raccordo con il coordinatore pedagogico di distretto sociosanitario di cui al punto 2.6, nell'ambito del sopra citato Sistema Educativo Integrato.

Il coordinatore pedagogico di servizio deve garantire lo svolgimento delle sue funzioni in base alla capacità ricettiva del nido d'infanzia - risultante dall'autorizzazione al funzionamento - secondo le seguenti indicazioni:

1. per i micronidi fino a 18 posti: almeno sessanta ore annue
2. per i nidi da 19 a 36 posti: almeno centoventi ore annue
3. per i nidi con un numero di posti uguale o superiore a 37: almeno 150 ore annue

Le ore di coordinamento pedagogico sopra indicate costituiscono requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento.

1.2. LE SEZIONI PRIMAVERA

I servizi denominati "Sezioni Primavera" di cui alla l.r. 18/2009, attuati e gestiti nell'ambito delle scuole dell'infanzia e ai quali possono accedere bambine/i dai 24 ai 36 mesi, sono disciplinati con apposito provvedimento della Giunta Regionale, sentito il Tavolo Tecnico Interistituzionale previsto dalla normativa vigente nel quale sono rappresentati tutti i soggetti coinvolti, compresi i rappresentanti della struttura regionale competente in materia di servizi socio educativi per la prima infanzia.

In considerazione della fascia d'età dei bambini ospitati nelle sezioni primavera che coincide con l'età dei bambini "grandi" dei nidi d'infanzia, è indispensabile favorire il raccordo tra i dirigenti scolastici afferenti al sistema nazionale di istruzione e i coordinatori pedagogici distrettuali di cui all'articolo 12 della legge regionale, al fine di garantire la condivisione delle dimensioni della qualità nell'offerta pedagogica compresa la formazione professionale del personale educativo.

1.3 SERVIZI INTEGRATIVI

La legge regionale definisce le tipologie di servizi integrativi e prevede che essi possano essere organizzati secondo criteri di flessibilità al fine di integrare e ampliare l'offerta educativa.

All'interno dei servizi integrativi non è consentita la somministrazione di pasti. In tali servizi può essere prevista la merenda, nel rispetto della normativa in materia di igiene degli alimenti, sia in ragione del numero di ore di apertura che per la valenza conviviale ed educativa di questo momento della giornata. Deve essere prevista la figura del coordinatore pedagogico di servizio, in misura non inferiore a tre ore mensili, con responsabilità pedagogiche e organizzative, al fine di assicurare la continuità nella programmazione educativa, la qualità degli interventi e il raccordo con il coordinatore pedagogico di distretto sociosanitario, nell'ambito del Sistema Educativo Integrato di cui all'articolo 12 della legge regionale.

I soggetti titolari/gestori dei servizi integrativi sono tenuti a collaborare con i coordinatori pedagogici distrettuali per assicurare il raccordo con il suddetto Sistema Educativo Integrato.

I servizi integrativi si distinguono in due tipologie:

a) Centro bambini-genitori

I centri per bambini e genitori hanno come peculiarità quella di prevedere l'accoglienza, in spazi opportunamente attrezzati e organizzati, di bambini di età fino ai trentasei mesi, insieme ai loro genitori o altri adulti accompagnatori, al fine di offrire occasioni di gioco, di ascolto, di interazione e socializzazione, favorendo la corresponsabilità fra adulti, genitori ed educatori.

b) Centro bambine-bambini

Si tratta della tipologia di servizio che ospita bambini di età compresa tra i sedici e i trentasei mesi, consente tempi di frequenza più ridotti, è privo del servizio mensa e di locali specifici per il sonno. Il centro è caratterizzato da finalità di socializzazione tra bambine e bambini, attraverso attività ludiche.

1.4 SERVIZI DOMICILIARI

I servizi domiciliari offrono un aiuto innovativo e flessibile nei confronti delle differenti esigenze delle famiglie, accogliendo i bambini in ambienti domestici adeguati, sicuri e attrezzati al gioco e alla vita di relazione degli stessi. A tali servizi, in considerazione della loro peculiarità, il coordinamento pedagogico del distretto sociosanitario deve garantire un supporto e sostegno costante e devono essere collegati alla rete del più ampio Sistema Educativo Integrato. I servizi domiciliari si articolano nelle seguenti tipologie:

a) Educatrice/educatore domiciliare

Trattasi di servizio di accoglienza per un numero massimo di quattro bambini per educatrice/educatore, sino a un massimo di due educatrici/educatori per otto bambini, da realizzarsi all'interno del domicilio dell'educatore o di una delle famiglie interessate o presso locali in disponibilità dell'educatore o delle famiglie o messi a disposizione da istituzioni scolastiche, enti locali, istituzioni religiose o altre organizzazioni del Terzo Settore, purché mantengano la connotazione di "ambiente domestico".

Al fine di tutelare maggiormente la sicurezza dei bambini/e e consentire un confronto e un sostegno reciproco tra educatrici/educatori, si suggerisce la compresenza di due moduli educativi con complessivi otto bambini.

b) Genitore accogliente

E' un servizio che valorizza le risorse auto-organizzative delle famiglie ed è effettuato da un genitore con figli in età da zero a trentasei mesi, che accoglie presso la propria abitazione, con un tempo giornaliero concordato dalle famiglie stesse, un numero massimo di quattro bambini di età compresa tra i tre mesi e i trentasei mesi, inclusi i propri figli.

1.5 SERVIZI SPERIMENTALI

La Regione, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale, promuove progetti sperimentali necessari alla innovazione della filiera dei servizi o autorizza con deliberazione di Giunta Regionale progetti proposti da Enti locali o soggetti del Terzo Settore a seguito di parere positivo del coordinamento pedagogico regionale.

1.6 SPAZI RICREATIVI OCCASIONALI

Per spazi ricreativi occasionali si intendono spazi aperti per un massimo di otto ore giornaliere (con esclusione di fasce orarie serali e/o notturne) e per un tempo non superiore a una settimana adeguatamente attrezzati per accogliere bambine/bambini da 16 a 36 mesi. Tali spazi estemporanei possono essere allestiti in occasione di convegni, fiere, manifestazioni locali ecc. per consentirne la partecipazione ai familiari dei bambini. I bambini e le bambine potranno essere affidati a personale qualificato (animatore, educatore, insegnante) in rapporto medio 1:8. Il personale che si occupa dei bambini deve avere un registro con i dati dei bambini e dei familiari di riferimento, in modo tale da poter essere rintracciati in ogni momento e per qualsiasi necessità. Ai bambini affidati non deve essere somministrato cibo o bevande da parte degli operatori, che si accorderanno con gli adulti di riferimento per la somministrazione del pasto. Gli spazi ricreativi offrono ai bambini momenti di gioco occasionali ed estemporanei con altri bambini, sotto la guida di animatori, educatori e insegnanti in ambienti adeguati, che non prevedono alcuna continuità nell'accoglienza e che devono essere privi di offerte di natura commerciale e pubblicitaria.

Gli spazi ricreativi occasionali - non avendo carattere di continuità - non si configurano come servizi socio educativi per la prima infanzia né come strutture permanenti.

Il soggetto che organizza l'evento deve comunicare preventivamente, almeno quindici giorni prima dell'evento stesso, al coordinatore pedagogico del distretto territorialmente competente, le modalità organizzative e ricevere un parere favorevole dallo stesso.

NORME COMUNI AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

2. Localizzazione e caratteristiche dell'area

L'area dei servizi socio-educativi per la prima infanzia deve essere individuata e localizzata con particolare riguardo alla sua raggiungibilità e qualità ambientale.

Gli spazi interni destinati ai bambini non possono essere collocati ai piani interrati e seminterrati.

Nei piani seminterrati e interrati possono essere collocati solo locali di servizio, per esempio locali adibiti a deposito, magazzino, servizi igienici e spogliatoi per il personale.

Per la definizione di piani, locali fuori terra, seminterrati e interrati si rimanda ai rispettivi regolamenti comunali.

2.1 Caratteristiche degli spazi interni ed esterni dei servizi socio-educativi, degli arredi e dei giochi.

Gli spazi interni ed esterni dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, gli arredi e i giochi devono avere caratteristiche tali da tutelare e promuovere la salute e il benessere dei bambini e degli operatori.

La progettazione degli spazi interni ed esterni dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e la dotazione degli arredi e dei giochi devono tenere presenti, in tutte le fasi, le finalità educative degli stessi.

In fase di progettazione deve essere prevista la partecipazione di un coordinatore pedagogico o di un professionista in materia psico-pedagogica, al fine di assicurare le finalità citate.

2.2 Sicurezza, igiene e funzionalità dell'ambiente e tutela del benessere: requisiti tecnici degli spazi interni ed esterni, degli arredi, dei giochi.

Gli spazi interni ed esterni dei servizi socio-educativi per la prima infanzia devono:

- rispettare la normativa urbanistica, dell'edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché antisismica vigente;
- possedere e mantenere, anche attraverso la programmazione di eventuali interventi edilizi, caratteristiche strutturali, impiantistiche e di arredo tali da garantire la salute e il benessere dei bambini e degli operatori;
- essere preferibilmente articolati su un unico livello;
- non essere collocati ai piani interrati o seminterrati;
- garantire ai bambini un luogo ove sperimentare quotidianamente le proprie competenze e abilità motorie in autonomia o in gruppo e prevedere zone di fruizione dello spazio a loro disposizione sicure rispetto ai fattori di rischio.

Fermo restando quanto previsto da tutta la normativa vigente in materia, nella realizzazione dei nidi e dei servizi integrativi, la scelta dei materiali di rivestimento, di pavimentazione e di arredo deve essere effettuata adottando tutte le cautele e le norme di buona tecnica atte a garantire la sicurezza e l'incolumità dei bambini.

In tema di barriere architettoniche, per i servizi di nuova apertura è richiesto il rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, per i servizi autorizzati al funzionamento precedentemente alle presenti linee guida è richiesta, quantomeno, la garanzia della visitabilità condizionata di cui all'art. 5 comma 7 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14/6/1989 n. 236.

2.3 Vigilanza igienico-sanitaria -Tabelle dietetiche e pasti

La vigilanza igienico-sanitaria e le prestazioni sanitarie, così come previsto dalla legge regionale, art. 11, c. 3, hanno carattere preventivo e sono assicurate dalle ASL. I menù del nido devono essere predisposti utilizzando le linee guida per la ristorazione scolastica del Ministero della Salute, nonché dell'ASL territorialmente competente e della Regione qualora adottate.

I menù e le tabelle dietetiche devono essere elaborate da personale specialistico di settore (dietologa, dietista ecc.), formulati secondo l'orientamento della alimentazione bio-mediterranea, in linea con le raccomandazioni del CRA-NUT e i L.A.R.N. (Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti) nonché eventuali normative regionali laddove applicabili e prevedere diete codificate anche per eventuali necessità particolari di tipo religioso, culturale e/o sanitario. Il gestore presenta il menù e le tabelle dietetiche - corredate dal ricettario e dalle grammature - alla competente ASL, che provvede

all'approvazione entro trenta giorni dal ricevimento della stessa: il termine rimane sospeso (ovvero riprende a decorrere dal momento dell'interruzione) per una sola volta in caso di richiesta di chiarimenti o modifiche alla tabella di che trattasi. Trascorso il termine senza che la ASL si sia pronunciata, la tabella si intende approvata. I pasti possono essere prodotti o all'interno o all'esterno della struttura, in quest'ultimo caso, deve essere previsto un terminale di distribuzione o cucinetta, in rapporto al numero dei bambini e degli operatori, atti a garantire il mantenimento della qualità del cibo e la distribuzione dello stesso, attraverso modalità concordate con il centro di produzione pasti individuato dal gestore della struttura. Le strutture di nuova apertura che producono o somministrano pasti, oltre a richiedere l'autorizzazione al funzionamento, devono anche essere registrate ai sensi del Reg. 852/2004, art. 6, presentando la relativa notifica alle ASL – S.C. Sicurezza Alimentare.

2.4 Titoli di studio per l'accesso a posti di educatore e al ruolo di coordinatore pedagogico di servizio nei servizi socio-educativi per la prima infanzia - formazione permanente

A decorrere dall'entrata in vigore delle presenti linee guida:

- a) è ritenuta valida per l'accesso ai posti di educatore nei servizi socio educativi per la prima infanzia la laurea triennale in "Scienze dell'Educazione e della Formazione" (classe 18 D.M. 509/99 o classe L-19 D.M. 270/04)
- b) per svolgere il ruolo di coordinatore pedagogico di servizio, occorre essere in possesso di laurea specialistica o magistrale in "Scienze Pedagogiche" (classe 87/S D.M. 509/99 o classe LM.-85 D.M. 270/04) o in "Programmazione e gestione dei servizi educativi" (classe 56/S D.M. 509/99 o classe LM – 50 D.M. 270/04)

Il personale educativo, ivi compreso il coordinatore pedagogico di servizio, oltre a un'adeguata formazione di base, deve poter fruire di una formazione permanente in servizio, almeno di venti ore annue, in stretto raccordo con la Regione Liguria, il coordinamento pedagogico distrettuale, l'Università, l'USR Liguria per le sezioni primavera e altri centri particolarmente qualificati in campo nazionale, nonché di una formazione su ambiti specifici che consenta un intervento coerente in particolare nei casi di bambini disabili o in situazione di difficoltà.

Possono costituire titoli preferenziali nell'assunzione di educatori nei servizi socio educativi per la prima infanzia:

1. avere superato esami con riconoscimento di CFU in discipline specifiche sui temi dei servizi socio educativi per la prima infanzia;
2. avere frequentato con successo laboratori che prevedano il conseguimento di CFU, aventi per oggetto temi e problematiche connesse ai servizi socio educativi per la prima infanzia;
3. avere svolto attività di tirocinio (o, in alternativa, di Servizio Civile Volontario Nazionale riconosciuto come tirocinio) presso servizi socio educativi per la prima infanzia, con certificazione dell'attività effettuata;

all'interno di corsi universitari afferenti alle lauree di cui alle lettere a) e b) e eventualmente anche attraverso accordi tra Università e Regione di riferimento.

Conservano valore per lo svolgimento della professione e per l'accesso ai posti di educatore nei servizi socio educativi per la prima infanzia tutti i seguenti titoli – se conseguiti entro l'Anno Scolastico 2013-2014 - e precisamente:

- a) diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- b) diploma di Dirigente di Comunità, rilasciato dall'istituto Tecnico Femminile;
- c) maturità magistrale o diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico (se rilasciato entro l'anno 2001/2002);
- d) assistente di comunità infantili;
- e) diploma di laurea o specializzazione in pedagogia, psicologia o diploma di laurea in Scienze dell'Educazione o della Formazione
- f) diplomi di formazione professionale regionale, appositamente istituiti su figure professionali idonee ed inserite nel repertorio delle professioni;
- g) titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.

Conservano valore per lo svolgimento del ruolo di coordinatore pedagogico di servizio e per l'accesso a posti di tale qualifica i titoli di cui alla lettera e), se conseguiti entro l'Anno Scolastico 2013/2014, fermo

restando anche il requisito di comprovata esperienza pluriennale nelle diverse tipologie dei servizi socio educativi per la prima infanzia.

Educatrice/educatore domiciliare

Per l'attivazione del servizio di educatrice/educatore domiciliare, l'educatore deve essere in possesso di uno dei titoli di studio elencati al punto 2.4 e deve aver maturato una esperienza di almeno 100 ore di tirocinio nei nidi d'infanzia pubblici o privati accreditati e/o convenzionati o nei servizi socio educativi domiciliari per la prima infanzia. A tale operatore è richiesta la partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati per gli operatori dei servizi per la prima infanzia, in misura di almeno 20 ore annuali.

Genitore accogliente

Il genitore che svolge questo tipo di servizio deve essere in possesso almeno del diploma della scuola dell'obbligo e deve aver maturato un'esperienza di almeno 100 ore di tirocinio nei nidi d'infanzia pubblici o privati accreditati e/o convenzionati o nei servizi educativi domiciliari. Al genitore accogliente è richiesta la partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati per gli operatori dei servizi per la prima infanzia, in misura di almeno 20 ore annuali.

2.5 Sostituzione del personale educativo e integrazione dei bambini

Per mantenere costante il rapporto numerico tra educatori e bambini, va assicurata la necessaria sostituzione del personale da effettuarsi mediante figure della stessa qualifica e profilo professionale. Il rapporto numerico tra educatori e bambini è calcolato sulla base del numero di bambini presenti che può essere inferiore alla capacità ricettiva della struttura.

Per facilitare i processi di integrazione dei bambini disabili o in particolari situazioni di disagio, il coordinatore pedagogico del servizio, con i servizi consultoriali, valuta la presenza di bambini nelle suindicate condizioni e, in tali casi, può essere rivisto il numero degli iscritti, oppure la presenza di un educatore di aiuto alla sezione con orario di servizio correlato alle esigenze dei bambini.

2.6 Coordinatore pedagogico di distretto sociosanitario

Il coordinatore pedagogico di distretto sociosanitario - di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 6/09 - è individuato in ciascun distretto sociosanitario dalla Conferenza dei Sindaci e incaricato con mandato pluriennale, nell'ambito dei coordinatori pedagogici dei servizi educativi per la prima infanzia di cui al punto 2.4., in base alle seguenti indicazioni:

- a) tra i coordinatori pedagogici dei servizi socio educativi per la prima infanzia a titolarità pubblica in base al curriculum professionale, in particolare all'esperienza riguardo a numero e tipologie di servizi coordinati;
- b) in assenza delle condizioni di cui alla lettera a), attraverso selezione - effettuata con modalità che garantiscano la trasparenza - tra coordinatori pedagogici di servizi socio educativi per la prima infanzia a titolarità privata, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

Il coordinatore pedagogico di distretto sociosanitario svolge compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente; di promozione e valutazione della qualità dei servizi con particolare riferimento al sistema regionale di accreditamento; di monitoraggio e documentazione delle esperienze; di promozione degli scambi pedagogici; di sperimentazione; di raccordo tra i servizi educativi - ivi comprese le sezioni primavera (fatte salve le competenze costituzionali delle Istituzioni scolastiche autonome e nell'ambito delle intese sottoscritte con il Miur e l'USR Liguria) sociali e sanitari, di supervisione dei servizi domiciliari, di collaborazione con le famiglie e la comunità locale al fine di promuovere la cultura dell'infanzia in seno al Sistema Educativo Integrato.

Il coordinatore pedagogico di distretto sociosanitario si rapporta con il direttore sociale, propone l'inserimento dei punti di sua competenza all'ordine del giorno della Conferenza di Distretto, partecipa a tali riunioni per le parti di sua competenza.

In sede di gare di appalto, bandi, accreditamento, per il coordinatore pedagogico distrettuale devono essere previamente verificati eventuali conflitti di interesse e qualsiasi altra forma di incompatibilità di legge.

Il coordinatore pedagogico distrettuale non può svolgere funzioni di educatore presso servizi socio educativi per la prima infanzia.

Il coordinatore pedagogico distrettuale è tenuto a un costante aggiornamento annuale nella specifica funzione che ricopre, ivi compresa la partecipazione alle riunioni del Coordinamento Pedagogico Regionale indette presso la sede istituzionale della Regione Liguria.

Eventuali contributi regionali ai distretti sociosanitari, quali fondi vincolati e finalizzati al sostegno delle spese correlate all'esercizio delle funzioni dei coordinatori pedagogici distrettuali, sono da intendersi – nel caso del loro utilizzo a favore di personale dipendente pubblico – conformi all'intento del fondo ex art. 15 CCNL 01/04/99 ed ex art. 9 D.L. 78/2010, purché destinati conformemente al principio del loro utilizzo specifico senza aggravio alcuno per il bilancio dell'ente.

Per i coordinatori pedagogici distrettuali non individuati tra i dipendenti pubblici in ruolo, possono essere destinate le eventuali risorse regionali per rimborsare spese e incentivi economici.

NORME SPECIFICHE PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI SERVIZIO

Requisiti strutturali e organizzativi dei nidi d'infanzia

3. Ubicazione e assetto della struttura

La struttura deve essere localizzata in area di facile accessibilità, inserita nel contesto urbano o raggiungibile facilmente con un percorso agevole da effettuarsi in condizioni di massima sicurezza ed è preferibile prevedere in zona contigua all'accesso principale un idoneo parcheggio.

L'opera deve essere concepita come un complesso omogeneo di forma semplice e regolare, le strutture devono essere previste preferibilmente su un unico piano fuori terra per favorire il bisogno di esplorazione e il movimento dei bambini accolti.

Gli spazi liberi dei locali destinati ai bambini preferibilmente non devono essere interessati da elementi strutturali: se tali elementi strutturali sono presenti, gli stessi devono essere adeguatamente protetti.

Per i servizi aggregati a strutture educative o scolastiche, l'ingresso può essere unico. I servizi socioeducativi ubicati all'interno di strutture già funzionanti, possono utilizzare spazi comuni (spazi per la mensa, ambulatorio medico, uffici, aree attrezzate per le attività motorie, aree esterne), previa presentazione di accordi con i responsabili delle strutture e con adeguato utilizzo degli spazi nel rispetto dei tempi e dei bisogni propri dei bambini da tre a trentasei mesi.

Nel progetto educativo si dovrà tenere conto degli aspetti educativi, didattici e organizzativi che tale scelta determina.

Qualora il servizio sia collocato su più piani, dovranno essere adottate tutte le misure utili e necessarie per garantire la sicurezza, sia in caso di eventi eccezionali, sia per l'ordinaria gestione quotidiana: si deve comunque garantire che ogni sezione sia collocata su un unico piano.

3.1 Caratteristiche tecniche dell'area esterna

L'area esterna (giardino o terrazzo), opportunamente protetta dai raggi solari, è di norma non inferiore a mq. 5 a bambino: tale metratura è da considerarsi comprensiva di eventuali spazi non contigui alla struttura e/o occupati da alberi o da orti botanici.

Lo spazio esterno attrezzato deve essere recintato e di uso esclusivo dei bambini del nido, durante l'orario di apertura del servizio, salvo il caso di utilizzo programmato, in orario di chiusura del servizio e tramite specifico progetto, da parte di altri soggetti – previa predisposizione di infrastrutture, servizi e soluzioni specifiche e garantendo la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza e dell'organizzazione del servizio educativo.

In caso di utilizzo dello spazio esterno in contemporanea con i bambini della scuola dell'infanzia, sarà opportuno individuare un'area protetta per i bimbi del nido.

Gli spazi esterni destinati ai bambini devono essere organizzati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione libera e il gioco strutturato, in modo da rispondere alle esigenze delle diverse età.

Tali requisiti devono caratterizzare anche gli eventuali spazi esterni non contigui alla struttura: tali spazi devono essere di utilizzo esclusivo della struttura stessa o comunque di utilizzo esclusivo dei bambini del nido durante l'uscita.

I suddetti spazi possono essere utilizzati purché situati nelle vicinanze del nido e collegati con percorsi sicuri.

In casi eccezionali possono essere concesse deroghe agli standard per gli spazi esterni facendo richiesta agli uffici comunali preposti al rilascio delle autorizzazioni al funzionamento che provvedono a istituire una commissione interistituzionale composta almeno dal coordinatore pedagogico distrettuale

e dal competente funzionario regionale. Tale commissione effettua la valutazione tramite un sopralluogo il cui esito è verbalizzato e inviato dal coordinatore pedagogico alla competente Conferenza di Distretto che, tenuto conto della suddetta valutazione, decide in merito al rilascio della deroga dandone comunicazione agli interessati e al competente servizio regionale.

La deroga per gli spazi esterni è conservata o rinnovata per i nidi già funzionanti, prevalentemente per le seguenti motivazioni:

- 1) collocazione in centri storici o in zone ad alta concentrazione urbana;
- 2) trasferimento di sede a seguito di sfratto, gravi motivazioni economiche, calamità naturali, lavori di ristrutturazione/adeguamento a nuove normative sulla sicurezza
- 3) cambio di tipologia di servizio.

Per i nidi di nuova apertura la deroga parziale per gli spazi esterni può essere concessa prevalentemente in caso di assenza o carenza di nidi nella zona.

La commissione interistituzionale preposta al sopralluogo per la deroga agli spazi esterni può suggerire, nel caso in cui l'area esterna sia esistente ma sottodimensionata rispetto allo standard, l'adozione di un progetto organizzativo che contempra la turnazione dell'utilizzo dello spazio esterno in piccoli gruppi.

3.2 Articolazione della struttura

Il nido deve essere realizzato in modo che i bambini possano agevolmente usufruire di tutti gli ambienti loro assegnati con esclusione dei locali che possono costituire per essi fonte di pericoli; deve inoltre essere garantito un facile collegamento con l'area esterna.

Il nido deve essere così organizzato:

- a) ingresso che permetta un'ideale accoglienza dei bambini; qualora l'accesso sia direttamente dall'esterno deve essere prevista una zona filtro per l'isolamento termico;
- b) sezioni per ciascun gruppo di bambini, suddivise a seconda del numero o dell'età dei bambini accolti o del progetto pedagogico elaborato in riferimento all'organizzazione del servizio;
- c) servizi generali.
- d) Gli spazi destinati ai bambini (ingresso, sezioni, spazi per il riposo e il pasto, se non compresi all'interno della sezione, spazi comuni, servizi igienici per i bambini, locale/eventuale spazio dedicato alle visite mediche) non devono essere inferiori a 6 mq. a bambino.
- e) Fatto salvo il rispetto del rapporto numerico di cui al paragrafo 3.5., indipendentemente dalla capienza della struttura e in considerazione dello scarto accertato tra bambini iscritti e reali frequentanti nei nidi d'infanzia, i soggetti gestori, qualora accreditati, possono richiedere al coordinatore pedagogico del distretto l'autorizzazione all'incremento dei posti in misura comunque non superiore al venti per cento della effettiva capacità ricettiva della struttura. Tale percentuale di incremento è calcolata sul mese che ha registrato la massima frequenza nell'ambito di un monitoraggio di almeno diciotto mesi.

3.3 Organizzazione delle sezioni

La sezione rappresenta l'unità spaziale minima del nido e può essere organizzata in base a criteri relativi o all'omogeneità dell'età e sviluppo globale dei bambini o alla loro eterogeneità, secondo le scelte pedagogiche individuate dal gruppo di lavoro e riferite alla specifica progettazione educativa.

La struttura del nido d'infanzia può articolarsi su più sezioni, in relazione alla capienza della struttura stessa, all'età e al numero dei bambini iscritti.

Ciascuna sezione deve comprendere spazi essenziali, che possono essere previsti in locali unici o separati, idonei a svolgere le seguenti funzioni:

- attività ludiche individuali e di gruppo;
- soggiorno e pranzo;
- riposo.

Il locale o i locali per l'igiene personale dei bambini devono prevedere, di norma:

- un WC piccolo ogni sette bambini
- un lavabo piccolo con un rubinetto ogni sette bambini
- una vaschetta bagno fissa e un fasciatoio

Se la struttura è articolata su più piani, è auspicabile la presenza di servizi distribuiti tra i piani stessi; eventuali deroghe devono essere autorizzate dai competenti uffici comunali preposti alle autorizzazioni al funzionamento.

3.4 Servizi generali

I servizi generali dei nidi devono comprendere:

- ufficio, se non previsto in altre sedi;
- idonei locali destinati a spogliatoio e servizi igienici per il personale;
- cucina. Possono essere previsti i pasti veicolati, in tal caso deve essere realizzato un idoneo terminale di distribuzione o cucinetta attrezzata, atto a garantire il mantenimento della qualità del cibo e la distribuzione dello stesso;
- lavanderia, opportunamente attrezzata, qualora non si utilizzi il servizio esterno;
- locali di deposito e/o sgombero;

Qualora nella stessa struttura sia ubicato un altro servizio educativo, gli spazi dei servizi generali possono essere utilizzati in comune.

In considerazione delle diverse specificità dei regolamenti edilizi locali, non è possibile stimare uno standard di riferimento per il dimensionamento dei servizi generali: ne consegue che, in sede di

autorizzazione al funzionamento, il gestore dovrà dimostrare la conformità degli spazi alle normative vigenti in funzione delle modalità gestionali adottate ed in riferimento al numero di bambini ospitati.

3.5 Rapporto tra personale e bambini

Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini nei nidi d'infanzia è determinato – in relazione alla frequenza massima e tenuto conto dell'orario giornaliero di apertura e chiusura del servizio nel seguente modo:

1. non superiore a cinque bambini per ogni educatore, per le sezioni di bambini di età compresa tra i tre e i dodici mesi;
2. non superiore a sette bambini per ogni educatore, per le sezioni di bambini di età compresa tra i dodici e i ventiquattro mesi;
3. non superiore a dieci bambini per ogni educatore per le sezioni di bambini di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi .

Per il personale di supporto, almeno un collaboratore addetto ai servizi generali. L'utilizzo orario del personale collaboratore è determinato in relazione alla frequenza dei bambini e tenuto conto delle esigenze organizzative del servizio, dichiarate nel progetto organizzativo.

Requisiti strutturali e organizzativi dei servizi integrativi

3.6 Ubicazione e assetto della struttura

Le caratteristiche strutturali generali per i servizi integrativi sono analoghe a quelle previste per il nido d'infanzia al punto 3.1.

3.7 Caratteristiche tecniche area esterna

L'area esterna (giardino o terrazzo), opportunamente protetta dai raggi solari, è di norma non inferiore a mq. 3 a bambino: tale metratura è da considerarsi comprensiva di eventuali spazi non contigui alla struttura e/o occupati da alberi o da orti botanici.

Lo spazio esterno attrezzato deve essere recintato e di uso esclusivo dei bambini dei servizi integrativi, durante l'orario di apertura del servizio, salvo il caso di utilizzo programmato, in orario di chiusura del servizio e tramite specifico progetto, da parte di altri soggetti – previa predisposizione di infrastrutture, servizi e soluzioni specifiche e garantendo la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza e dell'organizzazione del servizio educativo.

In caso di utilizzo dello spazio esterno in contemporanea con i bambini della scuola dell'infanzia, sarà opportuno individuare un'area protetta per i bimbi dei servizi integrativi.

Gli spazi esterni destinati ai bambini devono essere organizzati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione libera e il gioco strutturato, in modo da rispondere alle esigenze delle diverse età.

Tali requisiti devono caratterizzare anche gli eventuali spazi esterni non contigui alla struttura: tali spazi devono essere di utilizzo esclusivo della struttura stessa o comunque di utilizzo esclusivo dei bambini dei servizi integrativi durante l'uscita. I suddetti spazi possono essere utilizzati purché situati nelle vicinanze dei servizi integrativi e collegati con percorsi sicuri.

In casi eccezionali possono essere concesse deroghe agli standard per gli spazi esterni facendo richiesta ai competenti uffici comunali preposti al rilascio delle autorizzazioni al funzionamento che provvedono a istituire una commissione interistituzionale composta almeno dal coordinatore pedagogico distrettuale e dal competente funzionario regionale. Tale commissione effettua la valutazione tramite un sopralluogo il cui esito è verbalizzato e inviato dal coordinatore pedagogico alla competente Conferenza di Distretto che, tenuto conto della suddetta valutazione, decide in merito al rilascio della deroga dandone comunicazione agli interessati e al competente servizio regionale.

La deroga per gli spazi esterni viene conservata o rinnovata per i servizi già funzionanti, prevalentemente per le seguenti motivazioni:

1. collocazione in centri storici o in zone ad alta concentrazione urbana;
2. trasferimento di sede a seguito di sfratto, gravi motivazioni economiche, calamità naturali, lavori di ristrutturazione/adequamento a nuove normative sulla sicurezza
3. cambio di tipologia di servizio.

Per i servizi integrativi di nuova apertura la deroga parziale per gli spazi esterni può essere concessa prevalentemente in caso di assenza o carenza di servizi nella zona.

La commissione interistituzionale preposta al sopralluogo per la deroga agli spazi esterni può suggerire, nel caso in cui l'area esterna sia esistente ma sottodimensionata rispetto allo standard, l'adozione di un progetto organizzativo che contempra la turnazione dell'utilizzo dello spazio esterno in piccoli gruppi.

3.8 Articolazione della struttura

Ciascun centro è caratterizzato da una organizzazione che prevede un tempo di frequenza da parte dei bambini, nell'arco della giornata, al massimo di 5 ore di mattina oppure di pomeriggio, con esclusione di somministrazione del pasto. Come indicato al punto 1.1., all'interno dei servizi integrativi può essere prevista la merenda, nel rispetto della normativa in materia di igiene degli alimenti, sia in ragione del numero di ore di apertura che per la valenza conviviale ed educativa di questo momento della giornata.

Qualora il servizio sia aperto anche nel pomeriggio, dovrà essere prevista una sospensione di almeno un'ora, al fine di consentire la riorganizzazione degli spazi.

Poiché i bambini rimangono al massimo per cinque ore al giorno, la struttura può non disporre di locali specifici per il sonno, tuttavia, data la fascia di età dei piccoli accolti, deve essere previsto uno spazio idoneo al riposo per coloro che ne manifestino la necessità.

1. Centro bambini-genitori.

Il centro deve avere un'organizzazione che permetta la piena partecipazione alle attività di gioco, incontro e comunicazione destinate ai bambini e agli adulti, prevedendo momenti di attività anche separati per figli e genitori.

Il centro deve prevedere i seguenti locali:

a) locale spazio bambini, dove il genitore o l'adulto di riferimento può essere presente e seguire il bambino/a; tale locale deve avere una superficie minima di 5 mq a bambino/a e deve essere organizzato in idonei spazi rispetto alle attività previste.

b) locale genitori educatori: può essere un locale separato, in adiacenza comunque al locale bambini o in alternativa uno spazio all'interno del locale bambini;

c) Il locale o i locali per l'igiene personale dei bambini devono di norma prevedere:

- un WC piccolo ogni otto bambini
- un lavabo piccolo con un rubinetto ogni otto bambini
- una vaschetta bagno fissa e un fasciatoio

Se la struttura è articolata su più piani, è auspicabile la presenza di servizi distribuiti tra i piani stessi.

d) servizi igienici per adulti, devono essere previsti due servizi igienici, di cui uno a servizio del personale e uno a servizio del pubblico;

e) locale ingresso, fornito preferibilmente di una zona di isolamento termico;

f) spogliatoio per il personale;

g) locale deposito e sgombero;

h) ufficio, se non previsto in altre sedi;

2. Centro bambine/bambini.

Si tratta della tipologia di servizio destinata ai bambini di età superiore ai sedici mesi.

Il centro deve prevedere i seguenti locali:

a) locale spazio bambini, deve avere una superficie minima di 3 mq a bambino e deve essere organizzato in idonei spazi rispetto alle attività previste;

b) locale ufficio, se non previsto in altre sedi;

c) Il locale o i locali per l'igiene personale dei bambini devono complessivamente prevedere:

- un WC piccolo ogni otto bambini
- un lavabo piccolo con un rubinetto ogni otto bambini
- una vaschetta bagno fissa e un fasciatoio

Se la struttura è articolata su più piani, è auspicabile la presenza di servizi distribuiti tra i piani stessi.

d) locale ingresso, fornito di una zona di isolamento termico;

e) spogliatoio e servizi igienici per il personale;

f) locale deposito e sgombero.

3.9 Rapporto tra personale e bambini

Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini nei servizi integrativi è così determinato:

1. centri bambini-genitori: non superiore a dodici bambini per ogni educatore, in considerazione delle loro caratteristiche specifiche e della contemporanea partecipazione dei genitori (o adulti di riferimento) alle attività;
2. centri bambine-bambini: non superiore a dieci bambini per ogni educatore.

Per il personale di supporto almeno un collaboratore addetto ai servizi generali il cui utilizzo orario sarà determinato in relazione alla frequenza dei bambini e tenuto conto delle esigenze organizzative del servizio, dichiarate nel progetto organizzativo.

REQUISITI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI DEI SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI

3.10 Rapporto tra personale e bambini

Il rapporto tra personale educativo e bambini nei servizi domiciliari è così determinato:

1. Educatore domiciliare: non superiore a quattro bambini per ogni educatore e non superiore a otto bambini per due educatrici nel caso di due moduli contigui al massimo
2. Genitore accogliente: non superiore a quattro bambini, compreso i figli del Genitore stesso che non può avere – al momento dell'attivazione del servizio – più di trenta mesi.

3.11 EDUCATORE DOMICILIARE

L'educatore/educatrice domiciliare può accogliere sino a un massimo di 4 bambini di età compresa tra i tre e i trentasei mesi. Sono consentiti due servizi di educatore domiciliare contigui a condizione che si disponga di spazi adeguati. Per attivare il servizio, l'educatore deve predisporre un progetto pedagogico/educativo elaborato tenendo conto dei tempi individuali di crescita di ogni bambino e che definisca le finalità e le caratteristiche del servizio proposto.

Il progetto pedagogico/educativo dovrà essere approvato dal Coordinatore pedagogico del distretto sociosanitario e presentato alle famiglie per una condivisione delle finalità del medesimo.

Per l'attivazione del servizio occorrono il parere del coordinatore pedagogico del distretto per le parti di sua competenza e il parere della ASL rispetto alle condizioni igienico-ambientali e l'adeguatezza degli spazi messi a disposizione per il servizio. Tali spazi possono essere polifunzionali e devono senz'altro comprendere cucina, servizi igienici (preferibilmente due) e altri locali. L'ambiente dovrà essere accogliente, attrezzato per rispondere al gioco e alla vita di relazione per la prima infanzia e possibilmente essere dotato di pertinenze esterne. La struttura complessa igiene alimenti della ASL deve autorizzare il menù del servizio.

L'educatore domiciliare può utilizzare spazi diversi dal proprio domicilio, come indicato al punto 1.2, lett. a).

Le sostituzioni devono essere garantite da personale in possesso del titolo di studio previsto dalla presente normativa e condivise con il coordinatore pedagogico del distretto sociosanitario territorialmente competente.

Le famiglie stabiliscono un regolare rapporto di lavoro privato con l'educatore domiciliare e/o con organismi del Terzo Settore quali Cooperative Sociali e/o Associazioni di Promozione Sociale.

I Comuni singoli o associati possono prevedere forme di sostegno economico nell'ottica di sussidiarietà.

Il Distretto Sociosanitario garantisce il supporto costante del coordinatore pedagogico distrettuale e il collegamento con il Sistema Educativo Integrato di cui all'articolo 12 della legge regionale.

3.12 GENITORE ACCOGLIENTE

Il genitore può realizzare il servizio o presso la propria abitazione o presso locali in sua disponibilità o messi a disposizione da istituzioni scolastiche, enti locali, istituzioni religiose o altre organizzazioni del terzo settore, purché mantengano la connotazione di ambiente domestico. Il genitore accoglie un numero massimo di quattro bambini nella fascia di età compresa tra i tre mesi e i trentasei mesi (compresi i propri figli), con un tempo giornaliero commisurato alle effettive necessità dei bambini e delle famiglie. E' il genitore accogliente che si prende "cura" dei bambini. Questa tipologia di servizio può essere associata a un modulo di servizio di educatore domiciliare.

Il coordinatore pedagogico distrettuale verifica le parti di propria competenza. La ASL, ad ogni genitore che intende fornire il servizio di "genitore accogliente", attesta le condizioni igienico-

ambientali e l'adeguatezza degli spazi messi a disposizione che devono senz'altro comprendere cucina, servizi e altri locali. L'ambiente dovrà essere accogliente, attrezzato per rispondere al gioco e alla vita di relazione per la prima infanzia e possibilmente essere dotato di pertinenze esterne.

Il coordinatore pedagogico del distretto sociosanitario supporta il genitore accogliente nell'elaborazione del progetto educativo che dovrà essere condiviso con la/le famiglia/e coinvolta/e nel progetto medesimo.

I Comuni singoli o associati possono prevedere forme di sostegno economico nell'ottica di sussidiarietà.

Al genitore accogliente è consentito di portare avanti il servizio con i bambini accolti anche se il proprio figlio ha raggiunto i trentasei mesi. L'esperienza non può essere ripetuta salvo la condizione di nuova maternità o paternità del genitore accogliente.

Il Distretto Sociosanitario garantisce il supporto costante del coordinatore pedagogico distrettuale e il collegamento con il Sistema Educativo Integrato di cui all'articolo 12 della legge regionale.

4. SPAZI RICREATIVI OCCASIONALI

I requisiti degli spazi ricreativi occasionali sono quelli imposti dall'esigenza di tutelare la sicurezza, l'igiene e la salute dei bambini nel rispetto degli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia.

5. AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PREVISTI NELLE PRESENTI LINEE GUIDA

L'apertura, l'ampliamento, le opere di trasformazione ovvero il trasferimento ad altra sede dei nidi e dei servizi integrativi sia pubblici che privati sono soggetti in ogni caso ad autorizzazione del Sindaco del Comune ove gli stessi sono ubicati. L'autorizzazione al funzionamento deve essere rilasciata entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda previa acquisizione del parere conforme dell'Azienda Sanitaria Locale per quanto attiene gli aspetti igienico - sanitari e della Conferenza di Distretto per quanto attiene gli aspetti funzionali ed organizzativi.

Ogni trasferimento della titolarità del servizio deve essere comunicato entro trenta giorni al Sindaco il quale previa verifica dei requisiti soggettivi richiesti provvede alla voltura dell'intestazione dell'autorizzazione entro i successivi trenta giorni.

Per le strutture di proprietà del Comune l'autorizzazione è sostituita da una dichiarazione del Sindaco di conformità agli standard previsti dalla presente legge; in tal caso il Sindaco provvede direttamente a richiedere i pareri di carattere igienico sanitario di cui sopra alla Azienda Sanitaria Locale di competenza e il parere della Conferenza di Distretto. I Comuni possono convenzionarsi solo con strutture accreditate.

Sarà rilasciata l'autorizzazione al funzionamento ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, gestiti da soggetti privati, che soddisfano pienamente i requisiti strutturali, organizzativi di cui alle presenti linee.

Sarà rilasciata autorizzazione condizionata al rispetto delle prescrizioni impartite con l'autorizzazione medesima, che dovrà prevedere tempi e modi dell'adeguamento, ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, gestiti da soggetti privati, che soddisfino parzialmente i requisiti richiesti dalle presenti linee, a condizione che tale mancanza non pregiudichi la sicurezza e la salute dei bambini.

Durata e rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento

L'autorizzazione al funzionamento ha durata quinquennale e deve essere rinnovata, previa richiesta del soggetto titolare, da inoltrare al Comune almeno 90 giorni prima della scadenza, accompagnata da idonea dichiarazione comprovante la permanenza dei requisiti richiesti dalla legge regionale, dalle presenti linee guida e dalla normativa vigente. Il coordinatore pedagogico distrettuale e la ASL verificano, anche tramite sopralluogo, la permanenza dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e inviano la valutazione alla Conferenza di Distretto.

Per i servizi domiciliari è previsto il rinnovo - ogni cinque anni - del parere di conformità alle normative vigenti espresso dal coordinatore pedagogico di distretto per le parti di sua competenza e dalla ASL.

Attività di vigilanza

L'attività di vigilanza costituisce un obbligo per i Comuni ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della legge regionale e pertanto essi devono individuare modalità di esercizio della vigilanza e i soggetti ad essa preposti.

6. ACCREDITAMENTO

Ai fini dell'accreditamento, i soggetti titolari dei servizi, oltre a possedere i requisiti richiesti per l'autorizzazione al funzionamento, devono soddisfare ulteriori requisiti di qualità che devono essere specificati per ogni tipologia di servizio educativo con deliberazioni di Giunta Regionale che ne stabiliscono anche le modalità di monitoraggio e le condizioni per la conservazione.

L'accreditamento è di competenza dei Comuni singoli o associati, tuttavia, al fine del raggiungimento del comune obiettivo dell'innalzamento progressivo e continuo della qualità dei servizi e dell'omogeneità dell'applicazione del sistema su tutto il territorio ligure è indispensabile operare in un'ottica di collaborazione interistituzionale, fermo restando, per la Regione, la possibilità di effettuare verifiche a campione o su segnalazione sui soggetti accreditati.

Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti pubblici e/o al convenzionamento senza tuttavia comportare in nessun caso l'automatica assunzione di oneri economici da parte delle amministrazioni interessate.

La Regione, ad oggi, ha definito i requisiti, i criteri e le modalità per l'accreditamento relativamente alla tipologia "nido d'infanzia": terminata la sperimentazione, nella quale la Regione ha svolto un ruolo di regia al fine di improntare il sistema alla uniformità sul territorio nel momento della sua prima applicazione, il processo di accreditamento dei nidi d'infanzia transita nella fase a regime presso i Comuni - sedi della sua applicazione - ed è descritto al punto 6.1.

6.1. ACCREDITAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA

Ai fini dell'accreditamento, i soggetti titolari di nidi d'infanzia in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, devono soddisfare ulteriori requisiti di qualità di seguito indicati:

1. disporre di un progetto pedagogico rispondente alle indicazioni di cui all'Allegato F, punto 3) delle presenti linee guida, in cui vengono esplicitati i valori, gli orientamenti e le finalità pedagogiche del servizio, meglio declinate in apposito progetto educativo relativamente agli aspetti organizzativi e gestionali del servizio;
2. di disporre della figura del coordinatore pedagogico del servizio per un numero di ore annue commisurato alla capacità ricettiva del servizio, come indicato al punto 1. delle presenti linee guida;
3. di disporre di un programma annuale di formazione del personale operante nel servizio con la previsione di almeno venti ore di attività di aggiornamento su specifiche tematiche pedagogiche per il personale educativo, favorendo, a tal fine, forme di partecipazione a corsi di formazione permanente e a progetti di qualificazione del servizio che vedano la collaborazione tra soggetti gestori pubblici e privati;
4. di essere disponibile ad attuare e/o aderire ad iniziative/scambi pedagogici con altri servizi della rete locale al fine di consolidare il Sistema Educativo Integrato di cui all'art. 12 della l.r. 6/09;
5. prevedere, nel progetto organizzativo del servizio, modalità articolate e flessibili di partecipazione – incontro e collaborazione – delle famiglie e di aver istituito a tale scopo specifici organismi rappresentativi;
6. di adottare strumenti per la valutazione della qualità (questionari alle famiglie sulla qualità percepita e autovalutazione della qualità del servizio)
7. garantire la disponibilità, in caso di convenzionamento con il pubblico, ad attuare forme di priorità nell'accesso al servizio per bambini disabili e in condizione di svantaggio sociale, su segnalazione dei servizi territoriali pubblici competenti.

Per i nidi d'infanzia privati l'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici, al convenzionamento e alla possibilità di iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura come indicato al punto 3.2, lett. e).

I nidi di infanzia a titolarità pubblica sono tenuti alla verifica del possesso dei requisiti di qualità previsti per l'accreditamento anche al fine della possibilità di iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura come indicato al punto 3.2, lett. e).

L'iter amministrativo per la richiesta dell'accreditamento è indicata all'Allegato B delle presenti linee guida.

Il fac-simile per la domanda di accreditamento è contenuto nell'allegato C delle presenti linee guida.

7. SISTEMA INFORMATIVO

La Regione, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della legge regionale, al fine di mantenere un costante livello qualitativo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia ed estendere le buone pratiche, individua misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta ed elaborazione dati, al fine di monitorare e valutare costantemente il complesso dell'offerta socio-educativa. Regione ed enti locali concordano, in collaborazione con le organizzazioni dei soggetti privati, l'adozione di un sistema informativo per consentire flussi costanti, omogenei e comparabili di dati relativi ai servizi per la prima infanzia.

I soggetti gestori pubblici e privati sono tenuti a fornire alla Regione e ai Comuni i dati necessari per la implementazione del sistema.

I Comuni informano altresì le competenti Aziende Sanitarie locali delle autorizzazioni concesse per servizi socio-educativi per la prima infanzia.

8. ABROGAZIONE DI NORME

Le presenti linee guida sostituiscono le precedenti, adottate con dgr 588/09 che si intende abrogata.

ALLEGATO B**PROCEDIMENTO PER L'ACCREDITAMENTO**

La domanda di accreditamento viene presentata dal soggetto privato interessato, su base volontaristica, al coordinatore pedagogico del distretto competente per territorio che deve provvedere ad istituire la commissione tecnica di valutazione entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza. I soggetti pubblici comunicano al servizio regionale competente il programma delle visite di audit



L'istruttoria della domanda viene realizzata dalla commissione tecnica di valutazione cui sopra, costituita da tre membri: in ogni caso dal coordinatore pedagogico del distretto ove ha sede il servizio richiedente (o suo incaricato); da un funzionario regionale del competente servizio o da esperto individuato dalla Regione e da un coordinatore pedagogico di altro distretto. In caso di impossibilità del membro regionale, la commissione potrà essere completata con un coordinatore pedagogico di distretto diverso da quello ove ha sede il servizio richiedente.



L'istruttoria valutativa si realizza sia attraverso l'analisi dei documenti presentati all'atto della domanda che mediante un sopralluogo diretto all'interno del servizio



L'esito dell'istruttoria valutativa si riflette in apposito rapporto sottoscritto dalla commissione tecnica di valutazione, rilasciato agli interessati il giorno dell'audit di accreditamento



Il provvedimento finale viene assunto dal Comune, preso atto del rapporto della commissione di valutazione e inviato agli interessati e al competente servizio regionale. Il procedimento per l'accREDITAMENTO deve concludersi entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte del coordinatore pedagogico distrettuale, fatti salvi i casi di sospensione del suddetto termine ai sensi dell'art. 8 della l.r. 56/2009.

L'accREDITAMENTO ha efficacia a tempo indeterminato a decorrere dalla data di adozione del provvedimento finale ed è condizionato al permanere - in capo al titolare del servizio - di tutti i requisiti che hanno dato luogo al rilascio nonché all'adeguamento a ulteriori norme nazionali e regionali in materia.

E' stabilito un monitoraggio almeno triennale sui soggetti accREDITATI, a cura dei coordinatori pedagogici distrettuali (tramite le commissioni di valutazione di cui sopra), mediante acquisizione documentale (esclusivamente per gli elementi variati) e/o sopralluogo. E' fatta salva, per la Regione, la possibilità di disporre ulteriori verifiche sui soggetti accREDITATI, sia a campione che su segnalazione.



Presso la Regione è istituito l'Albo dei nidi accREDITATI in cui vengono registrati i relativi provvedimenti adottati in materia (nuove iscrizioni, verifiche e/o cancellazioni/revoche)



Si dà luogo a revoca dell'accREDITAMENTO, con provvedimento immediatamente esecutivo del Comune, in ogni caso in cui si rilevi una decadenza dalle condizioni che dettero luogo al rilascio, conseguenti al venir meno di uno o più dei requisiti stabiliti dalla legge. Tale provvedimento deve essere inviato all'interessato e al competente servizio regionale.

I titolari dei nidi d'infanzia accREDITATI durante la fase sperimentale dell'accREDITAMENTO (anni 2012/2013/2014) in luogo di presentare domanda di rinnovo entro sei mesi dalla scadenza, come indicato nella dgr 234/12, attendono di essere contattati direttamente dal coordinatore pedagogico del distretto territorialmente competente per concordare le modalità e i tempi della visita di monitoraggio.



Gli esiti delle visite di monitoraggio (almeno triennali) sono formalizzati mediante rapporto sottoscritto dalla commissione tecnica di valutazione, analogamente alla modalità adottata in sede di primo audit finalizzato all'accreditamento. In caso di esito negativo viene adottato un provvedimento di revoca da parte del Comune e inviato agli interessati e al competente servizio regionale. I coordinatori pedagogici distrettuali ogni anno redigono una relazione sugli sviluppi successivi alle visite di audit dei nidi d'infanzia accreditati.

ALLEGATO C

PROTOTIPO DI DOMANDA

Al Coordinatore Pedagogico
del distretto sociosanitario n.

Oggetto: Domanda di accreditamento di nido d'infanzia

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ Provincia _____ il ____/____/____
di nazionalità* _____, residente a _____ Provincia _____
in via/piazza _____ n. _____ C.A.P. _____
tel. _____ e-mail _____
Codice Fiscale |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

in qualità di **legale rappresentante dell'impresa**

Codice Fiscale |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
P.IVA |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
Denominazione o ragione sociale _____
con sede nel Comune di _____ Provincia _____
in via/piazza _____ n. _____ C.A.P. _____
tel. _____ fax _____ e-mail _____
Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di _____ al num. _____

CHIEDE

in applicazione:

- *delle linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, in attuazione dell'art. 30 c. 1 lettera d) della l.r. 9/04/2009 n.6*

il rilascio dell'accreditamento per l'attività di nido d'infanzia _____ svolta nei locali in via _____ n° _____ per una capienza di n° _____ bambini.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità:

*in caso di cittadini non appartenenti all'Unione Europea occorre allegare copia del permesso di soggiorno

DICHIARA

(la domanda si considera completa solo se tutte le voci sotto riportare risulteranno barrate)

- di essere in possesso dell'autorizzazione al funzionamento n° _____ rilasciata in data ____/____/____ dal Comune di _____ per una capienza di n° _____ bambini
- di disporre di un progetto pedagogico rispondente alle indicazioni di cui all'Allegato F, punto 3) delle linee guida regionali, in cui vengono esplicitati i valori, gli orientamenti e le finalità pedagogiche del servizio, meglio declinate in apposito progetto educativo relativamente agli aspetti organizzativi e gestionali del servizio;
- di disporre della figura del coordinatore pedagogico del servizio per un numero di ore annuo commisurato alla capacità ricettiva del servizio, come indicato al punto 1. delle linee guida regionali;
- di disporre di un programma annuale di formazione del personale operante nel servizio con la previsione di almeno venti ore di attività di aggiornamento su specifiche tematiche pedagogiche per il personale educativo, favorendo, a tal fine, forme di partecipazione a corsi di formazione permanente e a progetti di qualificazione del servizio che vedano la collaborazione tra soggetti gestori pubblici e privati;
- di essere disponibile ad attuare e/o aderire ad iniziative/scambi con altri servizi della rete locale al fine di consolidare il Sistema Educativo Integrato di cui all'art. 12 della l.r. 6/09;
- di prevedere, nel progetto organizzativo del servizio, modalità articolate e flessibili di partecipazione – incontro e collaborazione – delle famiglie e di aver istituito a tale scopo specifici organismi rappresentativi;
- di adottare strumenti per la valutazione della qualità (questionari alle famiglie sulla qualità percepita e autovalutazione della qualità del servizio)
- di garantire la disponibilità, in caso di convenzionamento con il pubblico, ad attuare forme di priorità nell'accesso al servizio per bambini disabili e in condizione di svantaggio sociale, su segnalazione dei servizi territoriali pubblici competenti.
- di essere in possesso dei requisiti di regolarità: pagamenti, adempimenti previdenziali, assistenziali, assicurativi e obblighi di legge relativamente al Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:

1. Specifiche sulla figura del coordinatore pedagogico (vedere Allegato D delle presenti linee guida)
2. Conto consuntivo di gestione del servizio dell'anno precedente a quello di formulazione della domanda di accreditamento (vedere Allegato E delle presenti linee guida)
3. Progetto organizzativo-gestionale e educativo del servizio (vedere Allegato F delle presenti linee guida)
4. Carta del servizio in uso e regolamento gestionale
5. Documento del programma di aggiornamento e formazione del personale
6. Documento relativo agli strumenti per la valutazione della qualità del servizio
7. Copia della carta d'identità del legale rappresentante

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data ____/____/____

Firma _____

Allegato D**SPECIFICHE SULLA FIGURA DEL COORDINATORE PEDAGOGICO**

Cognome e nome	
Titolo di studio	
Esperienza in mesi*	
Tipologia di rapporto di lavoro	
Durata del rapporto di lavoro	
Ore settimanali di lavoro	

* indicare soltanto le esperienze prestate in servizi educativi per la prima infanzia

NOTA BENE: allegare curriculum vitae

Data ____/____/____

Firma del Legale Rappresentante

Allegato E**CONTO CONSUNTIVO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE A QUELLO DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO**

DATI RIFERITI ALL'ANNO: _____

Nido d'infanzia _____ sito nel Comune di _____ in
via/piazza _____, n. ____, c.a.p. _____**A) COSTI PER PERSONALE**

Responsabile della gestione	€ _____,_____
Coordinatore pedagogico	€ _____,_____
Educatori	€ _____,_____
Cuoco	€ _____,_____
Personale ausiliario	€ _____,_____
Altro (specificare) _____	€ _____,_____
Totale	€ _____,_____

B) ALTRI COSTI DI GESTIONE

costi per servizi in appalto (specificare) _____	€ _____,_____
costi per locazione	€ _____,_____
costi per utenze	€ _____,_____
costi per manutenzione	€ _____,_____
costi per materiali didattici e di consumo	€ _____,_____
costi per formazione	€ _____,_____
altri costi (specificare) _____	€ _____,_____
Totale	€ _____,_____

TOTALE COSTI

€ _____,_____

C) ENTRATE

Rette famiglie	€ _____,_____
Altre fonti	€ _____,_____
Totale	€ _____,_____

BILANCIO DEL SERVIZIO

Costi complessivi (A+B)	€ _____,_____
Entrate complessive (C)	€ _____,_____
Utile/disavanzo (A+B-C)	€ _____,_____

NOTA BENE: allegare prospetto delle rette applicate

Data ____/____/_____

Firma del Legale Rappresentante

Allegato F**INDICAZIONI SULLA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO ORGANIZZATIVO, GESTIONALE E EDUCATIVO****1) Progetto organizzativo**

Per progetto organizzativo si intende un documento comprensivo almeno delle seguenti parti:

- Progetto degli ambienti e degli spazi, nella forma di planimetria quotata in scala non superiore a 1:100, con descrizione degli ambiti funzionali (sezioni con relativi servizi, laboratori, spazi di relazione e connessione e spazi di uso comune, spazi per gli adulti e servizi generali, spazi esterni), della destinazione di uso dei diversi spazi anche attraverso la rappresentazione sulla pianta degli arredi.
- Piano organizzativo del servizio relativamente a calendario, giorni e orario di apertura, eventuali possibili forme diversificate di iscrizione e frequenza.
- Piano di organizzazione relativo a sezioni (con specificazione del numero dei bambini e della gamma delle età accolte in mesi), turni del personale educativo e ausiliario, svolgimento tipo della giornata.

2) Progetto gestionale

Per progetto gestionale si intende un documento comprensivo almeno delle seguenti parti:

- Piano della gestione corrente (*utilizzare come fac-simile il modello proposto per il conto consuntivo, all. E*)
- Regole di accesso e sistema tariffario

3) Progetto educativo

Per progetto educativo si intende un documento comprensivo almeno delle seguenti parti:

- Contestualizzazione
- Finalità e obiettivi educativi
- Modalità di ambientamento
- Articolazione pedagogica della giornata
- Organizzazione degli spazi e degli arredi
- Programmazione delle attività
- Attività e strumenti di osservazione, documentazione, monitoraggio e verifica
- Strumenti per la valutazione della qualità del servizio
- Organizzazione del lavoro non-frontale - educativo e non
- Partecipazione delle famiglie
- Relazioni con la rete locale dei servizi
- Continuità educativa

I suddetti progetti devono essere datati e firmati dal responsabile del servizio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

06.03.2015 **N. 231**

Progetto finanziato ai sensi del D.M. 75/2010 e L.R. 33/2002. Riapertura termini bando "Agevol. per aggregazioni tra aziende appartenenti a distretti produttivi e filiere del settore nautica".


LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande a valere sul bando "Agevolazioni a favore di aggregazioni tra aziende appartenenti a distretti produttivi con attività complementari e integrate a filiera al fine di sostenere il rilancio produttivo del settore della nautica" - allegato al presente provvedimento - introducendo le opportune revisioni necessarie sia per adeguare le disposizioni alla disciplina comunitaria sia per garantire il rispetto dei termini per il completamento del progetto prescritti dal DM del 26.06.2012;
2. di destinare al suddetto bando la somma residuale pari a 578.137,89 euro (euro cinquecentosettantottomilacentotrentasette,89);
3. di rendere noto il contenuto del presente atto, mediante:
 - pubblicazione di informativa sul sito internet della Regione Liguria;
 - pubblicazione, per estratto, della seguente deliberazione e del relativo allegato sul BURL.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

SETTORE COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Decreto Ministeriale 7 maggio 2010

Legge Regionale 33/2002 e ss.mm.ii.

**Agevolazioni a favore di aggregazioni tra aziende appartenenti a distretti produttivi
con attività complementari e integrate a filiera al fine di sostenere il rilancio produttivo
del settore della nautica**

BANDO ATTUATIVO

1. Riferimenti normativi

- Legge regionale 13 agosto 2002, n. 33 e ss.mm.ii. “Interventi da realizzarsi nell’ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali, delle filiere produttive, dei meta distretti, delle reti e delle aggregazioni d’impresa”;
- Il Decreto ministeriale del 7 maggio 2010 pubblicato sulla G.U. del 28 luglio 2010 n. 174 “Riparto delle risorse per l’annualità 2008, da assegnare a favore dei distretti produttivi, ai sensi dell’articolo 1, comma 890, della legge finanziaria 2007”;
- Deliberazione regionale n. 1229 del 26.10.10 “Approvazione progetto a favore dei distretti industriali – D.M. 7 maggio 2010 Riparto delle risorse per l’annualità 2007, da assegnare a favore dei distretti produttivi, ai sensi dell’articolo 1, comma 890, della legge finanziaria 2007”;
- Il Decreto ministeriale del 21 dicembre 2010 di approvazione e ammissione al cofinanziamento il progetto a favore dei distretti produttivi presentato dalla Regione Liguria ai sensi del Decreto Ministeriale 7 maggio 2010;
- Deliberazione regionale n. 1388 del 18.11.2011 “Approvazione bando attuativo per agevolazioni a favore delle imprese dei distretti industriali, delle filiere produttive, delle reti e delle aggregazioni d’impresa per interventi mirati al risparmio ed efficienza energetica e all’utilizzo di energia rinnovabile”;
- Deliberazione regionale n. 1012 del 3.8.2012 “Approvazione riapertura dei termini del bando attuativo per agevolazioni a favore delle imprese dei distretti industriali, delle filiere produttive, delle reti e delle aggregazioni d’impresa per interventi mirati al risparmio ed efficienza energetica e all’utilizzo di energia rinnovabile con modifiche”;
- Deliberazione regionale n. 98 del 12.02.2013 con la quale è stata approvata la proroga dei termini di scadenza del bando di cui sopra;
- Deliberazione regionale n. 156 del 14/02/2014 con cui è stato approvato il bando “Agevolazioni a favore di aggregazioni tra aziende appartenenti a distretti produttivi con attività complementari e integrate a filiera al fine di sostenere il rilancio produttivo del settore della nautica”;
- Il Decreto interministeriale (MISE –MEF) del 26.6.2012 di modifica del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 dicembre 2007 e del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 maggio 2010 con il quale è stato prorogato il termine entro il quale devono essere completati i progetti finanziati, ossia fino al 31.12.2015;
- Legge del 09.01.1991 n. 10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” e successive modifiche;

- Legge Regionale 21 giugno 1999 n. 18 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia;
- Legge regionale del 29 maggio 2007 n. 22 “Norme in materia di Energia” e ss.mm.ii.;
- Piano energetico regionale approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 02/12/2003 n. 43;
- Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli art. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” pubblicato sulla GUUE L 352 del 24.12.2013;
- Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 “Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”;
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005, di “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”;
- L.R. 25 novembre 2009, n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17.05.2011;
- L.R. 7 febbraio 2012 n. 1 “Norme per sostenere lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese liguri”;
- Decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, nonché ai sensi D.L. 31.05.2010 n. 78, art. 42, convertito dalla legge 30.07.2010 n. 122 e dalle leggi 134/2012 (art. 45)e 221/2012 (art. 36);
- L.R. 13 agosto 2007, n. 30 art.14 “Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro”;
- Legge n. 99 del 9 agosto 2013, legge di conversione con modifiche del D.L. n. 76/2013, modifica dell’art. 30 del D.lgs 276/2003 (cd. riforma Biagi) (Distacco di personale tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa);
- Deliberazione regionale n. 1543 del 6.12.2013 “Rimodulazione del progetto a favore dei distretti industriali – D.M. 7 maggio 2010 - Riparto delle risorse per l’annualità 2008, da assegnare a favore dei distretti produttivi, ai sensi dell’articolo 1, comma 890, della legge finanziaria 2007”.

2. Obiettivi

L’obiettivo principale è quello di incentivare forme di aggregazione tra aziende appartenenti a distretti diversi, con attività complementari e integrate a filiera al fine di sostenere il rilancio produttivo del settore della nautica, sviluppando anche il modello di “rete di impresa” attraverso “il contratto di rete”.

3. Disponibilità finanziarie

Al bando sono destinate risorse finanziarie pari a € 578.137,89 corrispondenti alla dotazione finanziaria residua del fondo.

4. Soggetti beneficiari

I soggetti che possono presentare domanda di agevolazione devono avere la caratteristica di piccola e media dimensione ai sensi Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005, di “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese” e sono:

- a) **Consorzio di imprese;**
- b) **Società consortile;**
- c) Raggruppamento di PMI regolarmente costituiti a norma di legge o ancora da costituire, con forma giuridica di “**contratto di rete**” che preveda l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e l’individuazione di un organo comune (rete con soggettività giuridica), ai sensi del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 , modificata ed integrata con la L. 23 luglio 2009 n. 99 e dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122 e dalle leggi 134/2012 (art. 45) e 221/2012 (art. 36).
- d) **Raggruppamento Temporaneo di Imprese** (R.T.I.) regolarmente costituito a norma di Legge o ancora da costituire.
- e) **Gruppi cooperativi paritetici** ai sensi dell’articolo 2545 septies del codice civile – già costituiti al momento della presentazione della domanda.

Tali soggetti devono essere composti da almeno 3 imprese.

La maggioranza delle singole imprese costituenti i soggetti richiedenti devono avere sede operativa nel territorio ligure.

La compagine dei soggetti richiedenti può prevedere la partecipazione di altri soggetti non aventi sede nel territorio ligure, purché detti soggetti non partecipino al costo del progetto in misura complessivamente superiore a quella sostenuta dalle imprese del raggruppamento operanti sul territorio ligure e purché non snaturino la caratteristica di PMI del soggetto richiedente. Ai fini di tale calcolo si considereranno le spese ritenute ammissibili ai sensi del presente bando. I soggetti non aventi sede nel territorio ligure non potranno essere beneficiari dell’agevolazione e le spese eventualmente sostenute dagli stessi non costituiscono investimento ammissibile.

I soggetti richiedenti devono essere costituiti alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dei raggruppamenti di cui alla lettera c) e d) che potranno perfezionare la costituzione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del

provvedimento di concessione del contributo, pena la revoca del contributo stesso e trasmettere il relativo atto costitutivo a F.I.L.S.E. S.p.A.. In questo caso al momento della presentazione della proposta progettuale deve essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante di ogni impresa partner, di impegno alla costituzione del raggruppamento e l'individuazione del capofila.

Le imprese componenti i soggetti richiedenti alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:

- essere regolarmente costituite;
- essere iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente e attive;
- essere indipendenti tra loro (per il requisito di indipendenza si fa riferimento al del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005;
- non essere sottoposte a procedure concorsuali o in stato di liquidazione;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovandosi in corso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria o altre procedure concorsuali in corso alla data di presentazione della domanda;
- essere in regola rispetto alle normative in materia ambientale;
- essere in regola rispetto alla normativa in materia di lavoro, per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti e rispettati per tutta la durata del progetto e almeno fino alla data di richiesta di erogazione del saldo.

In tutti i casi, la mancanza o il mancato rispetto di uno o più dei citati requisiti, condizioni e prescrizioni comporta l'esclusione totale o parziale del progetto (o la decadenza totale o parziale dell'agevolazione qualora l'irregolarità intervenga dopo la concessione della stessa.

5. Settori di attività

Le agevolazioni possono essere concesse alle aggregazioni di cui al precedente punto 4 che sviluppino le iniziative ammissibili di cui al successivo punto 7 finalizzate a sostenere il rilancio produttivo del settore della nautica e le cui imprese appartengano a settori di attività di distretto individuati dal D.C.R. n. 35 del 30.09.2003 ed attività complementari.

Almeno un'impresa appartenente all'aggregazione deve svolgere un'attività relativa al settore distrettuale della nautica (DM) come individuata dal D.C.R. n. 35 del 30.09.2003.

Sono esclusi dai benefici del presente bando:

- i settori della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 del Trattato, in applicazione dei divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie;
- aiuti ad attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, vale a dire aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione.

6. Localizzazione

Gli investimenti devono interessare unità operative ubicate nel territorio della Regione Liguria.

Nel caso di raggruppamenti di cui al punto 4 lettera d), l'impresa capofila deve avere un'unità operativa ubicata sul territorio della Regione Liguria.

Le unità operative delle altre imprese facenti parte dell'aggregazione possono avere sede diversa dell'impresa capofila.

I soggetti richiedenti devono dichiarare la disponibilità delle aree e/o immobili oggetto di intervento e ubicate nel territorio della Regione Liguria, come indicato al punto 5 della domanda.

7. Iniziative ammissibili

Sono considerati ammissibili al finanziamento gli investimenti che abbiano almeno uno dei seguenti obiettivi specifici:

1. miglioramento e ammodernamento delle infrastrutture relative agli spazi e impianti nautici;
2. innovazione nella messa a punto di nuovi prodotti, processi o servizi attraverso l'utilizzo di materiali ecosostenibili o l'implementazione di sistemi per la riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti ;
3. potenziamento del rimessaggio e manutenzione (Refit & Repair) del parco natanti esistenti;
4. creazione di sistemi informatici e informativi per la promozione dei servizi messi a disposizione con attività di marketing e comunicazione sia nei mercati nazionali che esteri;
5. supporto per investimenti in risparmio ed efficienza energetica e produzione di energia da fonti rinnovabili.

Gli investimenti devono essere realizzati e rendicontati entro il 30.09.2015.

In particolare le misure agevolative potranno:

- attivare e consolidare forme di aggregazioni e contratti di rete fra imprese operanti nel settore della nautica anche appartenenti a distretti diversi, ma integrati in tale filiera settoriale, attraverso l'integrazione dei reciproci prodotti/servizi, allo scopo di migliorare la competitività del sistema mediante un'offerta completa e integrale dei servizi.
- integrare l'offerta produttiva del settore all'offerta territoriale e culturale regionale, attraverso azioni legate ai temi della valorizzazione del territorio e della sua identità culturale, quali elementi che si identifichino nelle produzioni nautiche regionali che tengano ad esempio conto dell'ecosostenibilità dei materiali, delle riduzioni dei consumi e delle emissioni inquinanti, dei nuovi materiali, nonché assegnando una maggiore valorizzazione e rilevanza del comparto Refit & Repair del parco natanti esistente.
- attivare delle specifiche attività di promozione e comunicazione con azioni di marketing rivolte a clienti nazionali ed esteri dei servizi offerti.

8. Spese ammissibili

L'ammontare degli investimenti ammissibili non può essere inferiore a € 100.000,00 al netto dell'IVA.

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di spesa:

- a) spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo, sicurezza cantieri (intesi come costi delle prestazioni professionali) e certificazione, qualora necessaria, in misura non superiore al 10% dell'investimento ammissibile;
- b) spese per l'esecuzione della eventuale diagnosi energetica in misura non superiore al 3% dell'investimento ammissibile relativo alla voce e);
- c) costruzione o ristrutturazione di fabbricati, opere murarie, opere edili e assimilate;
- d) acquisto di macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, con esclusione dei mezzi targati per il trasporto di merci e/o di persone; realizzazione di reti telematiche, banche dati comuni, costituzione siti internet e/o portali;
- e) fornitura, installazione e messa in opera dei materiali, componenti e macchinari necessari alla realizzazione di interventi per il risparmio ed efficienza energetici/ produzione di energia da fonti rinnovabili;
- f) reti telematiche, programmi informatici commisurati alle esigenze produttive gestionali dell'impresa e al controllo e programmazione del processo produttivo;
- g) sistemi informatici e informativi per la promozione e la commercializzazione sui mercati nazionali ed esteri;
- h) brevetti relativi a nuove tecnologie di prodotto o di processo;

- i) studi e consulenze, strumenti, attrezzature per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica.

Sono ammissibili le spese riferite a iniziative avviate successivamente alla data del 01/01/2013.

Sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni e servizi agevolabili sia almeno pari a 516,46 Euro.

Relativamente ai consorzi ed alle società consortili, sono ammissibili esclusivamente le spese agli stessi fatturate e da questi sostenute. Non sono, pertanto, ammissibili le spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate e successivamente rifatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole imprese. Nel caso dei raggruppamenti, i titoli di spesa dovranno essere intestati alle singole imprese che ne sosterranno il costo.

Le spese relative all'acquisto di beni e servizi in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in Euro pari all'imponibile ai fini IVA da determinarsi applicando il tasso ufficiale di cambio pubblicato sulla G.U. ai sensi dell'art 110 c. 9 del TUIR ed applicato nella data di emissione del documento di spesa.

Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario.

Le modalità di pagamento ammissibili per le suddette spese sono limitate a bonifico, Ri.Ba., carta di credito aziendale, assegno circolare o assegno di conto corrente bancario disposti da uno o più conti correnti bancari o postali intestati all'impresa beneficiaria, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa.

Il C.U.P. (Codice Unico di Progetto) verrà comunicato nel provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Non sono ammissibili, in particolare, le spese non puntualmente sopra citate ed in particolare:

- le spese che abbiano già fruito di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitaria;
- le spese per adeguamento obbligatorio alla normativa vigente;
- le spese per prestazioni effettuate con personale dell'impresa richiedente inclusi il titolare, i soci, gli amministratori e coloro che comunque ricoprono cariche sociali;

- le spese fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto;
- le spese per consulenze continuative e periodiche, relative agli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali, la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità;
- le spese per servizi richiesti da imprese che abbiano al proprio interno le professionalità e le competenze tecniche utili alla realizzazione dell'intervento e/o per le quali il servizio medesimo costituisce il prodotto tipico dell'attività aziendale;
- le spese relative al trasferimento a vario titolo della disponibilità di beni tra coniugi, parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale;
- le spese relative ad acquisto di beni a fini dimostrativi;
- le spese per investimenti realizzati mediante commesse interne, sia tra i consorziati sia tra i partecipanti al raggruppamento, oggetto di auto fatturazione e più in generale attraverso il ricorso a personale proprio.

9. Intensità e forma dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa, **in regime "de minimis**, ai sensi del Regolamento UE n. 1407 della Commissione del 18.2.2013 relativo all'applicazione degli artt. 107-108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "De Minimis" pubblicato sulla GUUE L. 352 del 24.12.2013" nella misura massima del 80% del costo ammissibile, nel limite massimo di 200.000,00 euro ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili, secondo le misure di seguito indicate:

A) un contributo a fondo perduto nella misura del 50% dell'agevolazione concessa ai sensi del presente bando;

B) finanziamento a tasso agevolato dello 0,50% nella misura del 50% dell'agevolazione concessa ai sensi del presente bando. La durata del finanziamento è fissata in otto anni per gli investimenti relativi a immobili, impianti, macchinari ed attrezzature e di cinque anni per gli investimenti relativi alla sola dotazione di impianti, macchinari ed attrezzature, con rate costanti, ai quali potrà essere sommato un periodo di preammortamento nel limite temporale massimo concesso per il completamento dell'intervento.

Le agevolazioni non sono cumulabili con altri aiuti di stato o con altre agevolazioni pubbliche eccetto per gli incentivi in conto energia (es. certificato bianco, certificato verde, tariffa omnicomprensiva, conto energia per impianti fotovoltaici) fermo restando i limiti previsti dalla normativa vigente.

10. Presentazione delle proposte

Le domande di ammissione all'agevolazione previste dal presente Bando devono essere redatte esclusivamente online accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet www.filse.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate digitalmente dal legale rappresentante e inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'irricevibilità della domanda stessa, a decorrere dal giorno 25/03/2015 al giorno 31/03/2015.

Si precisa che le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30.

La procedura informatica e i modelli menzionati nel presente Bando saranno a disposizione sul sito www.filse.it a partire dal giorno 10/03/2015.

Le domande di ammissione all'agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.

Il sistema non consentirà l'invio di istanze non sottoscritte con firma digitale e/o non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori dei termini.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.

Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra i Raggruppamenti e F.I.L.S.E. avverranno tramite il sistema "Bandi on line" e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare attiva al momento della presentazione della domanda.

11. Documentazione obbligatoria

La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata nelle seguenti schermate:

- A. anagrafica dell'aggregazione delle imprese;
- B. presentazione del soggetto richiedente (consorzio, società consortile, raggruppamento temporaneo, contratto di rete, gruppo cooperativo paritetico);
- C. relazione tecnico – economico - finanziaria dell'intervento proposto e relative spese di cui al precedente punto 8, con livello minimo di disaggregazione tali da consentire l'individuazione univoca delle voci di costo.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico completi e leggibili in tutti i loro contenuti ed in formato PDF:

- a) copia della diagnosi energetica redatta da tecnico abilitato in conformità con quanto indicato al precedente punto 7 e al relativo **modello A** per interventi per il risparmio ed efficienza energetici/ produzione di energia da fonti rinnovabili;
- b) copia del progetto preliminare o definitivo dell'intervento energetico firmato da professionista abilitato per interventi per il risparmio ed efficienza energetici/ produzione di energia da fonti rinnovabili;
- c) in caso di realizzazione di opere edili, computo metrico estimativo firmato da professionista abilitato e/o preventivi sottoscritti dall'azienda offerente a costi elementari desunti dai prezzi più recenti della Camera di commercio o da altri prezzi di uso comune, con precisazione delle categorie di opere previste e delle relative quantità, e l'indicazione di tutte le autorizzazioni e dei titoli abilitativi edilizi eventualmente necessari, con la relativa tempistica di ottenimento;
- d) documentazione di spesa/preventivi, ordini relativi a forniture di beni e servizi con allegata disaggregazione delle voci di spesa;
- e) in caso di acquisto di sistemi ed attrezzature usati:
 - certificato (perizia asseverata) emesso da un tecnico iscritto ad Ordine o Albo professionale, attestante che: 1) il prezzo dei sistemi o delle attrezzature usati non è superiore al valore di mercato ed è inferiore al costo dei sistemi o attrezzature simili nuovi; 2) le caratteristiche tecniche dei sistemi e delle attrezzature usati sono adeguate alle esigenze e sono conformi alle pertinenti norme e standard;
 - dichiarazione del venditore attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;
- f) documentazione attestante metodologie/percorsi volti a valorizzare le pratiche socialmente responsabili avviati e/o conclusi secondo l'art.14 L.30/2007.

Le imprese devono fornire i dati necessari per l'acquisizione d'ufficio, in sede di concessione dell'agevolazione, del documento unico di regolarità contributiva (DURC); Nel caso in cui, a seguito dell'acquisizione del DURC, questo risulti irregolare, FI.L.S.E. procede, con le modalità previste dalla l.r. 56/2009, al rigetto della domanda di agevolazione.

Nel caso di raggruppamenti di cui al punto 4 lettera d) del presente bando:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i requisiti soggettivi di ammissibilità in capo a ciascuna co-proponente ed all'impegno delle risorse finanziarie necessarie per la copertura dei costi del progetto, al netto delle agevolazioni richieste firmata dal relativo legale rappresentante **(allegato 1)**

- atto pubblico o scrittura privata autenticata relativa alla costituzione del raggruppamento contenente gli elementi indicati nel **modello B** oppure atto di impegno a costituirsi e a trasmettere tempestivamente la relativa documentazione, redatto in conformità al **modello C**.

12. Istruttoria e criteri di valutazione

L'istruttoria delle domande viene effettuata dalla F.I.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa a sportello. L'ordine cronologico viene determinato dalla data di invio delle domande, e nel caso di più domande inviate nella stessa data si procederà, per l'inserimento nell'elenco cronologico, al sorteggio effettuato da un notaio, qualora lo stanziamento del fondo non sia sufficiente a coprire le richieste pervenute.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011.

Il primo atto del procedimento è costituito dalla comunicazione dell'avvio dello stesso che il responsabile del procedimento trasmetterà al richiedente entro il decimo giorno successivo al ricevimento della domanda da parte di F.I.L.S.E.

Si precisa che non saranno ammesse regolarizzazioni della domanda o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria.

Superata la verifica formale, F.I.L.S.E. si riserva la facoltà di chiedere eventuali precisazioni sul merito dell'investimento presentato. Nel caso in cui, in corso dell'istruttoria, si renda necessario acquisire le precisazioni di cui sopra, il responsabile del procedimento provvederà alla specifica richiesta assegnando un termine perentorio di 15 giorni, trascorso il quale il progetto verrà valutato sulla base della documentazione agli atti. Il responsabile del procedimento potrà inoltre convocare per audizioni i proponenti sia in fase valutazione formale sia in fase di valutazione di merito.

L'attività istruttoria si concluderà entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni.

In caso di esito negativo dell'istruttoria F.I.L.S.E., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Si precisa che tale facoltà non riapre i termini previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda e della documentazione integrativa eventualmente richiesta durante l'istruttoria secondo le modalità sopra

previste, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Per le domande valutate positivamente, nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili del progetto.

FI.L.S.E. S.p.A., al fine di concedere e/o erogare alle imprese agevolazioni il cui valore sia superiore a Euro 150.000,00, richiederà documentazione specifica per poter presentare richiesta di informazione antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 218/2012, alla Prefettura competente.

Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Le domande saranno selezionate in due fasi, al fine di valutare:

- l'ammissibilità formale della domanda;
- il merito del progetto proposto ad agevolazione.

Prima Fase: valutazione di ammissibilità formale

I criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità formale della domanda corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria. Pertanto, l'assenza di uno dei requisiti richiesti comporta la conclusione del procedimento e l'inammissibilità della domanda.

In tale fase l'istruttoria sarà tesa a verificare:

1. il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda e completezza della documentazione allegata;
2. i requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale beneficiario;
3. la tipologia e la localizzazione dell'intervento coerenti con le prescrizioni del bando.

Seconda Fase: Valutazione del merito del progetto

Le domande ritenute formalmente ammissibili, sono sottoposte alla successiva valutazione di merito.

Nella fase di valutazione del merito del progetto proposto ad agevolazione, il giudizio comporta l'attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri di seguito individuati, che determina l'ammissione/non ammissione ad agevolazione.

Saranno ritenute ammissibili ad agevolazione le domande il cui esame di merito in ordine ai sotto riportati criteri abbiano raggiunto un punteggio minimo pari a 6.

N.	Criterio	Elementi di valutazione	Punteggio max
1	Imprese associate superiore a tre	Fino a 5 Superiore a 5	1 2
2	Composizione del raggruppamento in termini di caratteristiche di PMI	Medie imprese Piccole imprese Micro imprese	1 2 3
3	Qualità e innovazione del progetto	Sviluppo del settore della nautica Prospettive di mercato in termini di miglioramento dei processi di produzione Realizzazione di nuovi prodotti/servizi	Per ogni voce 1 punto
4	Efficacia dell'integrazione dell'offerta produttiva del settore della nautica all'offerta territoriale e culturale regionale	Coerenza con le prospettive e strategie di sviluppo della Regione Liguria nel settore della nautica Collaborazione con enti locali Collaborazione con associazioni Sviluppo del territorio	Per ogni voce 1 punto
5	Coerenza del progetto rispetto agli obiettivi previsti dai Piani regionali di sviluppo	Coerenza ad 1 piano settoriale Coerenza a 2 piani settoriali Coerenza ad oltre 2 piani settoriali	1 2 3
6	Risparmio ed efficienza energetica e produzione di energia da fonti rinnovabili	Interventi innovativi in campo ambientale Interventi innovativi in campo energetico	Per ogni voce 1 punto
7	Economicità dell'intervento (rapporto costo/benefici ad un anno dalle fine investimento)	Aumento ricavi da 1 a 5 % Aumento ricavi oltre il 5%	1 2
8	Progetti tra imprese appartenenti alle diverse aree distrettuali di specializzazione produttiva ¹ , integrati per filiera al fine di sostenere il rilancio produttivo	1 punto per ogni area distrettuale coinvolta	Min. 1 Max. 10
9	Progetti tra distretti appartenenti a regioni diverse anche al fine di rafforzarne la presenza sui mercati internazionali	1 punto per ogni regione coinvolta (oltre alla regione Liguria)	Min. 0 Max. 19
10	Raggruppamenti di imprese costituiti con forma giuridica di "contratto di rete" ai sensi del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, modificata ed integrata con la L. 23 luglio 2009 n. 99 e dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122. e dalle leggi 134/2012 (art. 45) e 221/2012 (art. 36).	2 punti se il contratto è efficace al momento della presentazione della domanda; 1 punto nel caso di impegno al momento della presentazione della domanda a costituire il contratto di rete per la realizzazione del progetto	
11	Possesso di sistemi di certificazione di qualità, di prodotto, di processo, ambientale, di sicurezza ed etica delle imprese partecipanti al raggruppamento o del consorzio	Nessuna certificazione Possesso di certificazione	0 1
12	Metodologie/percorsi volti a valorizzare le pratiche socialmente responsabili avviati e/o conclusi secondo l'art.14 L.30/2007	Nessuna metodologia/percorso Avviata/conclusa metodologia/percorso	0 1

¹ le imprese che operano nei distretti produttivi della regione e specificatamente nelle seguenti aree distrettuale di specializzazione produttiva:

- area distrettuale di specializzazione produttiva alimentare, delle bevande e del tabacco
- area distrettuale di specializzazione produttiva fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
- area distrettuale di specializzazione produttiva fabbricazione di mezzi di trasporto
- area distrettuale di specializzazione produttiva fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche ed ottiche
- area distrettuale di specializzazione produttiva di macchine ed apparecchi meccanici
- area distrettuale di specializzazione produttiva di produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo
- area distrettuale di specializzazione produttiva di articoli in gomma e materie plastiche
- area distrettuale di specializzazione produttiva di taglio, modellatura, finitura della pietra

13. Comitato Tecnico di Valutazione

Per la valutazione relativa ai progetti, la F.I.L.S.E. si avvale di un Comitato Tecnico costituito da 3 esperti qualificati in materia, di cui 2 individuati dalla Regione, di cui uno con funzioni di Presidente del Comitato, e 1 individuato dalla stessa F.I.L.S.E..

14. Erogazione dell'agevolazione

I. Modalità di erogazione

Erogazione in più quote:

- ✓ uno o più acconti dell'agevolazione complessiva fino al limite dell'80% (in quota parte contributo e finanziamento), in funzione dello stato d'avanzamento della spesa (pari al 20% per ciascun SAL), in misura percentuale dell'agevolazione concessa, previa presentazione della documentazione di spesa relativa,

in alternativa

- ✓ una quota del 40% dell'agevolazione complessiva (in quota parte contributo e finanziamento) quale anticipo, previa presentazione di una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il **modello D** per un importo pari all'anticipo stesso, che sarà svincolata alla rendicontazione dello stato finale dell'investimento. Successivamente potranno essere erogate ulteriori quote fino al limite dell'80% dell'agevolazione concessa in funzione di presentazione di stati d'avanzamento della spesa di almeno il 20% ciascuno.

Erogazione a saldo:

L'erogazione finale dell'agevolazione avverrà in funzione dell'investimento complessivo rendicontato. La rendicontazione finale di spesa dovrà essere presentata entro e non oltre il 30.09.2015.

Sulla base di tale documentazione la F.I.L.S.E. S.p.A. elabora il piano definitivo di rimborso del finanziamento e lo comunica all'impresa beneficiaria.

II. Condizioni per l'erogazione

Ai fini della stipula del contratto di finanziamento, l'impresa dovrà concedere idonee garanzie, che saranno valutate da F.I.L.S.E. a suo insindacabile giudizio, personali e/o reali e/o fidejussioni bancarie e/o polizze assicurative e/o garanzie rilasciate da soggetti iscritti all'elenco speciale ai sensi dell'ex art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i., finalizzate alla restituzione del finanziamento.

Nel caso di garanzie reali su beni immobili, l'iscrizione dell'ipoteca volontaria in favore di F.I.L.S.E., dovrà avvenire a cura e spese dell'impresa presso la competente Agenzia del Territorio.

In relazione al finanziamento e successiva concessione di ipoteca a garanzia, si fa riferimento a quanto disposto dagli artt. 19 e 20 del D.P.R. 601/1973.

La richiesta di erogazione di uno o più acconti è da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata nelle seguenti schermate:

A. dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni attestante data e modalità di pagamento dei titoli di spesa allegati alla richiesta di erogazione e che gli stessi:

- sono conformi ai documenti originali;
- sono fiscalmente regolari e si riferiscono, per l'importo dichiarato, unicamente a spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa agevolata;
- sono stati integralmente e regolarmente pagati tramite uno dei conti correnti di cui al precedente punto 8 del bando, e che sugli stessi non sono stati praticati sconti e abbuoni, né emesse note di credito, al di fuori di quelli già evidenziati;
- non ricadono nei casi di inammissibilità di cui al punto 8 del bando;

B. relazione sullo stato di realizzazione del progetto, che evidenzi i fattori che ne hanno favorito o ostacolato l'attuazione e che illustri i risultati previsti per lo sviluppo dell'economia del raggruppamento, ad integrazione, conferma ed approfondimento di quanto illustrato nel piano di fattibilità in sede di presentazione della domanda;

e corredata dai seguenti documenti in formato PDF, completi e leggibili in ogni loro parte, allegati anch'essi in formato elettronico:

- A. copia dei titoli di spesa;
- B. copia dei titoli autorizzativi necessari per l'esecuzione dell'intervento.

Per l'erogazione del saldo, oltre a quanto già sopra elencato, è necessario allegare in formato PDF:

- relazione tecnico illustrativa sul programma di investimento, sui risultati ottenuti e sui costi sostenuti a firma di un tecnico abilitato.

Nel caso in cui in sede di saldo, l'importo rendicontato sia inferiore o risulti ammissibile per un importo inferiore, a quello concesso in sede di decisione, FI.L.S.E. provvederà a ridurre l'importo concesso mediante apposito atto di disimpegno per quanto non rendicontato o non ritenuto ammissibile; pertanto, l'erogazione del saldo avverrà limitatamente all'importo rendicontato e ritenuto ammissibile al netto dell'anticipo già erogato con corrispondente riduzione del finanziamento sottoscritto.

Nel caso in cui l'impresa non richieda l'erogazione dell'anticipo, è sua facoltà richiedere l'acconto ovvero l'erogazione del 100% dell'agevolazione concessa a titolo di saldo con le modalità sopraesposte, previo rilascio di idonee garanzie, così come sopra indicato.

Il sistema non consentirà l'invio di richieste di erogazione non sottoscritte con firma digitale e/o non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori dei termini.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese/contratto di rete la richiesta di erogazione del contributo deve essere presentata dalla capofila, in nome e per conto di tutte le imprese partecipanti, allegando la documentazione di spesa di tutte le co-proponenti.

Il contributo sarà erogato alla capofila del RTI/capo progetto del contratto di rete, che dovrà successivamente trasferire alle co-proponenti la relativa quota spettante sulla base della spesa sostenuta e rendicontata dagli stessi.

Prima dell'erogazione a saldo dell'agevolazione verrà effettuata dall'esperto in materia la verifica del progetto realizzato. La verifica finale dovrà valutare sia la conformità del progetto realizzato con quello ammesso all'intervento, sia la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti in relazione a quelli inizialmente previsti nel progetto ammesso alle agevolazioni, nonché il rispetto degli impegni assunti in relazione agli elementi utilizzati ai fini dell'assegnazione del punteggio necessario all'ammissibilità della domanda.

15. Obblighi del beneficiario

E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari dell'agevolazione di:

- a) eseguire l'investimento e produrre la rendicontazione finale di spesa entro e non oltre il 30.09.2015;
- b) eseguire l'iniziativa in conformità alle finalità previste, a quanto prescritto nel provvedimento di concessione dell'agevolazione o da successive determinazioni, nonché a eventuali prescrizioni tecniche imposte dalle concessioni, nulla-osta, autorizzazioni, eventuale procedura di V.I.A./screening;
- c) mantenere i requisiti di ammissibilità previsti dal bando fino al momento del completamento dell'investimento e della richiesta di erogazione del saldo dell'agevolazione;
- d) dare comunicazione a F.I.L.S.E. S.p.A. qualora intendano rinunciare all'esecuzione parziale o totale del progetto finanziato;
- e) realizzare una spesa di investimento totale non inferiore al 60% di quella ammessa all'agevolazione, fermo restando che il limite minimo di investimento rendicontato ed ammissibile non potrà essere inferiore ad Euro 100.000,00 ed il conseguimento dell'obiettivo del progetto;
- f) fornire alla Regione e a F.I.L.S.E. S.p.A., qualora richiesti, durante la realizzazione, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i 5 anni successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socioeconomici volti a valutare gli effetti prodotti;

- g) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- h) rispettare le modalità di pagamento delle spese previste al punto 8 del bando;
- i) menzionare, in ogni documento in formato cartaceo o elettronico prodotto nelle attività di divulgazione del progetto, il cofinanziamento con le risorse ministeriale di cui al D.M. 7 MAGGIO 2010 il cofinanziamento con le risorse regionali di cui alla L.r. 13 agosto 2002 n. 33 e ss.mm.ii. art. 4;
- j) di accettare sia durante l'istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione dell'iniziativa, le verifiche tecniche ed i controlli che la F.I.L.S.E., gli Organi statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata.

16. Variazioni dei soggetti e del progetto

Fermo restando che la riduzione delle imprese partecipanti all'aggregazione al di sotto del limite minimo di tre imprese comporta la revoca del contributo al raggruppamento beneficiario dell'agevolazione, nel caso di eventuale recesso, di una o più imprese componenti lo stesso consegue che le restanti sono tenute a svolgere le attività non ancora espletate ed a far fronte ai relativi costi ai fini della completa realizzazione del progetto e a richiedere preventiva autorizzazione a F.I.L.S.E. S.p.A., relativamente alla nuova ripartizione dei costi e delle attività. È fatto obbligo altresì il mantenimento della forma associativa, da parte dei soggetti richiedenti per la durata necessaria a garantire l'attuazione, la gestione del progetto e la restituzione del finanziamento.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario (o suoi componenti) (d'ora in poi denominata impresa A) intenda trasferire l'azienda, un ramo o la gestione degli stessi, tramite contratto di affitto, atto di conferimento, fusione, scorporo, donazione, scissione, cessione, o qualsiasi altro negozio giuridico, la stessa dovrà avvisare tempestivamente F.I.L.S.E. S.p.A. ed avanzare una specifica istanza tesa al mantenimento della validità della domanda di agevolazione o dell'eventuale provvedimento di concessione, in relazione ai requisiti di ammissibilità ed alle spese ammesse ad agevolazione.

Il soggetto che intende subentrare negli obblighi e nei diritti previsti dal bando all'impresa A (d'ora in poi denominata impresa B) deve possedere tutti i requisiti per l'ammissibilità ai benefici del bando e deve assumersi tutti gli obblighi in capo all'impresa A previsti dal bando stesso e dal provvedimento di concessione.

Ai fini di cui sopra l'impresa A, insieme all'istanza sopracitata per il mantenimento della domanda di agevolazione o dell'eventuale provvedimento di concessione dell'agevolazione deve fornire:

- nel caso di affitto d'azienda o di un ramo d'azienda:

1) copia registrata del contratto che evidenzi compiutamente anche le attività produttive e/o servizi

interessati dal trasferimento, gli elementi che assicurino il mantenimento della organicità e funzionalità del programma da agevolare o agevolato e gli interventi oggetto dell'agevolazione interessati dal trasferimento medesimo, nonché l'impegno da parte dell'impresa B al pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione delle agevolazioni di cui al presente bando assumendo al contempo piena responsabilità in ordine al mancato rispetto degli stessi;

2) dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante dell'impresa B con la quale si aggiornano/integrano i dati e le informazioni indicate nell'iniziativa e dalla quale si evincano le motivazioni che stanno alla base della stipula del contratto d'affitto nonché tutte le ulteriori notizie o informazioni utili alla valutazione;

- nel caso di conferimento, cessione, scissione, scorporo, donazione e fusione d'azienda o di un ramo d'azienda :

1) dichiarazione dell'impresa A in relazione all'operazione di cui sopra, con esplicitazione delle attività riferite all'iniziativa;

2) dichiarazione dell'impresa B in relazione all'operazione di cui sopra, con esplicitazione di accettazione delle attività riferite all'iniziativa;

3) copia dell'atto notarile con timbro di registrazione o titolo equipollente, relativo all'operazione straordinaria d'azienda nel quale risulti evidente il trasferimento delle attività relative all'iniziativa agevolata.

Le comunicazioni corredate dalla documentazione richiesta sopra descritta dovranno pervenire a F.I.L.S.E. S.p.A. entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di registrazione dell'atto.

Nel caso in cui tali variazioni intervengano prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, si provvederà ad avviare nuovamente l'iter istruttorio.

Nel caso in cui tali variazioni intervengano successivamente l'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni F.I.L.S.E. S.p.A. espletterà le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse.

Qualora gli interessati omettano di avvertire la F.I.L.S.E. S.p.A. secondo le modalità ed i tempi sopra descritti si procederà con la revoca dei benefici riconosciuti.

In merito al progetto proposto ed ammesso ad agevolazione il soggetto beneficiario potrà presentare eventuali variazioni o modifiche sostanziali nei contenuti degli interventi finanziati, purché non alterino le finalità dello stesso, e vengano adeguatamente giustificate dal punto di vista tecnico, economico e normativo e garantiscano il rispetto dei vincoli sul punteggio minimo previsti dal bando.

Le suddette variazioni potranno intervenire esclusivamente una sola volta e successivamente al ricevimento della delibera di concessione e dovranno essere autorizzate da F.I.L.S.E. S.p.A..

17. Revoche

La revoca totale o parziale dell'agevolazione sarà deliberata dalla FI.L.S.E. S.p.A. nei casi in cui:

1. il soggetto beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
2. il soggetto beneficiario abbia ottenuto per gli stessi servizi/prestazioni/beni, altre agevolazioni previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatta salva la possibilità di cumulo prevista nel presente bando;
3. il soggetto beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
4. il soggetto beneficiario non abbia confermato a consuntivo i dati di progetto per i quali in sede di istruttoria è stato assegnato il relativo punteggio, e risultando così il punteggio complessivo inferiore a quello minimo stabilito per la finanziabilità dell'iniziativa;
5. dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria;
6. l'impresa sia sottoposta a liquidazione o procedure fallimentari, concorsuali, etc., nei cinque anni successivi alla conclusione dell'investimento agevolato;
7. il beneficiario non abbia rispettato gli obblighi di cui alle lettere a, b, c, e, h, del punto 15 del presente bando.

Nel caso in cui il programma non venga ultimato nei limiti temporali previsti dal bando, la FI.L.S.E. S.p.A. effettuerà la revoca parziale dell'agevolazione relativa ai titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'intervento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.

La procedura di revoca comporterà, nei casi in cui il beneficiario abbia ottenuto l'erogazione dell'agevolazione, il recupero dello stesso, gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.

18. Controlli

I competenti Organi statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate.

L'Amministrazione regionale provvede altresì, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. cit., dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 dello stesso D.P.R. in materia di sanzioni penali da applicarsi al soggetto dichiarante.

19. Misure di salvaguardia

Per gli interventi oggetto di concessione del contributo, la Regione non assume responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, della rispondenza degli stessi interventi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi.

Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari dei contributi e, in caso di inadempienze, i contributi relativi agli interventi potranno essere revocati.

20. Informativa ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003

Si informa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**06.03.2015****N. 232****Disposizioni in materia di ISEE. Modifica della DGR 20.02.2015 n. 144.**

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2015 n. 144 con la quale sono state fornite disposizioni in materia di ISEE;

DATO atto in particolare che nella suddetta deliberazione era stato previsto che, nel periodo transitorio, i cittadini esclusi da benefici in ragione del nuovo ISEE possano richiedere ai CAF il calcolo della loro situazione con criteri previgenti al fine di poter accedere ai servizi considerando il dato più favorevole al richiedente;

VISTA la nota pervenuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5/03/2015, la quale evidenzia che, sebbene la suddetta prescrizione sia più favorevole agli interessati, contempla un doppio regime, anche se in via transitoria, non previsto dalla normativa in materia e in particolare dal combinato disposto degli art. 2 comma 1 e art. 14 comma 2 del DPCM n. 159/2013;

RITENUTO opportuno, sebbene la suddetta disposizione sia stata emessa in via transitoria nelle more dell'adeguamento delle disposizioni regionali e in una logica meramente inclusiva a tutela degli utenti, modificare la DGR 144/2015 come segue:

- eliminare dalle premesse la frase "di stabilire che, nei casi di cui al punto precedente, i cittadini esclusi da benefici in ragione del nuovo calcolo ISEE possano richiedere ai CAF il calcolo della loro situazione con i criteri previgenti al fine di poter accedere ai servizi, nel citato periodo transitorio considerando il dato più favorevole al richiedente";
- eliminare dal dispositivo il punto 4

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, Terzo Settore, Cooperazione allo sviluppo, Politiche Giovanili, Pari opportunità, Lorena Rambaudi

DELIBERA

Per le motivazioni specificate in premessa:

1. di modificare la deliberazione Giunta regionale 20 febbraio 2015 n. 144 come segue:
 - eliminare dalle premesse la frase "di stabilire che, nei casi di cui al punto precedente, i cittadini esclusi da benefici in ragione del nuovo calcolo ISEE possano richiedere ai CAF il calcolo della loro situazione con i criteri previgenti al fine di poter accedere ai servizi, nel citato periodo transitorio considerando il dato più favorevole al richiedente";
 - eliminare dal dispositivo il punto 4;
2. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale on line della Regione Liguria e sul sito Web della stessa;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione e pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**06.03.2015****N. 237**

Approvazione schema convenzione tra la Regione Liguria e Confindustria Liguria per l'attuazione dell'intesa del 25 ottobre 2012, relativa ai "Criteri di ripartizione delle risorse, il monitoraggio per la conciliazione dei tempi di vita"

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI

- Il Decreto del Ministro per le Pari Opportunità del 12 maggio 2009, art. 1, lettera a), che destina parte delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, per la realizzazione di “ *un sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro*” e che stabilisce che “ *i criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità attuative nonché il monitoraggio degli interventi realizzati*”, siano definiti mediante specifica intesa ai sensi dell’art. 8 comma 6 della L. 131/2003;
- l’Intesa in sede di Conferenza Unificata, siglata nella seduta del 25 ottobre 2012, tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti Locali ai sensi della sopracitata legge 131/2003;
- la D.G.R. n. 26 in data 18/01/2013 ad oggetto - *Approvazione Programmi attuativi regionali ai sensi dell’Intesa – Conferenza Unificata del 25 ottobre 2012 ad oggetto “Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per il 2012 (Intesa 2)*;
- il Decreto n. 446 del 9/12/2014 del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Bilancio ed Entrate regionali di variazione compensativa al bilancio per euro 394.000,00 complessivi in termini di competenza e di cassa;

DATO ATTO

che in attuazione di quanto previsto dalla citata Intesa, il Gruppo di sorveglianza e monitoraggio del Dipartimento Pari Opportunità ha concluso l’istruttoria di propria competenza, rilevando la congruenza del progetto presentato dalla Regione Liguria:

- Linea c) Azioni in grado di migliorare ed accrescere l’offerta dei servizi/interventi di cura e di altri servizi alla persona, rendendoli maggiormente accessibili, flessibili e modulabili “ *Progetto territoriale di Welfare aziendale*”;
- Linea f) Azioni per promuovere le Pari Opportunità;

TENUTO CONTO

che per procedere alla realizzazione del progetto e per la gestione delle procedure di erogazione dei contributi previsti dall’Intesa - per la parte di finanziamento programmato dalla Regione Liguria con DGR 26/2013 - azione c) , si rende necessario procedere alla sottoscrizione di apposita Convenzione, che disciplina i rapporti tra Regione Liguria e Confindustria Liguria per la realizzazione del programmi attuativo;

DATO ATTO che la somma di € 380.000,00 impegnata con dgr 1693/2014 a favore di Filse s.p.a, che si occuperà della gestione economica del progetto Welfare aziendale territoriale è comprensiva del contributo di € 45.000,00 destinato a Confindustria Liguria, quale partner del progetto;

RITENUTO

pertanto di approvare lo schema della convenzione tra Regione Liguria, Confindustria, **Allegato A**, al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, che disciplina i

rapporti reciproci per la realizzazione dei suddetti programmi attuativi e l'erogazione delle quote di finanziamento, secondo le modalità indicate dall'Intesa stessa,

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali, Terzo Settore, Cooperazione allo Sviluppo, Politiche Giovanili e Pari Opportunità

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che si richiamano integralmente:

1. **di approvare** lo schema di Convenzione tra la Regione Liguria, e Confindustria – **Allegato A**, al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, che disciplina i rapporti reciproci per la realizzazione dell'azione c) prevista dai programmi attuativi e l'erogazione delle quote di finanziamento, secondo le modalità indicate dall'Intesa stessa;
2. **di dare mandato** al Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, per la sottoscrizione della Convenzione, finalizzata alla realizzazione dei programmi attuativi di cui alla D.G.R. 26/2013, ritenuti congruenti alle finalità dell'Intesa, dal Gruppo di sorveglianza e monitoraggio del Dipartimento Pari Opportunità.
3. **di disporre** il presente provvedimento venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, e sul sito regionale www.regione.liguria.it nella sezione relativa alle pari opportunità;

Si avvisa che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

ALLEGATO A**CONVENZIONE TRA LA REGIONE LIGURIA E CONFINDUSTRIA LIGURIA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO TERRITORIALE DI WELFARE AZIENDALE PREVISTE DALL'INTESA DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA'**

L'anno addì del mese di in Genova

TRA

la Regione Liguria (C.F. n.00849050109) (di seguito Regione) nella persona del Direttore Generale del dipartimento Salute e Servizi Sociali , dott. Franco Bonanni domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente atto in Genova, Via Fieschi 15, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____

E

Confindustria Liguria (C.F. n.....), di seguito per brevità denominata semplicemente "Confindustria" nella persona di, domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente atto in....., Via

PREMESSO CHE

- Il Decreto del Ministero dell'Interno Dipartimento pari Opportunità, destina parte delle risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, per la realizzazione di "un sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro" e stabilisce che i criteri di ripartizione delle risorse siano definiti mediante specifica intesa ai sensi della Legge 131/2003;
- L'intesa in sede di Conferenza Unificata, siglata nella seduta del 25 ottobre 2012 tra il Governo, le Regioni, Le Province Autonome e gli Enti Locali, (Intesa 2), ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 131/2003, sul documento recante " Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per il 2012", che destina alle Regioni risorse finalizzate a consolidare, estendere e rafforzare sui territori regionali iniziative volte a promuovere l'equilibrio tra vita familiare e partecipazione delle donne e degli uomini nel mercato del lavoro, favorendo le pari opportunità e contribuendo ad accrescere la produttività delle imprese;
- La legge regionale n. 26 del 1 agosto 2008 "Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere in Regione Liguria";
- La D.G.R. n. 26 del 18/01/2013 " Approvazione Programmi attuativi regionali, ai sensi dell'Intesa Conferenza Unificata del 25 ottobre 2012 ad oggetto " Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per il 2012", trasmessa al Dipartimento Pari Opportunità, che prevede da parte della Regione Liguria, l'individuazione di alcune azioni, in applicazione dell'intesa, tra cui la realizzazione del Progetto " Welfare aziendale territoriale", in collaborazione con F.I.L.S.E. e Confindustria Liguria, con il coinvolgimento delle altre associazioni datoriali di categoria e che intende promuovere l'utilizzo di servizi di conciliazione per le lavoratrici e i lavoratori, su tutto il territorio ligure;

PREMESSO ALTRESI' CHE

1. i soggetti sottoscrittori, in relazione al proprio ruolo istituzionale, svolgono compiti e detengono competenze fra loro complementari in merito all'attuazione del progetto ed in tal senso possono opportunamente coordinarsi;
2. è necessario ed opportuno in tal senso stabilire i ruoli e le attività che i soggetti sottoscrittori possono sinergicamente compiere nell'ambito dell'attuazione del suddetto progetto, come previsto dall'Intesa sopra citata.

**Tutto Cio' Premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE****Articolo 1 – Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione che ha efficacia dalla data di sottoscrizione e fino al termine del progetto.

Articolo 2 - Compiti di Regione Liguria

La Regione provvederà a:

1. Predisporre e definire, insieme a Confindustria Liguria , il Piano di progetto operativo e la programmazione temporale delle conseguenti attività;
2. Predisporre, pubblicizzare ed attivare, il bando regionale contenente le modalità per la concessione di contributi ai dipendenti delle imprese operanti nel territorio ligure, che aderiscono al progetto nonché la relativa modulistica;
3. Mettere a disposizione gli elenchi dei servizi e dei relativi fornitori accreditati/ individuati dalla Regione Liguria necessari ai fini del progetto;
4. Coinvolgere, in collaborazione con Confindustria, le Camere di Commercio, le altre Associazioni datoriali di categoria, le Organizzazioni Sindacali e i Comuni capofila dei Distretti Sociosanitari, allo scopo di condividere e divulgare il progetto.
5. Attivare, in collaborazione con Confindustria e delle altre Parti Sociali e con il contributo di soggetti istituzionali che già operano sulla tematica del Welfare, percorsi informativi e di animazione del Progetto dedicati alle aziende, ai lavoratori, alle parti sociali e agli stakeholders in generale, attraverso seminari /incontri dedicati, supportati da brochure/materiale informativo di presentazione del progetto.
6. Progettare , insieme a Confindustria , una pagina web dalla quale le aziende e i dipendenti che aderiscono all'iniziativa potranno accedere al Portale gestionale;
7. Monitorare e valutare in itinere le attività anche attraverso questionari, interviste, riunioni periodiche e report sull'andamento del progetto e dei servizi erogati.
8. Gestire il rapporto con il Dipartimento Pari Opportunità.

Articolo 3 - Compiti di Confindustria

Confindustria provvede a:

1. Predisporre e definire , insieme a Regione Liguria il Piano di progetto operativo e la programmazione temporale delle conseguenti attività;
2. Avviare e gestire in collaborazione con Regione Liguria l'articolazione operativa delle attività di progetto ;

3. Effettuare analisi volte ad individuare una Società specializzata nel settore del Welfare aziendale per la messa a disposizione di un Portale e per la gestione operativa ed il monitoraggio delle attività del Progetto;
4. Sottoscrivere apposito contratto con la Società individuata per la messa a disposizione del Portale e per la gestione ed il monitoraggio delle attività del Progetto.
5. Coinvolgere, unitamente alla Regione Liguria, le Camere di Commercio, le altre Associazioni datoriali di categoria, le Organizzazioni Sindacali allo scopo di condividere e divulgare il progetto.
6. Progettare , insieme a Regione Liguria, una pagina web dalla quale le aziende e i dipendenti che aderiscono all'iniziativa potranno accedere al Portale gestionale;
7. Monitorare e valutare in itinere le attività anche attraverso questionari, interviste, riunioni periodiche e report sull'andamento del progetto e dei servizi erogati, predisposti in collaborazione con Regione Liguria;
8. Attivare, in collaborazione con la Regione Liguria e le Parti Sociali con il contributo di soggetti istituzionali che già operano sulla tematica del Welfare (es.:Italia lavoro) , percorsi informativi e di animazione del Progetto, dedicati alle aziende, ai lavoratori, alle parti sociali e agli stakeholders in generale, attraverso seminari/incontri dedicati, supportati da brochure/materiale informativo di presentazione del progetto;
9. Alla scadenza della Convenzione Confindustria è tenuta a trasmettere alla Regione Liguria una relazione finale relativa all'attività effettuata per la realizzazione del Progetto "Welfare territoriale aziendale".

Articolo 5 - Durata e aggiornamento

1. La presente Convenzione scade il 30/06/2016
2. Le parti si riservano la facoltà di apportare alla presente Convenzione, nel corso della sua vigenza, le modifiche o le integrazioni ritenute consensualmente necessarie.

Articolo 6 - Oneri finanziari e corrispettivi

1. La Regione riconosce a Confindustria un contributo netto di euro 45/mila (in quanto ente non commerciale e pertanto escluso dal campo di applicazione IVA) che verrà liquidato, previa presentazione di apposita nota di debito, con le seguenti modalità:70% successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione, il 30% alla consegna della relazione finale sulle attività svolte e ad avvenuto trasferimento del saldo dei fondi da parte del Dipartimento Pari Opportunità).

Articolo 7 – Rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali

1. I dati oggetto delle presente convenzione sono trattati da Regione Liguria e Confindustria nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, secondo i limiti e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 8 - Norme di rinvio

1. Al fine di risolvere qualsiasi controversia che possa insorgere nell'esecuzione o nella interpretazione della presente convenzione, le parti si impegnano a ricercare una soluzione amichevole.

2. Nel caso in cui ciò non risulti possibile, le parti devolveranno la risoluzione delle controversie ad un arbitro nominato di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Genova.

Letto, firmato e sottoscritto.

Genova, _____

Per REGIONE LIGURIA

Per CONFINDUSTRIA LIGURIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

06.03.2015

N. 238

D.Lgs. n. 152/2006 e l.r. 38/1998. S.S. 1 "Nuova Aurelia" Viabilità di accesso all'hub portuale di Savona. Svincolo di Margonara. Comuni di Albissola Marina e Savona (SV) Prop. ANAS SpA. Pronuncia di VIA positiva con prescrizioni.

LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA

per i motivi indicati in premessa

1. di esprimere pronuncia positiva di compatibilità ambientale sul SS1 "Aurelia" – Viabilità di accesso all'Hub portuale di Savona – Svincolo di Margonara nei Comuni di Albisola Marina e Savona (SV) presentato da ANAS SpA, a condizione che siano poste in essere le prescrizioni stabilite nel parere del Comitato Tecnico regionale, sezione per la VIA n. V336 del 16 dicembre 2014, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale:
 - a) ANAS, di concerto con ARPAL, dovrà provvedere all'individuazione delle postazioni di monitoraggio di qualità dell'aria significative in A.O. e all'esecuzione di campionamenti sulle 24/h per la durata di due settimane per quattro stagioni con determinazione di: polveri, (PM10, PM2.5 e PTS), SO₂, NO_x, (NO ed NO₂), CO, BTEX, Benzo(a)pirene e metalli (Ni, Cd, As, Pb, Hg, Cu) per ogni postazione. La determinazione di tutti i parametri ad esclusione delle polveri, dei metalli e del B(a)P deve essere oraria. Inoltre dovranno essere rilevati i parametri meteo (vv, dv, rad solare, temp, pioggia umidità). I campionamenti dovranno essere eseguiti secondo il D.Lgs. 155/2010. In C.O. esecuzione di campionamenti sulle 24 ore per la durata di due settimane per quattro stagioni, per la determinazione dei seguenti parametri: polveri, (PM10, PM2.5 e PTS), SO₂, NO_x, (NO ed NO₂), CO, BTEX, Benzo (a)pirene e metalli (Ni, Cd,As, Pb, Hg, Cu) per ogni postazione. La determinazione di tutti i parametri ad esclusione delle polveri, dei metalli e del B(a)P deve essere oraria. Inoltre dovranno essere rilevati i parametri mete (vv, dv, rad solare, temp, pioggia umidità). I campionamenti dovranno essere eseguiti secondo il D.Lgs. 155/2010.
 - b) gli elaborati del progetto definitivo dovranno essere adeguati secondo l'indicazione fornita nell'addendum alle integrazioni che garantiscono la totale impermeabilizzazione delle gallerie, prevedendo inoltre prefori in avanzamento al fine di individuare anticipatamente e contenere venute d'acqua in galleria;
 - c) il progetto definitivo dovrà essere integrato da una stima, anche di massima, delle portate delle acque sotterranee eventualmente drenate soprattutto durante la fase di cantiere e, se del caso, prevedere e predisporre un adeguato schema per la regolazione delle acque drenate;

- d) precedentemente alla progettazione esecutiva dovranno essere svolte ulteriori indagini finalizzate ad accertare e risolvere eventuali effetti di drenaggio delle gallerie su acquiferi superficiali interessanti coperture quaternarie in presenza di opere ed edifici. Si dovrà inoltre integrare il sistema di controllo piezometrico e completare il censimento delle opere di presa nell'intorno degli scavi.
- e) almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori, ANAS dovrà provvedere a trasmettere ai Comuni competenti della valutazione d'impatto acustico ai sensi della legge 447/95 art. 8 comma 4, adozione di tutte le misure atte a mitigare/ridurre i rumori provenienti dalle attività di cantiere, ivi compresa l'adozione di barriere fonoassorbenti come già prescritto dalla DGR 1224/2003, monitoraggio acustico mensile presso le postazioni definite con ARPAL e Comuni, valutazione impatto acustico dell'infrastruttura realizzata;
- f) precedentemente all'approvazione del progetto definitivo, ANAS produca le verifiche di stabilità del fronte di imbocco della galleria in condizioni Ante Operam in fase di scavo e a lungo termine.
- g) Si dovrà procedere alla caratterizzazione delle aree di scavo all'imbocco. Gli esiti della caratterizzazione del Punto vendita carburanti e del rilevato dovranno essere comunicati al Comune e alla Provincia.
- h) Il Piano di monitoraggio ambientale di Progetto definitivo dovrà essere integrato con la componente suolo e stato dei luoghi sia per l'area della rotonda che per il Rio Termini interessato dalle operazioni di consolidamento.
- i) In assenza del Piano di Utilizzo, il materiale di scavo dovrà essere gestito nel regime rifiuti. In sede di progettazione esecutiva si dovranno individuare soluzioni per il riutilizzo del materiale di scavo, tenendo presente che lo stesso non potrà essere smaltito in discarica per quantitativi superiori al 25%.
- j) Il progetto definitivo dovrà essere adeguato prevedendo il Piano di monitoraggio naturalistico Ante Operam in corso d'opera e post operam nel tratto del rio Termini interessato dalle opere e il progetto di ripristino delle piste di cantiere.
- k) la conclusione dei lavori di ripristino ambientale dovrà essere comunicata ad ARPAL per le verifiche di competenza.
- l) precedentemente l'inizio dei lavori, una volta liberate le aree dalla vegetazione che ha impedito lo svolgimento dei rilievi archeologici, dovranno essere completate le campagne di survey. Gli esiti del rilevamento dovranno essere trasmessi alla Soprintendenza per i beni archeologici della Liguria almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo. Si prescrive inoltre l'assistenza archeologica continua da parte di personale specializzato per i cantieri in aree indicate a medio rischio archeologico;
- m) nella realizzazione della nuova pista ciclabile nel tratto previsto in oggetto dovrà essere escluso l'utilizzo di un manufatto in muratura (soletta a sbalzo) in quanto la nuova struttura dovrà essere volta alla massima leggerezza, poco invasiva dal punto di vista dell'impatto paesaggistico, con materiali che si armonizzino al meglio con quel contesto marino di rilevante interesse paesaggistico nel quale si colloca l'opera, da cui potranno essere mutuati materiali e tecniche costruttive (ferro, legno, etc.);
- n) deve essere curata la continuità formale degli interventi, con particolare riferimento ad opere d'arte e particolari costruttivi, ed i raccordi con le preesistenze morfologiche, soprattutto in corrispondenza dell'imbocco della galleria, prevedendo corretti raccordi nei punti di contatto al suolo e sui contrafforti montuosi, rivedendo lo sporto dell'estradosso in ragione di interventi a monte di contenimento di materiali franosi che ne limitino l'estensione;
- o) nelle sistemazioni del terreno delle aree interessate dai lavori è necessario prevedere soluzioni caratterizzate dalla massima continuità possibile con la morfologia tipica degli ambiti interessati dall'intervento, adattandole correttamente alle curve di livello dei siti di che trattasi;
- p) lo sbocco della galleria e i volumi che si è cercato di integrare in un unico manufatto necessitano di un miglior inserimento nel contesto naturale della parete rocciosa e ne dovrà essere curata la continuità formale con le opere di sostegno del versante;
- q) dovranno essere previste adeguate opere di sistemazione naturalistica per i versanti rocciosi, inclusa la parte sottostante la rotatoria,
- r) i materiali e le finiture delle nuove opere, così come le scelte relative al riassetto vegetazionale dei versanti, dovranno essere oggetto di approfondimenti adeguati;
- s) occorrerà prevedere un adeguato mascheramento durante i lavori delle aree di stoccaggio e di cantiere eventualmente previste in sito;
- t) sarà necessaria una valutazione in corso d'opera da parte del Settore regionale Urbanistica e Tutela del Paesaggio degli aspetti concernenti le consistenti gabbionate (se non del tutto

eliminate), i materiali ed i trattamenti esterni delle nuove opere, nonché le scelte relative al riassetto vegetazionale che dovranno prevedere l'utilizzo di specie arbustive ed arboree tipiche dei luoghi, qualitativamente e quantitativamente idonee all'attenuazione dell'impatto visivo delle nuove opere;

u) contestualmente all'accettazione delle prescrizioni, ANAS dovrà produrre al Settore VIA un elaborato CAD georiferito riportante il progetto delle opere stradali unitamente a punti di riferimento esterni all'area d'intervento (casisaldi o edifici limitrofi non interessati dalle opere).

2. di stabilire che il Proponente:

a) entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente atto provveda alla formale accettazione delle prescrizioni di cui sub 1. ;

b) contestualmente all'accettazione delle prescrizioni trasmetta la nota tecnica di cui sub 1. lett. u);

c) comunichi al Dipartimento Provinciale ARPAL di Savona la data prevista per l'avvio dell'attività, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e verifica di cui all'art.14 della l.r. n. 38/98;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il progetto oggetto della presente pronuncia, sia realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale;

4. di dare atto che l'eventuale deroga al D.M. 19 aprile 2006, recante "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali" sarà acquisita nell'ambito del procedimento di approvazione definitiva dell'opera ex D.Lgs. n. 163/2006.

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, per estratto, sul BURL e in forma integrale sul sito web della Regione Liguria.

Contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L., fermo restando la possibilità di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

06.03.2015

N. 239

Centro sperimentale per l'educazione alla cultura della legalità nella scuola primaria e secondaria di 1° grado.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con propria precedente deliberazione n. 1798 del 27 dicembre 2013 è stato adottato il Piano delle azioni regionali e dei progetti interistituzionali per l'attuazione delle politiche della sicurezza dei cittadini;

RILEVATO che con la richiamata deliberazione è stato assegnato all'Istituto Comprensivo Burlando, con sede in Genova, un contributo finalizzato alla realizzazione di progetti per l'educazione alla legalità;

RICHIAMATI i principi di cui alla legge regionale 5 marzo 2012 n. 7 recante "Iniziativa regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità";

CONSIDERATO che la Regione, per contribuire all'educazione alla legalità, allo sviluppo dei valori costituzionali e civici e alla consapevolezza sui rischi legati alla criminalità organizzata, sostiene iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento dei docenti e al coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado;

CONSIDERATO altresì che la Regione ha stipulato una convenzione con l'Università degli Studi di Genova, Scuola di Scienze Sociali, Dipartimento di Giurisprudenza, per la gestione delle funzioni di Osservatorio regionale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini e di Osservatorio indipendente per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza;

RITENUTO di individuare un'Istituzione scolastica comprendente scuola primaria e secondaria di 1° grado allo scopo costituire un Centro regionale sperimentale per l'educazione alla cultura della legalità e ritenuto di individuare l'Istituzione scolastica nell' Istituto Comprensivo Burlando, con sede in Genova, con la quale sono stati avviati percorsi comuni per l'attuazione dell'art. 9 della legge regionale 5 marzo 2012 n. 7 recante "Iniziativa regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità";

CONSIDERATO che presso il Centro regionale sperimentale verranno realizzati: attività didattiche integrative, percorsi di cittadinanza attiva, laboratori, indagini e ricerche; corsi di aggiornamento del personale docente e dei genitori;

VISTO l'art. 9 della legge regionale 5 marzo 2012 n. 7 recante "Iniziativa regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità";

SU PROPOSTA del Vice Presidente, Assessore alla Salute e alle Politiche della Sicurezza dei Cittadini

DELIBERA

- 1) di individuare l'Istituto Comprensivo Burlando, con sede in Genova, quale Centro regionale sperimentale per l'educazione alla cultura della legalità nella scuola primaria e secondaria;
- 2) di stabilire che l'Istituto Comprensivo Burlando per le attività di ricerca e di studio di cui alla propria precedente deliberazione n. 1781 del 30 dicembre 2014 svolga la funzione di osservatorio del mondo giovanile;
- 3) di rinviare a successivo atto, in accordo con l'Assessore regionale competente in materia di Scuola e Formazione e con il Dirigente dell'Istituto Comprensivo Burlando, le modalità di funzionamento del Centro regionale sperimentale per l'educazione alla cultura della legalità nella scuola primaria e secondaria;
- 4) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**06.03.2015****N. 243****Assegnazione di contributo integrativo al Comune di Cairo Montenotte per la costituzione di distretto di polizia locale. Impegno euro 5.000,00.**

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Regione, a seguito delle indicazioni raccolte dal VII Rapporto sulla sicurezza urbana in Liguria, presentato in data 9 settembre 2013, e delle indicazioni raccolte dall'VIII Rapporto, in seduta pubblica, alle Amministrazioni Locali, alle Autorità preposte all'ordine e alla sicurezza pubblica, alle Autorità Giudiziarie, intende adottare un Piano delle azioni regionali e dei progetti interistituzionali per l'attuazione delle politiche della sicurezza dei cittadini per il 2013 e 2014 da attuare mediante la stipula di protocolli di intesa di diretta attuazione delle linee generali del Piano;

CONSIDERATO che la realizzazione di politiche pubbliche a scala locale e sotto il coordinamento regionale, come disposto dall'art. 1 della legge regionale n. 7/2012, ove è previsto che *“Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi, progettati e realizzati dalla stessa Regione, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, oppure progettati e realizzati da tali enti con il sostegno della Regione. Gli interventi sono attuati in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28 (Interventi per la promozione di sistemi integrati di sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni”*, può essere attribuita a soggetti pubblici attuatori individuati dalla Regione;

TENUTO CONTO che le iniziative e i programmi di cui al presente provvedimento rientrano nella tipologia di attività progettate dalle istituzioni locali e che la Regione provvede, con la stipula di protocolli di intesa, di tipo operativo, a sostenere mediante il trasferimento delle risorse finanziarie necessarie e sotto il diretto coordinamento della Segreteria Generale, Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, struttura regionale preposta alle politiche della sicurezza e della polizia locale;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 1798 del 27 dicembre 2013 con la quale è stato adottato il Piano delle azioni regionali e dei progetti interistituzionali per l'attuazione delle politiche della sicurezza dei cittadini per il 2013 e il 2014;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.1783 del 30 dicembre 2014 con la quale è stato integrato il Piano delle azioni regionali e dei progetti interistituzionali per l'attuazione delle politiche della sicurezza dei cittadini per il 2013 e il 2014 e assegnato al Comune di Cairo Montenotte un contributo di euro 15.000,00;

RITENUTO di integrare lo stanziamento a favore del Comune Cairo Montenotte di ulteriori euro 5.000,00 per le finalità di cui alla deliberazione n. 1783/2014;

RITENUTO di impegnare, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni lo stanziamento di euro 5.000,00 con imputazione al

capitolo 100 – Contributi agli enti e alle amministrazioni locali per la gestione dei progetti di sicurezza urbana” – U.P.B. 1.102, del bilancio di previsione 2015-2017 con imputazione all’esercizio 2015 (scadenza 31 dicembre 2015), a favore del Comune Cairo Montenotte (SV), con sede legale in Cairo Montenotte, C.F. 00334690096, a titolo di trasferimento, come previsto dall’art. 27 comma 2 della l.r. 31/2008, per la realizzazione, mediante forma associativa con altri Comuni, di un Distretto di Polizia Locale, quale sperimentazione di modello di polizia extraurbana di pronto impiego;

SU PROPOSTA del Vice Presidente, Assessore alla Salute e alle Politiche della Sicurezza dei Cittadini

DELIBERA

- 1) di approvare l’atto integrativo al Piano delle azioni regionali e dei progetti interistituzionali per l’attuazione delle politiche della sicurezza dei cittadini per il 2014, con sviluppo nel corso del 2015, per i progetti e le azioni in parte motiva illustrate;
- 2) di autorizzare la spesa di euro 5.000,00 e di impegnare ai sensi dell’art. 56 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni lo stanziamento di euro 5.000,00 con imputazione sul capitolo 100 – Contributi agli enti e alle amministrazioni locali per la gestione dei progetti di sicurezza urbana” – U.P.B. 1.102, del bilancio di previsione 2015-2017 con imputazione all’esercizio 2015 (scadenza 31 dicembre 2015), a favore del Comune Cairo Montenotte (SV), con sede legale in Cairo Montenotte, C.F. 00334690096, a titolo di trasferimento, come previsto dall’art. 27 comma 2 della l.r. 31/2008;
- 3) di liquidare la spesa di euro 5.000,00 con successivi atti ai sensi dell’art. 57 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 4) di incaricare la Segreteria Generale, Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, struttura regionale preposta alle politiche della sicurezza e della polizia locale, dell’esecuzione del presente provvedimento;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito Web della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**06.03.2015****N. 244****Programma formativo per il personale di polizia locale. Impegno euro 175.000,00.
LA GIUNTA REGIONALE**

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 796/2007 con la quale la Regione Liguria ha costituito, con la Regione Toscana, la Regione Emilia Romagna e il Comune di Modena, una Scuola Interregionale di polizia locale, utilizzando l'esperienza acquisita dalla Fondazione Scuola regionale specializzata di polizia locale di Modena, al fine di fornire una formazione continua e altamente qualificata al personale della polizia locale;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1781/2014 con la quale la Regione Liguria ha approvato, in linea con precedenti atti n. 1727/2012 e n. 1799/2013, una convenzione con l'Università degli Studi di Genova attribuendo all'Ateneo le funzioni in materia di Osservatorio sulla sicurezza e sulla qualità della vita e l'Osservatorio indipendente per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza, ai sensi della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28 recante "Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza" e della legge regionale 5 marzo 2012 n. 7 recante "Iniziativa regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità" prevedendo l'insegnamento e lo studio del diritto regionale della sicurezza urbana e delle politiche pubbliche di sicurezza urbana e sociale;

TENUTO CONTO dei principi generali in materia e di cui alla legge regionale 1 agosto 2008, n. 31 recante "Disciplina in materia di polizia locale" e, in particolare:

- l'art. 24 ove prevede che *"la Regione partecipa quale socio fondatore alla costituzione della Fondazione denominata "Scuola Interregionale di polizia locale" delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria con sede a Modena"*;
- l'art. 27 comma 2 ove stabilisce che *"la Regione attribuisce annualmente alla Fondazione le risorse per finanziarie le attività formative di interesse regionale compatibilmente con le disponibilità autorizzate dalla legge di bilancio regionale"*;

OSSERVATO che la legge regionale 5 marzo 2012 n. 7 recante "Iniziativa regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità" all'art. 10, afferma il ruolo della polizia locale nell'attuazione delle politiche per la prevenzione del crimine organizzato e per la promozione della legalità e conseguentemente impegna la Regione a promuoverne la formazione avvalendosi della Scuola Interregionale;

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni n. 1704/2008, n. 2046/2009, n. 1495/2010, n. 996/2011, n. 1529/2011, n. 657/2012, n. 1728/2012, n. 1797/2013 e n. 1782/2014 con cui la Regione Liguria, quale socio fondatore della Fondazione "Scuola Interregionale di polizia locale", ha finanziato le attività didattiche annuali rivolte agli operatori di polizia locale dei Comuni liguri avviate a partire dal 2008;

CONSIDERATO che, a seguito della rilevazione del fabbisogno formativo presso i Comandi di Polizia Locale della Regione e delle indicazioni della Regione, la Scuola Interregionale di polizia locale ha elaborato una proposta di programma formativo per il 2015 per gli operatori liguri comprendente corsi e seminari su tutti i temi che i predetti Comandi hanno ritenuto di maggiore interesse per l'aggiornamento continuo del personale di polizia locale;

RITENUTO di attribuire alle Scuole dell'Università degli Studi di Genova la realizzazione di attività formative di specializzazione universitaria nelle materie afferenti le competenze del personale della polizia locale;

PRESO ATTO della proposta di progetto formativo, contenente altresì i corsi universitari di perfezionamento e di formazione, elaborato dalla Scuola Interregionale di polizia locale e ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;

RITENUTO di impegnare, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni lo stanziamento di euro 150.000,00 con imputazione al

capitolo 109 – Contributi alla Fondazione Scuola Interregionale di polizia locale per attività di formazione degli operatori di polizia locale l.r. 31/08 – U.P.B. 1.102 del bilancio di previsione 2015-2017 con imputazione all'esercizio 2015 (scadenza 31 dicembre 2015), a favore della Scuola Interregionale di polizia locale, via Busani n. 14, 41100 Modena – C.F. 02658900366, a titolo di partecipazione al fondo di gestione per lo svolgimento delle attività di interesse regionale in materia di formazione e progetti di sicurezza urbana per l'anno 2015, come previsto dall'art. 27 comma 2 della l.r. 31/2008;

RITENUTO di impegnare, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni lo stanziamento di euro 25.000,00 con imputazione al capitolo 100 – Contributi agli enti e alle amministrazioni locali per la gestione dei progetti di sicurezza urbana” – U.P.B. 1.102, del bilancio di previsione 2015-2017 con imputazione all'esercizio 2015 (scadenza 31 dicembre 2015), a favore dell'Università degli Studi di Genova, con sede legale in Genova, C.F. 00754150100, a titolo di trasferimento, come previsto dall'art. 27 comma 2 della l.r. 31/2008;

SU PROPOSTA del Vice Presidente, Assessore alla Salute e alle Politiche della Sicurezza dei cittadini

DELIBERA

1) di approvare il programma formativo della Scuola Interregionale di polizia locale di Modena, comprensivo dell'attivazione di corsi universitari di perfezionamento e di formazione in collaborazione con le Scuole dell'Università degli Studi di Genova, come da progetto generale allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2) di autorizzare la spesa di euro 150.000,00 e di impegnare ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni lo stanziamento di euro 150.000,00 con imputazione al capitolo 109 – Contributi alla Fondazione Scuola Interregionale di polizia locale per attività di formazione degli operatori di polizia locale l.r. 31/08 – U.P.B. 1.102 del bilancio di previsione 2015-2017 con imputazione all'esercizio 2015 (scadenza 31 dicembre 2015) a favore della Scuola Interregionale di polizia locale, via Busani n. 14, 41100 Modena – C.F. 02658900366, a titolo di partecipazione al fondo di gestione per lo svolgimento delle attività di interesse regionale in materia di formazione e progetti di sicurezza urbana per l'anno 2015, come previsto dall'art. 27 comma 2 della l.r. 31/2008;

3) di autorizzare la spesa di euro 25.000,00 e di impegnare ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni lo stanziamento di euro 25.000,00 con imputazione al capitolo 100 – Contributi agli enti e alle amministrazioni locali per la gestione dei progetti di sicurezza urbana” – U.P.B. 1.102 del bilancio di previsione 2015-2017 con imputazione all'esercizio 2015 (con scadenza 31 dicembre 2015), a favore dell'Università degli Studi di Genova, con sede legale in Genova, C.F. 00754150100, a titolo di trasferimento, come previsto dall'art. 27 comma 2 della l.r. 31/2008;

4) di liquidare con successivi atti la spesa di euro 150.000,00 a favore della Scuola Interregionale di polizia locale e la spesa di euro 25.000,00 a favore dell'Università degli Studi di Genova, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;

5) di autorizzare il Segretario Generale ad integrare con propri atti le risorse finanziarie da mettere a disposizione dell'attuazione del presente programma formativo;

6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito Web della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE RISORSE FINANZIARIE,
BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI 06.03.2015 N. 44**

Prelevamento dal fondo perenti del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 ai sensi art. 45, comma 4 della l.r. 15/2002 - euro 2.528.907,28 (1° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE
omissis
DECRETA

E' prelevata dai pertinenti Fondi perenti del bilancio per il corrente anno finanziario, ai fini dell'impinguamento dei corrispondenti capitoli di spesa, la somma complessiva di euro 2.528.907,28 in termini di competenza e di cassa, come dettagliato nell'allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Il DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE
FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI 06.03.2015 N. 45**

Variazioni compensative al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 ai sensi dell'art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 10.000,00 (9° Provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" come modificato dal Decreto Legislativo 10/08/2014, n.126 e dalla legge 23/12/2014, n.190 (legge di stabilità 2015);

VISTO in particolare l'articolo 51, comma 10, secondo il quale "Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014";

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 12/11/2014, n. 34 "Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria" secondo il quale la l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni trova applicazione per le parti non incompatibili con le disposizioni di cui al citato D.Lgs. 118/2011;

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

VISTI gli artt.36 e 37 comma 2 della citata l.r.15/2002 in virtù del quale "La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 27 giugno 2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 42 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015-2017";

VISTO il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2015” allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1812 del 30 dicembre 2014 “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di Previsione della Regione;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 140 del 20 febbraio 2015 che, approva il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2015 – 2017 e adotta il Piano dei Conti Integrato di cui al predetto D. Lgs. N. 118/2011 e ss. mm. ii.;

CONSIDERATO che, con nota n. IN/2015/4234 del 4 marzo 2015, il Gabinetto del Presidente ha richiesto di apportare le seguenti variazioni compensative nello stato di previsione della spesa per euro 10.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 1.102 “Spesa per l’attività di governo”, come di seguito evidenziato:

	(euro)
Cap. 100 “Contributi agli Enti delle Amministrazioni locali per la gestione dei progetti per la sicurezza”	- 10.000,00 (diecimila/00)
Cap. 99 “Spese dirette per la gestione dei progetti per la sicurezza”	+ 5.000,00 (cinquemila/00)
Cap. 109 “Contributi alla Fondazione "Scuola interregionale di polizia locale" per attività di formazione degli operatori di polizia locale”	+ 5.000,00 (cinquemila/00)
	<hr/> <hr/> ---

RITENUTO che ricorrano le condizioni per procedere alle variazioni compensative richieste per euro 10.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 1.102 “Spesa per l’attività di governo” come meglio sopra specificato;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento "Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2015" per euro 10.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 1.102 "Spesa per l'attività di governo":

		(euro)
Cap. 100	"Contributi agli Enti delle Amministrazioni locali per la gestione dei progetti per la sicurezza"	- 10.000,00 (diecimila/00)
Cap. 99	"Spese dirette per la gestione dei progetti per la sicurezza"	+ 5.000,00 (cinquemila/00)
Cap. 109	"Contributi alla Fondazione "Scuola interregionale di polizia locale" per attività di formazione degli operatori di polizia locale"	+ 5.000,00 (cinquemila/00)

2. sono conseguentemente apportate le variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2015 – 2017 di cui all'articolo 39, comma 10 del Decreto Legislativo 23/06/2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" come modificato dal Decreto Legislativo 10/08/2014, n.126 e dalla legge 23/12/2014, n.190 (legge di stabilità 2015).

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE,
BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI 11.03.2015 N. 53**

Prelevamento dal "Fondo di riserva di cassa del Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2015" ai sensi dell'articolo 42, 4° comma della l.r. 15/2002 -euro 616.200,00 (2° Provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" come modificato dal Decreto Legislativo 10/08/2014, n.126 e dalla legge 23/12/2014, n.190 (legge di stabilità 2015);

VISTO in particolare l'articolo 51, comma 10, secondo il quale "Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014";

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 12/11/2014, n. 34 "Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria" secondo il quale la l.r. 15/2002 e successive

modificazioni e integrazioni trova applicazione per le parti non incompatibili con le disposizioni di cui al citato D.Lgs. 118/2011;

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;

VISTO in particolare l’art. 42, comma 4, in virtù del quale “Fino alla approvazione della legge di assestamento la Giunta Regionale può disporre prelievi dal fondo di riserva di cassa per consentire il pagamento di residui passivi risultanti in sede di chiusura dell’esercizio precedente non previsti o previsti in misura inadeguata nel bilancio”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 27 giugno 2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 42 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015-2017”;

VISTO in particolare l’art. 12 “Fondo di riserva di cassa” della citata l.r. 42/2014;

VISTO il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2015” allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1812 del 30 dicembre 2014 “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di Previsione della Regione;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 140 del 20 febbraio 2015 che, approva il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2015 – 2017 e adotta il Piano dei Conti Integrato di cui al predetto D. Lgs. N. 118/2011 e ss. mm. ii.;

CONSIDERATO CHE:

- con nota n. IN/2015/4220 del 4 marzo 2015 il Settore Pianificazione Territoriale e Demanio Marittimo ha richiesto di poter disporre dello stanziamento di cassa di euro 616.200,00 onde consentire l’integrale erogazione delle somme impegnate e non liquidate entro la fine dell’esercizio 2014 sul capitolo di spesa 1101 “Trasferimento ad Enti delle Amministrazioni locali per interventi di ripascimento e di riqualificazione e difesa della costa (art. 19 d.d.l. finanziaria 2014)” nell’ambito dell’U.P.B. 3.201 “Spese connesse alla attività di pianificazione territoriale”;
- nel citato documento “Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2015”, in relazione al predetto capitolo 1101 di spesa non risulta iscritto alcun residuo presunto;
- dalle scritture contabili sul predetto capitolo 1101 di spesa risulta, alla chiusura dell’esercizio 2014, un residuo di euro 616.200,00 annualità 2014;

RITENUTO pertanto che ricorrano le condizioni per provvedere alla dotazione dello stanziamento di cassa del citato capitolo 1101 di spesa per euro 616.200,00 onde consentire il pagamento del residuo passivo risultante in sede di chiusura dell’esercizio 2014 prima dell’approvazione della legge di assestamento 2015 con la quale si provvede all’aggiornamento dei residui presunti iscritti nel bilancio di previsione;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. è prelevata dall'U.P.B. 18.209 "Fondi di riserva" la somma di euro 616.200,00 (seicentosedicimiladuecento/00) in termini di cassa per impinguare di pari importo lo stanziamento di cassa dell'U.P.B 3.201 "Spese connesse alla attività di pianificazione territoriale" mediante la seguente variazione allo stato di previsione della Spesa del Bilancio per l'anno finanziario 2015 e conseguentemente al Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2015":

a) Variazioni allo stato di previsione della Spesa del Bilancio per l'anno finanziario 2015 in termini di cassa:

		(euro)
U.P.B. 18.209	"Fondi di riserva"	- 616.200,00 (seicentosedicimiladuecento/00)
U.P.B. 3.201	"Spese connesse alla attività di pianificazione territoriale"	+ 616.200,00 (seicentosedicimiladuecento/00)
		===

b) Variazioni al Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2015" in termini di cassa:

		(euro)
U.P.B. 18.209	Cap.9591 "Fondo di riserva per sopperire ad eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa"	- 616.200,00 (seicentosedicimiladuecento/00)
U.P.B. 3.201	Cap. 1101 "Trasferimento ad Enti delle Amministrazioni locali per interventi di ripascimento e di riqualificazione e difesa della costa (art. 19 d.d.l. finanziaria 2014)"	+ 616.200,00 (seicentosedicimiladuecento/00)
		===

2. sono conseguentemente apportate le variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2015 - 2017 di cui all'articolo 39, comma 10 del Decreto Legislativo 23.6.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" come modificato dal Decreto Legislativo 10.8.2014, n.126 e dalla legge 23.12.2014, n.190 (legge di stabilità 2015).

Il presente provvedimento è pubblicato per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich

DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI - SETTORE PREVENZIONE, SANITA' PUBBLICA, FASCE DEBOLI, SICUREZZA ALIMENTARE E SANITA' ANIMALE
RENDICONTAZIONE REGIONE LIGURIA
ANNO 2014

IMPORTO DELLE RIPARTIZIONI E TRASFERIMENTI

(Ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.lgs 194 del 19/11/08)

Azienda USL	Costo del servizio	Totale bollette emesse	Importo Annuo		Aziende sanitarie Locali (90%)	Tesorerie Provinciali dello Stato (2%)	Istituto Zooprofilattico sperimentale (3,5%)	Regione (3,5%)	Laboratori di referenza di cui alla lettera d) art. 7 d.lgs 194 (1%)	Maggiorazio ne (0,5%)	totale versato
			Rischio								
A.S.L. n. 1 - IMPERIESE	n.d.	14865,12	113178,31		101431,71	2254,04	3944,57	3944,57	1127,02	483,16	11753,36
A.S.L. n. 2 - SAVONESE	133004	50218,96	127019,57		113848,33	2529,93	4427,35	4427,35	1264,96	521,4	13170,99
A.S.L. n. 3 - GENOVESE	348600	103517,32	271982,67		243765,97	5417,02	9479,81	9479,81	2708,5	1131,26	28216,4
A.S.L. n. 4 - CHIAVARESE	114073	19515,46	67495,27		60493,69	1344,29	2352,53	2352,53	672,15	280,07	7001,57
A.S.L. n. 5 - SPEZZINO	115500	21971,01	92567,31		83310,58	1851,35	3239,85	3239,85	925,67	384,1	9640,82
TOTALI	711177	210087,87	672243,13		602850,28	13396,63	23444,11	23444,11	6698,3	2799,99	69783,14

DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO della Città Metropolitana di Genova

11.03.2015**N. 11/22956**

Piano di bacino torrente Bisagno. Efficacia della ripermimetrazione preventiva delle fasce inondabili del rio Mermi in Comune di Genova, approvata in via preventiva con D.G.P. n.127/2012, e conseguente aggiornamento degli elaborati del piano.

Il Consiglio Metropolitanò

omissis

Visto l'art. 2 lett. b) della L.R. 58/2009 per il quale il Consiglio provinciale e la Giunta provinciale sono organi dell'Autorità di bacino regionale e gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 che ha definito nelle competenze delle Città Metropolitane l'esercizio di tutte le funzioni delle Province, individuando altresì come organi del nuovo Ente il Sindaco metropolitano, il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, demandando allo Statuto le norme fondamentali di organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni e l'articolazione delle competenze dei nuovi organi;

Dato atto che dal 1 gennaio 2015 la Città metropolitana di Genova e' subentrata alla Provincia di Genova, e ne esercita le funzioni come stabilito al comma 16 dell'art. 1 della sopra richiamata Legge 56/2014;

Dato atto altresì che, nelle more del riordino delle funzioni conferite alle Province e alla Città Metropolitana di Genova dalla Regione Liguria, per consentire l'attuazione delle attività della pianificazione di bacino, gli atti di competenza della Provincia in qualità di organo dell'Autorità di Bacino regionale, sono assunti dal Consiglio Metropolitanò, in quanto organo politico più adeguato, con funzioni deliberative, come previsto dallo Statuto, all'art. 17;

Ricordato che la Variante sostanziale di revisione del Piano di Bacino del torrente Bisagno è stata approvata con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 40 del 11/12/2014;

Richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 127 del 11/07/2012 ad oggetto "*Piano di bacino torrente Bisagno - Approvazione di variante non sostanziale ai sensi dell'articolo 10 comma 5 della L.R. 58/2009 relativa Rio Mermi in Comune di Genova*";

Dato atto che, per tutte le considerazioni e motivazioni ivi esposte, con tale Deliberazione veniva approvata, tra l'altro, la ripermimetrazione preventiva delle fasce d'inondabilità del Rio Mermi, dando atto che la procedura di ripermimetrazione preventiva, ai sensi della DGR 893/08 - Allegato 1 - punto 1.2, prevede che la modifica delle suddette fasce sarà efficace solo nel momento della completa realizzazione, collaudo e verifica dei lavori di sistemazione idraulica previsti. Di conseguenza l'approvazione finale e la successiva pubblicazione sul BURL in merito alla ripermimetrazione preventiva, viene sospesa fino all'avvenuto collaudo dei lavori eseguiti;

Vista la D.G.R. n. 894 del 30/07/2010, recante la disciplina procedurale ed operativa per le istanze di variante ai piani di bacino, integrata con la successiva D.G.R. n. 987 del 05/08/2011 sotto il profilo delle procedure di approvazione delle varianti in questione, che ha sostanzialmente confermato, con alcune puntualizzazioni, il quadro delle indicazioni dell'Autorità di Bacino regionale, di cui alle richiamate deliberazioni regionali in materia di ripermimetrazioni preventive (punto 2.4 dell'Allegato alla D.G.R. n. 894/2010);

Dato atto che nella D.G.P. n. 127/2012 l'approvazione finale e la successiva pubblicazione sul BURL in merito alla ripermimetrazione preventiva in oggetto, veniva sospesa fino all'avvenuto collaudo dei lavori eseguiti, affermando testualmente "*la ripermimetrazione preventiva entrerà in vigore con successivo atto a seguito della realizzazione delle opere previste*";

Dato atto, altresì, che tale approvazione avveniva con valore di ripermetroazione preventiva e pertanto la modifica non entrava in vigore in quanto la sua efficacia restava sospesa e subordinata alla realizzazione di tutte le opere previste nel progetto di sistemazione del rio Mermi, di cui al parere del Comitato Tecnico n. 1/2012, rilasciato nella seduta del 08/03/2012.

Atteso che nel periodo di sospensione dell'efficacia della sopra citata deliberazione 127/2012, era in vigore il piano previgente approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 62 del 04/12/2001 s.m.i, mentre dal 24/12/2014 è vigente il nuovo Piano di bacino stralcio del torrente Bisagno approvato con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 40 del 11/12/2014;

Preso atto che le opere relative agli interventi di che trattasi sono state realizzate e collaudate, come da documentazione trasmessa dalla società Coopsette, con nota n.2590 del 13 gennaio 2015, con la quale si comunica la conclusione delle opere di sistemazione idraulica previste dal progetto e si allegano: relazione finale a firma del Direttore dei lavori; collaudo statico; rilievo e relazione idraulica "as built";

Preso atto, inoltre, che relativamente all'individuazione del soggetto responsabile della manutenzione delle opere al fine di assicurarne la corretta funzionalità nel tempo ed il conseguente mantenimento delle raggiunte condizioni di mitigazioni della pericolosità idraulica, è stato formalizzato, l'impegno formale da parte del Comune di Genova alla manutenzione per il tratto di interesse pubblico e da parte di Coopsette per il tratto che attraversa l'ex stabilimento Italcementi come prescritto da nulla osta idraulico n. 4263/2012;

Dato atto quindi che le verifiche di cui alla DGR 848/2003 punto 8, nonché alla DGR 16/2007, allegato 1 possano ritenersi soddisfatte e che, per quanto sopra, può dirsi accertato il verificarsi del superamento delle condizioni sospensive di cui al punto 3) del dispositivo della D.G.P. n. 127/2012;

Ritenuto pertanto che si possa dichiarare l'intervenuta efficacia del punto 3) della Deliberazione di G.P. n. 127/2012;

Dato atto che dalla predetta variante delle fasce fluviali del rio Mermi, divenuta efficace, consegue l'aggiornamento di tutti gli elaborati di Piano, cartografici e testuali, influenzati dalla variante di che trattasi, di seguito elencati:

Documenti di piano:

- Carta delle fasce di inondabilità;
- Carta del rischio idraulico;
- Carta degli interventi;
- Carta delle tracce delle sezioni idrauliche e dei tratti indagati
- Relazione generale;
- Piano degli interventi di mitigazione del rischio;

Elaborati di analisi:

- Carta delle aree inondabili e delle aree storicamente inondate;
- Carta dell'uso del suolo (alveo);
- Carta degli elementi a rischio (alveo);
- Carta del reticolo idrografico (rio Torre);
- Verifiche idrauliche.

Ritenuto pertanto di dare mandato alla competente Direzione 03 – Pianificazione Generale e di Bacino – per procedere, ai fini dell’entrata in vigore della ripermimetrazione delle fasce fluviali di che trattasi, alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria della presente Deliberazione del Consiglio Metropolitano come da punto 3) del dispositivo della D.G.P. n. 127/2012;

Atteso che nessuna spesa deriva a carico del bilancio della Città Metropolitana dall’approvazione del presente atto;

Visto il parere del Direttore della Direzione 03 – Pianificazione Generale e di Bacino espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere del Responsabile dei Servizi Finanziari espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

per le motivazioni nelle premesse esposte:

1. di dichiarare che la ripermimetrazione delle fasce di inondabilità del Rio Mermi, in Comune di Genova, approvata con la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 127 del 11/07/2012, con valore di ripermimetrazione preventiva, è divenuta efficace per il positivo verificarsi di tutte le condizioni sospensive previste dal dispositivo della medesima deliberazione;
2. di dare atto che con la sopravvenuta efficacia della predetta variante vengono aggiornati, in quanto influenzati dalla variante stessa, gli elaborati cartografici e testuali costituenti parte del Piano di Bacino del t. Bisagno di seguito elencati:

Documenti di piano:

- Carta delle fasce di inondabilità;
- Carta del rischio idraulico;
- Carta degli interventi;
- Carta delle tracce delle sezioni idrauliche e dei tratti indagati
- Relazione generale;
- Piano degli interventi di mitigazione del rischio;

Elaborati di analisi:

- Carta delle aree inondabili e delle aree storicamente inondate;
- Carta dell’uso del suolo (alveo);
- Carta degli elementi a rischio (alveo);
- Carta del reticolo idrografico (rio Torre);
- Verifiche idrauliche.

3. di dare mandato alla competente Direzione 03 – Pianificazione Generale e di Bacino - per l’espletamento degli adempimenti procedurali dalla L.R. n. 58/2009, riguardo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ed alla successiva trasmissione al Comitato Tecnico di Bacino ed al Comune di Genova;
4. di dare atto che la ripermimetrazione delle fasce di inondabilità divenuta efficace, ed i predetti elaborati di Piano aggiornati, entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria della presente deliberazione;
5. di dare atto che nessuna spesa deriva a carico del bilancio della Città Metropolitana dall’approvazione del presente atto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Piero Araldo

IL SINDACO METROPOLITANO
Marco Doria

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA E
DERIVAZIONI IDRICHE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
06.02.2015 N. 386**

Pratica D/6192. Derivazione idrica dal Fiume Trebbia per produzione forza motrice in Comune di Rovigno. Titolare: Bozzini Group S.R.L. ANNULLAMENTO del Provvedimento di concessione di cui al P.D. 4466 del 17.01.2008.

LA DIRIGENTE
Omissis
DISPONE

ART. 1 l'annullamento del P. D. n. 4466 del 17 agosto 2006 e dell'annesso disciplinare 09/2006;

Omissis
LA DIRIGENTE
Dott.^{ssa} Paola Fontanella

**CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti
Ufficio Acqua e Derivazioni Idriche**

AVVISO DI DOMANDA

ENTE ISTITUTO SOSTENTAMENTO CLERO CHIAVARI ha presentato, in data 04.06.2014, Istanza di derivazione acqua dal T. Graveglia in Loc.tà Botasi (Bacino T. Entella) per una quantità d'acqua richiesta: moduli 1,90 (l/s 190) ad uso Idroelettrico, in Comune di NE (pratica D/6621).

IL DIRIGENTE
Dott.^{ssa} Paola Fontanella

**CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti
Ufficio Acqua e Derivazioni Idriche**

AVVISO DI DOMANDA

Pettinari Barbara e altri hanno presentato, in data 14.04.2014 integrata in data 07.08.2014 e in data 15.09.2014, Istanza di concessione di derivazione acqua dal T. Gorsexio (Bacino T. Leiro) per una quantità d'acqua richiesta: moduli 1,68 (l/s 168) ad uso Idroelettrico, in Comune di MELE (pratica D/6609).

IL DIRIGENTE
Dott.^{ssa} Paola Fontanella

**DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE TERRITORIO URBANISTICA
DELLA PROVINCIA DI IMPERIA****05.03.2015****H2/235****Comune di Riva Ligure. Variante all'art. 9 "Zona A - Centro Storico" delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale.**

IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA

È approvata la variante al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Riva Ligure, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30/06/2014, relativa alla Zona "A - Centro Storico".

Il presente decreto sarà reso pubblico mediante:

- a) pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, a cura dell'amministrazione Provinciale ed all'Albo Pretorio della Provincia;
- b) deposito, con i relativi allegati ed elaborati, a libera visione del pubblico presso la Segreteria del Comune di Riva Ligure, a norma dell'art. 10 - 6° comma - della Legge Urbanistica 1150/1942 e s.m..

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della Legge 241/1990, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 1034/1971, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del D.P.R. n° 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Ing. Enrico Lauretti

**DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE TERRITORIO URBANISTICA DELLA
PROVINCIA DI IMPERIA****06.03.2015****N. H2/237****Comune di San Lorenzo al Mare. Variante al Piano Regolatore Generale relativa alla potenzialità edificatoria nelle zone agricole.**

IL DIRIGENTE
..... Omissis.....
DECRETA

E' approvata la variante al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di San Lorenzo al Mare, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 4 marzo 2014, relativa alla potenzialità edificatoria nelle zone agricole.

Il presente decreto sarà reso pubblico mediante:

- a) pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, a cura dell'amministrazione Provinciale ed all'Albo Pretorio della Provincia;

- b) deposito, con i relativi allegati ed elaborati, a libera visione del pubblico presso la Segreteria del Comune di San Lorenzo al Mare, a norma dell'art. 10 – 6° comma – della Legge Urbanistica 1150/1942 e s.m..

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della Legge 241/1990, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 1034/1971, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del D.P.R. n° 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Ing. Enrico Lauretti

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE
TERRITORIO URBANISTICA – UFFICIO VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA DELLA
PROVINCIA DI IMPERIA**

10.03.2015

N. H2/246

S.U.A. della zona CB4 del vigente P.R.G. del Comune di Riva Ligure Prat. 15/2014. Sigg. Campari Nicol, Conio Caterina ed altri.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che in data 3/9/2014 è stata avviata, presso l'autorità competente provinciale – Direzione Operativa Ambiente Territorio Urbanistica / Ufficio Valutazione Ambientale Strategica – a seguito della trasmissione della relativa domanda con la nota n° 8139 del 5/8/2014 da parte del Comune di Riva Ligure, la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell'art. 13 della l.r. 32/2012 per lo S.U.A. di iniziativa privata della zona CB4 del P.R.G. vigente;
- Che detto S.U.A. non fa da quadro di riferimento per l'approvazione di progetti rientranti nel campo di applicazione della VIA, né prevede interventi di trasformazione all'interno di SIC e ZPS tali da far ritenere necessaria una valutazione di incidenza;

TENUTO CONTO

- Che le indicazioni applicative in materia di valutazione ambientale di piani e programmi, emanate dalla Regione Liguria ai sensi dell'art. 17 della L.R. 32/2012 con le deliberazioni della Giunta Regionale n° 331/2013 e n° 223/2014 forniscono, fra l'altro, puntuali indirizzi applicativi al fine di consentire all'autorità competente di verificare autonomamente le condizioni di assoggettamento alla verifica di assoggettabilità (VA) con lo scopo di semplificare e sveltire la definizione dei vari iter e favorirne la rapida conclusione ove ne sussistano le condizioni;
- Che, fra le varie fattispecie individuate nelle citate deliberazioni, sono indicati al punto B.2 anche i casi soggetti a verifica di assoggettabilità nel caso in cui sussista anche una sola di un elenco di situazioni, stabilendo conseguentemente che in tutte le fattispecie non rientranti nelle situazioni elencate, al fine dell'esclusione dalle procedure di valutazione ambientale, è necessario che la documentazione di piano/variante sia corredata da una breve relazione che argomenti la non sussistenza delle criticità esposte;

RILEVATO CHE

Il progetto prevede la nuova costruzione di quattro edifici aventi una volumetria complessiva di mc 6.600 circa, articolati in 32 unità immobiliari residenziali, due locali destinati al commercio al dettaglio e un livello interrato per ciascun corpo di fabbrica, adibito a parcheggi pertinenziali. E'

altresì prevista la realizzazione di quattro aree di parcheggio pubblico, per complessivi mq 1.344, e di un tratto di marciapiede lungo la via Aurelia;

CONSIDERATO

- Che l'istruttoria condotta dall'ufficio VAS si è concretizzata nella relazione tecnica di cui al documento allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Che dagli esiti dell'istruttoria, riportati nella suddetta relazione, risulta che la variante di piano in esame non rientri nei casi da assoggettare a verifica di assoggettabilità di cui all'art. 13 della l.r. 32/2012, a condizione del rispetto delle prescrizioni ivi indicate;

VISTI

- Il D.lgs 3/4/2006 n° 152 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. ed ii. e, segnatamente, l'articolo 6;
- Il disposto della l.r. 19 Agosto 2012 n° 32 "Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e modifiche alla Legge Regionale 30 Dicembre 1998 n° 38 (Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale)";
- Le delibere della Giunta Regionale n° 223/2014 e n° 331/2013 "Indicazioni applicative ai sensi dell'art. 17 della l.r. 32/2013 in materia di Valutazione Ambientale di Piani e Programmi";
- La sentenza della Corte Costituzionale n° 178 in data 1 Luglio 2013, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 3, c. 2 e 18, c. 2 e 4, nonché dell'Allegato A della legge della Regione Liguria 10/8/2012, n° 32;

VISTO

il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n° 267 del 18/8/2000;

VISTO

lo Statuto provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con la deliberazione n° 64 del 10/6/1991 e successive modifiche;

VISTO

il Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia di Imperia approvato con la deliberazione di Giunta Provinciale n° 191 del 14/6/2001;

RITIENE

- 1) Che non sia necessaria l'attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS di cui all'art. 13 della l.r. 32/2012 nei confronti del piano particolareggiato di iniziativa privata relativo alla zona CB4 del P.R.G. del Comune di Riva Ligure, a condizione del rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere effettuata la verifica, in sede del rilascio del titolo autorizzativo da parte del Comune, in merito all'adozione delle prescritte tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e del rischio della pubblica incolumità
 - b) il progetto non indica criteri contro l'inquinamento acustico durante l'esecuzione dei lavori. In tale senso dovrà essere predisposto apposito programma condiviso col Comune di Sanremo anche al fine dell'ottenimento di opportune deroghe orarie e/o ai limiti.
 - c) il P.S.C. dell'opera dovrà prevedere opportuni accorgimenti relativi alla fase di demolizione e di scavo al fine di evitare inquinamento da polvere.
 - d) il progetto non indica accorgimenti e metodologie tecnologiche da rispettare durante l'esecuzione dei lavori al fine del rispetto delle falde sotterranee, degli scarichi fognari e dell'adduzione delle acque. Si prescrive che il P.S.C. preveda un programma per evitare scarichi indiscriminati di acque direttamente nel terreno derivanti da operazioni edili contenenti cemento, additivi chimici, bentonite, ecc.
 - e) inoltre risulta necessario che i bagni di servizio al cantiere siano collegati alla rete fognaria esistente e che le acque di lavaggio dei mezzi del cantiere siano preventivamente trattate mediante apposito sistema di depurazione o filtraggio.
 - f) la relazione agli atti non tratta l'argomento dell'impatto acustico durante l'esecuzione dei lavori. Occorre predisporre un piano con individuazione di percorsi per i mezzi pesanti atti a creare minor disturbo possibile alle abitazioni esistenti, e un impianto di lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dal cantiere dotato di apposito impianto di depurazione opportunamente collegato al collettore di scarico comunale esistente.

2) Che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L.

Contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

IL DIRIGENTE
Ing Enrico Lauretti

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ORGANIZZAZIONE –
BILANCIO SERVIZI DI AREA VASTA - UFFICIO CONCESSIONI DEMANIALI
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

02.03.2015

N. 67

Pratica N. 6439. Corso d'acqua: Canale di Lunara. Concessione demaniale relativa alla realizzazione e al mantenimento di un attraversamento del Canale di Lunara con cavidotti interrati per linee elettriche a media tensione (15000 V) in Comune di Ortonovo. Ditta: ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A..

IL DIRIGENTE
omissis
DISPONE

1) di rilasciare alla Ditta ENEL Distribuzione S.p.A. la concessione demaniale, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, relativa alla realizzazione e al mantenimento di un attraversamento del Canale di Lunara con cavidotti interrati per linee elettriche a media tensione (15000 V) in Comune di Ortonovo, in conformità agli elaborati progettuali vistati da questo Servizio;

omissis
IL DIRIGENTE
Dott. Marco Casarino

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ORGANIZZAZIONE -
BILANCIO - SERVIZI DI AREA VASTA - UFFICIO CONCESSIONI DEMANIALI
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

03.03.2015

N. 68

Pratica N. 6565. Corso d'acqua: Fosso di Prado. Concessione demaniale relativa alla realizzazione di un parallelismo e di un attraversamento del Fosso di Prado con condotta gas in polietilene diametro 90 mm., in località Biassa nel Comune di La Spezia. Ditta: ACAM GAS S.p.A..

IL DIRIGENTE
omissis
DISPONE

- 1) di rilasciare alla Società Acam Gas S.p.A. la concessione demaniale, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, relativa alla realizzazione di un parallelismo e di un attraversamento del Fosso di Prado con condotta gas in polietilene diametro 90 mm., in località Biassa nel Comune di La Spezia, in conformità agli elaborati progettuali vistati da questo Servizio;

omissis
IL DIRIGENTE
Dott. Marco CASARINO

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO -
UFFICIO OPERE IDRAULICHE DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA**

24.02.2015

N. 130

Nulla Osta Idraulico n.12542. Corso d'acqua: Canale Ribarberi-Capannore. Autorizzazione ai fini idraulici per interventi di ripristino alla confluenza dei Canali Ribarberi-Capannore nel Comune di Santo Stefano di Magra. Ditta: Consorzio di Bonifica ed Irrigazione del Canale Lunense.

IL DIRIGENTE
omissis
DISPONE

- 1) di rilasciare al Consorzio di Bonifica ed Irrigazione Canale Lunense, di seguito denominata "Ditta", l'autorizzazione ai soli fini idraulici, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, ad eseguire i lavori di ripristino, a seguito dei danni alluvionali, alla confluenza dei Canali Ribarberi-Capannore nel Comune di Santo Stefano di Magra, in conformità agli elaborati progettuali vistati da questo Servizio e considerati parte integrante del presente provvedimento;

omissis
IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Angelo Ferrarini

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' - DIFESA DEL
SUOLO - PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA
02.03.2015 N.148**

Concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo e igienico ed assimilati (lavaggio strade e piazzali) dal pozzo sito al Fg. 3 mappale 74 in Comune di Ameglia, località Armezzone. Ditta: SANLORENZO S.p.A.. (Pratica n. 1316/DER.)

IL DIRIGENTE
omissis
DISPONE

1) fatti salvi i diritti dei terzi e quant'altro occorra possa essere previsto dalla legislazione vigente, è concesso alla ditta SANLORENZO S.p.A. di derivare per uso irriguo ed igienico e assimilati, dal pozzo ubicato al Fg. 3 mappale 74 del comune di Ameglia, località Armezzone, una quantità d'acqua non superiore a moduli a 0,01 (1 l./sec.), per volumi massimi giornalieri non superiori a 4,125 mc. (3,6 mc. per l'igienico e assimilati e 0,525 mc. per l'irriguo) e volumi massimi annui non superiori a 387 mc..

2) la suddetta concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data della presente determinazione subordinatamente alla osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato disciplinare in data 23.07.2014 di repertorio n. 13832;

omissis
IL DIRIGENTE
Dott. Ing. A.Ferrarini

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA**

03.03.2015

N. 149

Nulla Osta Idraulico N. 12683. Corsi d'acqua: Torrenti Calcandola, Amola e Isolone. Autorizzazione ai fini idraulici relativa all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria sulle opere di difesa idraulica riguardanti gli alvei dei torrenti Calcandola, Amola e Isolone. Ditta: Comune di Sarzana.

IL DIRIGENTE
omissis
DISPONE

1) di rilasciare al Comune di Sarzana l'autorizzazione ai soli fini idraulici, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria sulle opere di difesa idraulica riguardanti gli alvei dei torrenti Calcandola, Amola e Isolone in Comune di Sarzana, in conformità agli elaborati progettuali vistati da questo Servizio e considerati parte integrante del presente provvedimento;

omissis
IL DIRIGENTE
Dott. Ing. A. Ferrarini

**PROVINCIA DELLA SPEZIA
SETTORE 4 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO**

AVVISO

Pratica n. 1421/DER - La Ditta Azienda Agricola Delucchi Graziella ha presentato domanda in data 02.12.2014 per derivare moduli medi 0,0003 (l./sec. 0,03) di acqua, ad uso irriguo, da una sorgente ubicata in località Taglieto-Groppini in Comune di Varese Ligure.

La Spezia, 23.02.2015

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Angelo Ferrarini

**PROVINCIA DELLA SPEZIA
SETTORE 4 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO**

AVVISO

Pratica n. 1423/DER - La Ditta Polinelli Ilaria ha presentato domanda, pervenuta in data 23.12.2014, per derivare moduli massimi 0,00142 (l./sec. 0,142) di acqua, ad uso irriguo, dal pozzo ubicato al Fg. 13 mappale 1628 del Comune di Riccò del Golfo.

La Spezia, 05.03.2015

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Angelo Ferrarini

**DELIBERAZIONE DELL' AUTORITÀ DI BACINO
INTERREGIONALE DEL FIUME MAGRA**

05.03.2015

N. 4

Modifiche ed aggiornamento del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 03 del 20.01.2011 e ss.mm. ai sensi dell'art. 18 comma 3 del Protocollo d'Intesa.

Il Comitato Istituzionale

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (GU 14.04.06) recante "*Norme in materia ambientale*", la cui Parte III, recante "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*", è entrata in vigore il 29.04.06;

Visto, in particolare, l'art. 63 del suddetto Decreto Legislativo, che prevede la soppressione delle Autorità di Bacino ex L. n. 183/89 e l'istituzione delle Autorità di bacino distrettuali, nonché l'emanazione di apposito D.P.C.M. volto a disciplinare il trasferimento di funzioni e il periodo transitorio;

Visto il Decreto Legge 30.12.08, n. 208, recante "*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente*", convertito, con modificazioni, dalla L. 28.02.09, n. 13, ed in particolare il comma 1 dell'art. 1, che sostituisce il comma 2 bis dell'art. 170 del D. Lgs. 152/06 e dispone la proroga delle Autorità di Bacino ex L. 183/89 fino all'entrata in vigore del DPCM di cui all'art. 63 del medesimo D. Lgs. 152/06, sopra citato;

Considerato che il D.P.C.M. di cui sopra non risulta a tutt'oggi emanato e non sono state quindi costituite le Autorità di Bacino distrettuali;

Vista l'intesa "*Continuità delle funzioni dell'Autorità di Bacino interregionale del Fiume Magra*" sottoscritta, ai sensi della LRL n. 10/08 e della DGRT n. 355/06, dalle Regioni Toscana e Liguria in data 04/06/2008, con la quale le due Regioni, richiamato il Protocollo d'Intesa approvato con DCRT n. 371/96 e DCRL n. 10/97 per la costituzione dell'Autorità di Bacino del Fiume Magra e per disciplinare lo svolgimento delle funzioni amministrative relative al bacino stesso, concordano e convengono circa la necessità di continuare ad assicurare la continuità degli organi ed il proseguimento nell'esercizio delle funzioni di questa Autorità di Bacino, assumendone i conseguenti oneri e mantenendo in essere gli accordi già definiti;

Visto il Protocollo d'Intesa Interregionale per la costituzione dell'Autorità di Bacino del fiume Magra, approvato con Delibere del Consiglio Regionale toscano n. 371 del 26.11.96 e del Consiglio Regionale ligure n. 10 del 4.2.97, esecutive ai sensi di legge;

Visto l'art. 18 comma 3 del suddetto Protocollo d'Intesa ai sensi del quale è competenza del Comitato Istituzionale, su proposta del Segretario Generale, l'adozione del Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

Vista la delibera n. 10 del 16.12.2014, con la quale questo Comitato Istituzionale ha nominato Segretario Generale di questa Autorità di Bacino l'Ing. Marco Trambusti, dirigente in ruolo della Regione Toscana;

Vista la delibera del Comitato Istituzionale n. 03 del 20.01.2011, con la quale è stato approvato il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità di questa Autorità di Bacino, successivamente modificato con delibera n. 16 del 09.06.2011 e n. 1 del 18.09.2014;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Preso atto che, con decorrenza 1 gennaio 2015, le regioni devono uniformarsi alle disposizioni contabili normative del suddetto D. Lgs. 118/2011;

Preso atto che, a seguito della suddetta riforma normativa, come concordato con gli uffici della regione Toscana competenti in materia, in quanto capofila, si rende necessario procedere alla revisione completa degli articoli di cui al capo IV "*Fondi a disposizione dell'Autorità*" e degli articoli del capo V "*Delle Spese*" del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, al fine di regolamentare le nuove procedure di modalità di finanziamento delle attività di questa Autorità di Bacino e le modalità operative da seguire da parte del Segretario Generale per la gestione delle risorse finanziarie;

Rilevata, altresì, la necessità di apportare le seguenti modifiche puntuali a talune disposizioni del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, al fine di renderlo rispondente ai cambiamenti intervenuti nel funzionamento di questa Autorità di Bacino;

Preso atto che le modifiche sono quelle di seguito riportate:

- **art. 2, comma 1, dopo la parola "regione" è aggiunta la parola "capofila" e sono soppresse le parole "a cui deve essere reso il conto delle spese".**
- **art. 4, comma 2 lett. b) dopo la parola "adotta" è soppressa la parola "tutti"**
- **la lettera c) del comma 2 dell'art. 4 è sostituita dal seguente: "gestisce le risorse finanziarie operando come dirigente di settore della regione capofila, attualmente la regione Toscana, sui capitoli di spesa istituiti allo scopo"**
- **il comma 2 dell'art. 6 è riformulato e sostituito dal seguente:**
"2. I decreti comportanti impegni di spesa sono contrassegnati da un numero progressivo annuo e dalla data di emanazione propri della Regione capofila e sono assoggettati ai controlli, amministrativi e

contabili, previsti da quest'ultima Amministrazione; i decreti con cui il Segretario Generale approva tutta l'altra tipologia di atti sono contrassegnati da numero progressivo annuo e data di emanazione propri.”;

- gli articoli da 9 a 19 sono sostituiti dagli articoli da 9 a 19 del Regolamento allegato, parte integrante della presente Delibera;

In particolare, tali articoli sono così rubricati:

Capo IV - “Fondi a disposizione dell'Autorità”

Art. 9: Previsione delle spese da sostenere dall'Autorità e quantificazione del concorso finanziario delle Amministrazioni Regionali

Art. 10: Modalità di finanziamento delle attività dell'Autorità

Art. 11: Gestione delle risorse finanziarie da parte del Segretario dell'Autorità di Bacino

Art. 12: Rendicontazione delle spese sostenute dal Segretario Generale

Art. 13: Fondi per spese relative a studi

Capo V - “Delle spese”

Art. 14: Previsione di spesa annuale

Art. 15: Variazione della Previsione di Spesa

Art. 16: Cassa Economale

Art. 17: Registrazione pagamenti

Art. 18: Conto della gestione

Art. 19: Gestione delle spese

DELIBERA

1. di modificare il Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con delibera del Comitato Istituzionale n. 03 del 20.01.2011, e ss.mm., come di seguito indicato:

• **all'art. 2, comma 1, dopo la parola “regione” è aggiunta la parola “capofila” e sono soppresse le parole “a cui deve essere reso il conto delle spese”.**

• **all'art. 4, comma 2 lett. b) dopo la parola “adotta” è soppressa la parola “tutti”**

• **all'art. 4 comma 2 la lett. c) è sostituita come segue: “gestisce le risorse finanziarie operando come dirigente di settore della regione capofila, attualmente la regione Toscana, sui capitoli di spesa istituiti allo scopo”;**

• **all'art. 6 il comma 2 è sostituito dal seguente:**

“I decreti comportanti impegni di spesa sono contrassegnati da un numero progressivo annuo e dalla data di emanazione propri della Regione capofila e sono assoggettati ai controlli, amministrativi e contabili, previsti da quest'ultima Amministrazione; i decreti con cui il Segretario Generale approva tutta l'altra tipologia di atti sono contrassegnati da numero progressivo annuo e data di emanazione propri.”

• **gli articoli da 9 a 19 sono sostituiti dagli articoli da 9 a 19 del Regolamento allegato, parte integrante della presente Delibera;**

In particolare, tali articoli sono così rubricati:

Capo IV - “Fondi a disposizione dell'Autorità”

Art. 9: Previsione delle spese da sostenere dall'Autorità e quantificazione del concorso finanziario delle Amministrazioni Regionali

Art. 10: Modalità di finanziamento delle attività dell'Autorità

Art. 11: Gestione delle risorse finanziarie da parte del Segretario dell'Autorità di Bacino

Art. 12: Rendicontazione delle spese sostenute dal Segretario Generale

Art. 13: Fondi per spese relative a studi

Capo V - “Delle spese”

Art. 14: Previsione di spesa annuale

Art. 15: Variazione della Previsione di Spesa

Art. 16: Cassa Economale

Art. 17: Registrazione pagamenti

Art. 18: Conto della gestione

Art. 19: Gestione delle spese

2. di approvare il nuovo testo del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, coordinato con le modifiche sopra indicate, allegato quale parte integrante della presente Delibera;

3. di pubblicare la presente delibera per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e Regione Liguria, nonché sul sito internet di questa Autorità di Bacino.

IL SEGRETARIO
Marco Trambusti

IL PRESIDENTE
Assessore Annarita Bramerini

(segue all

**AUTORITÀ DI BACINO
INTERREGIONALE DEL FIUME MAGRA
Via Paci 2 Sarzana (SP)**

**REGOLAMENTO DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ**

ai sensi dell'art. 18 comma 3 del Protocollo d'Intesa
di cui alla delibera CRT n.371 del 26.11.1996 e alla delibera CRL n. 10 del 4.02.1997
approvato con delibera n. 03 del 20.01.2011 e modificato con delibere n. 16 del 09.06.2011,
n. 1 del 18.09.2014 e n.04 del 05.03.2015

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	
ART. 1. OGGETTO.....	
ART. 2. AUTONOMIA DI GESTIONE.....	
ART. 3. PUBBLICITÀ DEGLI ATTI.....	
CAPO II - SEGRETARIO GENERALE	
ART. 4. FUNZIONI.....	
ART. 5. NOMINA E TRATTAMENTO ECONOMICO.....	
ART. 6. ATTI DEL SEGRETARIO GENERALE.....	
CAPO III - PERSONALE	
ART. 7. ORGANICO.....	
ART. 8. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO.....	
CAPO IV - FONDI A DISPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ	
ART. 9. PREVISIONE DELLE SPESE DA SOSTENERE DALL'AUTORITÀ E QUANTIFICAZIONE DEL CONCORSO FINANZIARIO DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI	
ART. 10. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ.....	
ART. 11. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DA PARTE DEL SEGRETARIO DELL'AUTORITÀ DI BACINO	
ART. 12. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DAL SEGRETARIO.....	
ART. 13. FONDI PER SPESE RELATIVE A STUDI	
CAPO V - DELLE SPESE	
ART. 14. PREVISIONE DI SPESA ANNUALE.....	
ART. 15. VARIAZIONI ALLA PREVISIONE DI SPESA	
ART. 16. CASSA ECONOMALE.....	
ART. 17. REGISTRAZIONE DEI PAGAMENTI	
ART. 18. CONTO DELLA GESTIONE.....	
ART. 19. GESTIONE DELLE SPESE	
CAPO VI - PATRIMONIO	
ART. 20. BENI DUREVOLI E DI CONSUMO	

ART. 21.	CONSEGNATARIO
CAPO VII - ATTIVITA' CONTRATTUALE ²	
DISPOSIZIONI GENERALI	
ART. 22.	NORMA DI RINVIO.....
ART. 23.	INDAGINI DI MERCATO
ART. 24.	NOMINA E REQUISITI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ART. 25.	FUNZIONI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ART. 26.	CONTENUTO DEI CAPITOLATI
ART. 27.	PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E SERVIZI
ART. 28.	ACQUISIZIONI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE E SUL MERCATO ELETTRONICO.....
ART. 29.	CONTROLLI NELLE PROCEDURE NEGOZiate
ART. 30.	DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 31.	AVVISO E PUBBLICITÀ
ART. 32.	INVITO A GARA
ART. 33.	GARANZIE.....
ART. 34.	AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEI CONTRATTI.....
ACQUISIZIONI IN ECONOMIA	
ART. 35.	TIPOLOGIE DI SPESA ESEGUIBILI IN ECONOMIA
ART. 36.	CONSULTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI.....
ART. 37.	ORDINAZIONE DI FABBISOGNO PRESUNTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....
ART. 38.	ATTO DI AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	
ART. 39.	ABROGATO
ART. 40.	ENTRATA IN VIGORE.....

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative e contabili dell'Autorità di Bacino del Fiume Magra, in attuazione dell'art. 18 comma 3 del Protocollo d'Intesa Interregionale approvato con Delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 371 del 26 novembre 1996 e con Delibera del Consiglio Regionale della Liguria n. 10 del 4 febbraio 1997 (nel seguito "nuovo Protocollo d'Intesa").

Art. 2. Autonomia di gestione¹

1. L'Autorità di Bacino del fiume Magra provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali in base alle norme del presente regolamento e nel rispetto dei principi contenuti nelle disposizioni normative e regolamentari della Regione capofila, ovvero attualmente la Regione Toscana.

Art. 3. Pubblicità degli atti

1. Le deliberazioni del Comitato Istituzionale sono pubblicate in elenco sui Bollettini Ufficiali della Regione Toscana e della Regione Liguria. Sono altresì pubblicati in elenco i decreti del Segretario Generale assunti fino alla data della seduta.
2. Le deliberazioni di particolare rilevanza esterna sono pubblicate per intero sui Bollettini Ufficiali della Regione Toscana e della Regione Liguria. Della loro emanazione è data inoltre notizia tramite pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Capo II - SEGRETARIO GENERALE

Art. 4. Funzioni

1. Il Segretario Generale è l'organo responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'Autorità di Bacino.
2. A tali fini il Segretario Generale:
 - a) assiste alle sedute del Comitato istituzionale con funzioni di segretario e dà esecuzione alle relative deliberazioni;
 - b) adotta gli atti, anche contrattuali, necessari al funzionamento dell'Autorità²;
 - c) gestisce le risorse finanziarie operando come dirigente di settore della regione capofila, attualmente la regione Toscana, sui capitoli di spesa istituiti allo scopo³
 - d) dirige e coordina il personale e sovrintende al buon andamento degli uffici e dei servizi;
 - e) presiede le commissioni di gara;
 - f) svolge qualsiasi altro compito gli sia conferito dal Comitato Istituzionale.
3. Il Segretario Generale presiede inoltre il Comitato Tecnico ed è responsabile della Segreteria Tecnico - Operativa.

¹ Art. 2 Modificato con delibera n. del 2015

² Art. 4 comma 2 lett. b) modificato con delibera n. 04 del 05.03.2015

³ Art. 4 Comma 2 lett. c) sostituito con delibera n. 04 del 05.03.2015

Art. 5. Nomina e trattamento economico

1. Il Segretario Generale è nominato dal Comitato Istituzionale tra i dirigenti in servizio presso le Regioni firmatarie dell'Intesa. Resta in carica cinque anni e può essere revocato con atto motivato del Comitato Istituzionale su proposta delle due Regioni.
2. Al Segretario Generale spetta il trattamento economico di qualifica dirigenziale con una retribuzione di posizione non inferiore a quella prevista dalla Regione di appartenenza per i dirigenti di Servizio o Settore.
3. Al Segretario Generale compete inoltre la retribuzione di risultato, il cui importo annuo è definito dal Comitato Istituzionale in relazione a quanto attribuito dalla Regione di appartenenza ai propri dirigenti. Gli obiettivi e i programmi da raggiungere sono fissati dal Comitato Istituzionale che provvede alla verifica del grado di raggiungimento. L'indennità di risultato è commisurata al grado di raggiungimento degli obiettivi.
4. Il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio competono secondo le disposizioni previste per i dirigenti della Regione di appartenenza.
5. Tutti i compensi e le indennità spettanti al Segretario Generale sono erogati dalla Regione di appartenenza e *posti a carico, per quanto di competenza*,⁴ dell'Autorità di Bacino, se non diversamente disposto dalle regioni stesse.

Art. 6. Atti del Segretario Generale

1. Gli atti del Segretario Generale sono assunti nella forma di decreto.
2. I decreti comportanti impegni di spesa sono contrassegnati da un numero progressivo annuo e dalla data di emanazione propri della Regione capofila e sono assoggettati ai controlli, amministrativi e contabili, previsti da quest'ultima Amministrazione; i decreti con cui il Segretario Generale approva tutta l'altra tipologia di atti sono contrassegnati da numero progressivo annuo e data di emanazione propri.⁵

Capo III - PERSONALE

Art. 7. Organico

1. La definizione e le modifiche della pianta organica della Segreteria Tecnico - Operativa sono approvate dal Comitato Istituzionale nel rispetto di quanto stabilito dal Protocollo d'Intesa ai sensi degli artt. 5 e 7.
2. Il personale in servizio presso l'Autorità di Bacino è costituito da dipendenti in ruolo presso gli Enti rappresentati nel Comitato istituzionale, posti in posizione di comando o di distacco.
3. Qualora il personale assegnato non risulti in grado di assicurare il regolare funzionamento della Segreteria Tecnico - Operativa, le Regioni firmatarie dell'Intesa possono reperire il personale necessario con assunzioni a termine.

Art. 8. Trattamento giuridico ed economico

1. Al personale si applica la normativa di cui al CCNL del comparto di appartenenza, nonché le leggi e i regolamenti in vigore presso gli enti di appartenenza, salvo quanto disposto dal

⁴ Comma 5 art. 5 modificato con delibera del Comitato Istituzionale n. 1 del 18.09.2014

⁵ Comma 2 art. 6 sostituito con delibera del Comitato Istituzionale n. 04 del 05.03.2015

- Regolamento del personale approvato con delibera del Comitato Istituzionale n° 21 del 15.12.1997.
2. Gli oneri relativi alle retribuzioni del personale sono a carico degli enti di appartenenza ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera f del nuovo Protocollo d'Intesa.
 - 2.bis⁶. *Gli oneri relativi alla retribuzione di posizione organizzativa e indennità di risultato del personale sono erogati dall'Ente di appartenenza e posti a carico dell'Autorità di Bacino, se non diversamente disposto dalle regioni stesse.*
 3. Le prestazioni di lavoro straordinario e le missioni sono autorizzate dall'Autorità di Bacino e rendicontate all'Ente di appartenenza.
 4. Al personale spettano gli incentivi previsti per la fruizione del trattamento accessorio come determinati dagli Enti di appartenenza. La verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi e la corrispondente quantificazione degli incentivi è effettuata dal Segretario Generale in conformità a quanto stabilito dagli Enti di appartenenza.
 5. Le spese per prestazione di lavoro straordinario, le indennità di missione e gli incentivi previsti per la fruizione del trattamento accessorio sono a carico dell'Ente di appartenenza salvo diversi specifici accordi.
 6. Qualora gli oneri accessori di cui ai commi 3 e 4 non fossero assunti a carico dell'Ente di appartenenza, tramite gli accordi di cui al comma 5 può esserne stabilita l'anticipazione da parte dall'Ente medesimo, salvo rimborso dell'Autorità di Bacino.
 7. Al personale spettano gli incentivi relativi all'attività di pianificazione e progettazione, di cui al D. Lgs. 163/2006 art. 92 commi 5 e 6, per l'erogazione dei quali questa Autorità di Bacino adotta i criteri stabiliti dalla Regione Toscana con Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 31/R del 16.03.2010. Tali incentivi sono liquidati dall'ente di appartenenza e rimborsati dall'Autorità di Bacino.⁷

Capo IV - FONDI A DISPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ⁸

Art. 9. Previsione delle spese da sostenere dall'Autorità e quantificazione del concorso finanziario delle Amministrazioni regionali

1. Il Segretario dell'Autorità di Bacino predispose la previsione delle spese da sostenere nel corso dell'esercizio/i per le attività da realizzare e per il funzionamento dell'ufficio a servizio del Segretario dell'Autorità, coerentemente con il piano delle attività, e le sottopone all'approvazione del Comitato Istituzionale nella prima seduta utile.
In relazione al preventivo delle spese da sostenere nell'esercizio/i viene quantificata la compartecipazione finanziaria delle Amministrazioni regionali, sulla base della percentuale del 52,7% con riferimento alla Regione Liguria e del 47,3% con riferimento alla Regione Toscana.

Art. 10. Modalità di finanziamento delle attività dell'Autorità

La Regione (Liguria) assume sul proprio bilancio gli impegni finanziari necessari a dare copertura alla propria quota di cofinanziamento alle attività del Segretario dell'Autorità, secondo quanto determinato nell'articolo precedente, e trasferisce le somme sulla tesoreria della Regione (Toscana), entro il primo trimestre dell'anno di riferimento.

⁶ Comma 2bis dell'art. 8 aggiunto con Delibera del Comitato Istituzionale n. 1 del 18.09.2014

⁷ Il comma 7 dell'art. 8 aggiunto con delibera del Comitato Istituzionale n. 16 del 09.06.11

⁸ Capo IV sostituito con delibera n. 04 del 05.03.2015

Sul bilancio della Regione Toscana sono stanziati le somme necessarie per il finanziamento delle attività dell'Autorità e per il funzionamento dell'ufficio del Segretario dell'Autorità, incluse quelle trasferite dalla Regione Liguria.

Art. 11. Gestione delle risorse finanziarie da parte del Segretario dell'Autorità di Bacino

Il dirigente regionale titolare della funzione di Segretario dell'Autorità assume sugli stanziamenti del bilancio della Regione Toscana appositamente istituiti gli atti di spesa (impegni, liquidazioni) per le attività svolte dall'Autorità. Gli ordinativi di pagamento sono disposti dalle strutture competenti in materia della Regione Toscana, a valere delle disponibilità dei conti di tesoreria regionale.

Con riferimento alle spese di funzionamento degli uffici e del personale, gli atti di spesa possono essere assunti anche da altri dirigenti della Regione Toscana, competenti per materia.

Art. 12. Rendicontazione delle spese sostenute dal Segretario

Al termine dell'esercizio, entro il 30 maggio dell'anno successivo, il Segretario dell'Autorità predispone un rendiconto finanziario delle spese effettivamente sostenute e sulla base dello stesso determina la compartecipazione finanziaria definitiva delle Amministrazioni regionali partecipanti alle spese.

Le eventuali somme trasferite in eccesso dalla Regione Liguria vengono conguagliate in termini di cassa sulle competenze del futuro esercizio, la maggiore partecipazione viene versata dalla Regione Liguria sulle competenze del futuro esercizio.

Art. 13. Fondi per spese relative a studi

1. I fondi trasferiti per studi in base a leggi statali o regionali sono messi a disposizione dell'Autorità di Bacino dalla Regione capofila in appositi capitoli di spesa. L'utilizzazione dei fondi è vincolata alle finalità previste dalla legge di assegnazione.

Capo V - DELLE SPESE⁹

Art. 14. Previsione di spesa annuale

1. Al fine di programmare l'attività dell'Autorità di Bacino, il Segretario Generale redige entro il 30 luglio di ogni anno la proposta di previsione di spesa per l'anno successivo e la sottopone all'approvazione del Comitato Istituzionale nella prima seduta utile.
2. Successivamente all'approvazione, il Segretario Generale provvede a trasmettere la previsione di spesa ai servizi delle Regioni Toscana e Liguria competenti in materia di difesa del suolo, affinché ne sia tenuto conto in sede di formulazione delle previsioni di

⁹ Capo V sostituito con delibera n. 04 del 05.03.2015

bilancio.

3. Qualora il Comitato Istituzionale non approvi il preventivo di spesa entro il 10 settembre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento, il Segretario Generale trasmette ai servizi di cui al comma 2 la proposta di previsione di spesa con riserva di modifiche.
4. Il prospetto di previsione deve indicare per ciascuna voce della spesa la previsione relativa all'anno.
5. Il prospetto di previsione della spesa si compone dei sotto indicati sei Titoli, ciascuno dei quali contraddistinto da una lettera:
 - a) Spese d'ufficio e varie;
 - b) Acquisto e gestione mobili, attrezzature e sede;
 - c) Dotazione e riproduzione cartografia e documenti;
 - d) Personale ed organi istituzionali;
 - e) Partecipazione a convegni e formazione del personale;
 - f) Servizi tecnici.
6. Ciascun Titolo è suddiviso in voci di spesa contraddistinte da numeri progressivi. Le voci di spesa sono stabilite con atto del Segretario Generale e la loro descrizione non può essere modificata nel corso dell'anno.
7. Il Segretario Generale può, nel corso dell'anno, introdurre con proprio atto nuove voci di spesa, qualora ciò si renda necessario ai fini di una maggiore analiticità.

Art. 15. Variazioni alla previsione di spesa

1. Qualora nel corso dell'esercizio si riscontri che le previsioni relative ad alcune voci di spesa sono eccessive rispetto alle reali necessità, mentre altre risultano carenti, si procede allo spostamento di fondi da una voce di spesa all'altra. Tale variazione non può comportare un aumento della previsione totale di spesa, né riguardare voci di spesa vincolate. Lo spostamento è di competenza del Segretario Generale che deve darne comunicazione al Comitato Istituzionale nella prima seduta utile.
2. A fronte di un aumento o diminuzione dei trasferimenti da parte delle Regioni aderenti al nuovo Protocollo d'intesa, si provvede ad allocare le nuove risorse trasferite nelle voci di spesa carenti, ad istituire nuove voci di spesa, oppure a rideterminare l'entità delle voci di spesa conseguentemente alla diminuzione delle entrate. La variazione, in aumento o in diminuzione, della previsione di spesa complessiva è di competenza del Comitato Istituzionale.

Art. 16. Cassa economale

1. Conformemente alla disciplina in materia della regione capofila, il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino può richiedere a quest'ultima l'istituzione di una cassa economale per il sostenimento per contanti di minute spese.

Art. 17. Registrazione dei pagamenti

1. I pagamenti comunque effettuati sono registrati in un apposito giornale – mastro informatizzato.
2. Le registrazioni sono effettuate in ordine cronologico al fine di riscontrare, per ogni pagamento, la disponibilità residua nelle voci di spesa della Previsione di Spesa annuale

Art. 18. Conto della gestione

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Segretario Generale provvede alla redazione del rendiconto della gestione, da sottoporre all'approvazione del Comitato Istituzionale.
2. Per ogni voce di spesa il rendiconto deve riportare:
 - a) le previsioni definitive, comprensive delle modifiche apportate alle previsioni iniziali per effetto di variazioni o storni;
 - b) gli impegni assunti nell'anno;
 - c) l'importo dei pagamenti effettuati nel corso dell'anno, sia tramite mandati diretti che tramite buoni di prelevamento;
 - d) gli impegni assunti ma non ancora liquidati, indicati quali residui passivi, il cui importo deve coincidere con la somma di cui può essere richiesto il riaccredito.
3. Le somme risultanti quali differenza tra le previsioni assestate e gli impegni assunti costituiscono economie di spesa.
4. La struttura del rendiconto può essere modificata con atto del Segretario Generale, ai fini di una migliore rendicontazione contabile.

Art. 19. Gestione delle spese

1. Per la gestione delle spese da parte del Segretario Generale si rimanda alle disposizioni del Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile della regione Toscana.

Capo VI - PATRIMONIO

Art. 20. Beni durevoli e di consumo

1. Il patrimonio a disposizione dell'Autorità di Bacino è costituito da:
 - a) beni mobili durevoli;
 - b) materiale di consumo.
2. Fanno parte dei beni di cui alla lett. a) i beni acquistati o ricevuti dalle Regioni Toscana e Liguria per lo svolgimento delle funzioni dell'Autorità che abbiano caratteristiche di valore, importanza e durata rilevante. Al momento della ricezione, sulla base dell'ordine di esecuzione, il bene viene iscritto nel Registro Inventario e contraddistinto da una etichetta riportante il numero progressivo assegnatogli.
3. Fanno parte dei beni di cui alla lett. b) i beni acquistati o ricevuti dalle Regioni Toscana e Liguria per lo svolgimento delle funzioni dell'Autorità con caratteristiche di fragile consistenza, ovvero destinati al rapido consumo. Tali beni, sulla base dell'ordine di esecuzione, sono registrati sulla bolla di presa in carico e successivamente annotati nel Registro dei beni di consumo.

Art. 21. Consegnatario¹⁰

1. Il consegnatario dei beni di cui all'art. 20 è individuato tra il personale assegnato all'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Magra inquadrato nei profili professionali B C e D con

¹⁰ Art. 21 Sostituito con delibera C.I. n. 120 del 07.11.2002

anzianità di servizio non inferiore a tre anni, mediante decreto del Segretario Generale. E' compito del consegnatario assicurare la conservazione dei beni.

2. La durata dell'incarico è di cinque anni rinnovabili
3. Quando i beni mobili durevoli non sono più utilizzati in quanto obsoleti o danneggiati, il Consegnatario redige specifico elenco, indicando per ciascun bene il motivo dello scarico e la data di dismissione. Tale elenco, approvato dal segretario Generale con proprio decreto, è comunicato alle Regioni fornitrici dei beni dismessi.

Capo VII - ATTIVITA' CONTRATTUALE¹¹

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 22. Norma di rinvio

1. L'attività contrattuale per l'acquisizione di forniture e di servizi dell'Autorità di Bacino Interregionale del fiume Magra, è disciplinata dal D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e della Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e dai rispettivi regolamenti di attuazione.

Art. 23. Indagini di mercato

1. Nei casi in cui la normativa nazionale prevede l'effettuazione di indagini di mercato finalizzate all'individuazione di operatori economici da invitare alle procedure negoziate, il Segretario Generale predispone e pubblica sul profilo di committente e sul sito dell'Osservatorio regionale un avviso, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per acquisire le manifestazioni d'interesse.
2. Alla consultazione sono invitati i soggetti che hanno manifestato l'interesse.

Art. 24. Nomina e requisiti del Responsabile unico del procedimento

1. Il Segretario Generale assume la qualifica di responsabile unico del procedimento, salvo che non ritenga di attribuire l'incarico ad un funzionario con competenza professionale adeguata all'oggetto del contratto.
2. Il Segretario Generale individua il responsabile unico del procedimento nella fase di programmazione di cui all'articolo 29 della L.R.T 38/2007, oppure nella fase di avvio della procedura, con il provvedimento di indizione della gara o con la lettera di invito.

Art. 25. Funzioni del Responsabile unico del procedimento

1. Nello svolgimento delle attività di propria competenza in ordine al singolo procedimento contrattuale, il responsabile unico del procedimento:
 - a) Predisporre gli atti necessari per l'inserimento dell'appalto nel programma dei contratti di cui all'art.29 della L.R.T. 38/2007
 - b) propone la procedura di scelta del contraente;
 - c) coordina e cura l'attività istruttoria per la predisposizione della documentazione di gara;
 - d) coordina e cura le attività necessarie ad un efficiente e razionale svolgimento della procedura di gara;
 - e) coordina e cura in collaborazione con il Direttore dell'esecuzione, ove nominato ai sensi della normativa statale, l'esecuzione del contratto e segnala al Segretario generale eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione del contratto o della risoluzione delle controversie;

¹¹ Capo VII sostituito con delibera n. 03 del 20.01.20111

- f) coordina lo svolgimento dell'attività di collaudo e verifica di conformità della prestazione e fornisce ai titolari tutte le informazioni utili per l'espletamento di tali attività e, nel caso in cui si proceda all'attestazione di regolare esecuzione, conferma l'attestazione emessa dal Direttore dell'esecuzione;
- g) per i servizi che prevedono l'impiego diretto di manodopera presso l'amministrazione, verifica in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione, ove nominato, il rispetto, da parte dell'impresa esecutrice delle misure di sicurezza individuate nel documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI), dei contratti collettivi e delle norme previdenziali ed assistenziali;
- h) cura la trasmissione all'Osservatorio regionale della regione capofila delle informazioni relative alle procedure contrattuali di sua competenza.

Art. 26. Contenuto dei capitolati

1. I capitolati di cui all'art. 5, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 contengono, di norma, i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto del contratto;
 - b) le specifiche tecniche o le caratteristiche della prestazione con le modalità di esecuzione e di consegna in caso di forniture;
 - c) l'importo stimato, ai sensi dell'articolo 89 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e dell'articolo 15 della L.R. 38/2007;
 - d) il criterio di aggiudicazione;
 - e) le modalità di presentazione dei campioni merceologici, ove necessari;
 - f) la durata e la decorrenza del contratto;
 - g) le modalità di collaudo o di verifica di conformità della prestazione ovvero l'attestazione di regolare esecuzione;
 - h) le penalità applicabili in caso di inadempimento;
 - i) i termini e le modalità di pagamento;
 - j) la forma di stipula del contratto;
 - k) ogni altro obbligo posto a carico dei contraenti derivante dalla L.R. 38/2007 o da altre normative.

Art. 27. Programmazione di forniture e servizi

1. Ai sensi dell'articolo 29 della L.R.T 38/2007, il *Comitato istituzionale dell'Autorità* adotta, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il programma annuale dei contratti di forniture e di servizi che il Segretario Generale prevede di affidare nell'anno di programmazione. Sono escluse dal programma annuale le acquisizioni in economia di importo inferiore a 10.000 euro.
2. Il programma annuale, oltre a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 29 della L.R.T 38/2007, indica il responsabile unico del procedimento;

Art. 28. Acquisizioni mediante adesione a convenzione e sul mercato elettronico

1. Le acquisizioni di forniture e servizi possono essere effettuate mediante adesione a convenzioni stipulate da centrali di committenza o, per importi inferiori alla soglia comunitaria, mediante ricorso al mercato elettronico.

Art. 29. Controlli nelle procedure negoziate

1. Nelle procedure negoziate, comprese le acquisizioni in economia, e nei contratti esclusi, i controlli sui requisiti di ordine generale e sui requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria richiesti sono svolti nei confronti del solo affidatario.

CONTRATTI ESCLUSI

Art. 30. Disposizioni generali

1. I contratti esclusi sono disciplinati dal D.Lgs. 163/2006, dall'articolo 3 della L.R. 38/2007, fatta salva la possibilità, nel caso di servizi rientranti nelle categorie dell'Allegato II B al D.Lgs.163/2006, di affidare il contratto mediante procedura aperta o ristretta ai sensi dell'articolo 55 del medesimo decreto legislativo.

Art. 31. Avviso e pubblicità

1. Per l'affidamento di un contratto escluso, il *Segretario generale* predispone un avviso per acquisire da parte degli operatori economici le manifestazioni d'interesse ad essere invitati alla procedura.
2. L'avviso indica l'oggetto e l'importo stimato del contratto, il criterio di aggiudicazione, la durata o il termine di esecuzione del contratto, i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006, nonché gli eventuali requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti all'affidatario del contratto ed il nominativo del responsabile unico del procedimento.
3. L'avviso è pubblicato sul profilo di committente, sul sito dell'Osservatorio regionale e prevede un termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse non inferiore a quindici giorni dalla data della sua pubblicazione sul profilo di committente.
4. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento è pubblicato con le modalità previste dal comma 3 e dal D.Lgs. 163/2006.
5. In relazione alla natura e all'importo del contratto, il Segretario generale può prevedere ulteriori forme di pubblicità.
6. Per gli affidamenti di importo inferiore a 20.000,00 euro il Segretario Generale può procedere ad affidamento diretto.

Art. 32. Invito a gara

1. I soggetti che hanno manifestato l'interesse sono invitati dall'Amministrazione a presentare l'offerta.
2. L'invito a gara contiene in particolare:
 - a) l'oggetto e l'importo stimato del contratto;
 - b) le modalità e le condizioni di partecipazione alla gara;
 - c) il termine di presentazione dell'offerta non inferiore a 10 giorni dalla data dell'invito;
 - d) il criterio di aggiudicazione scelto fra quello del prezzo più basso ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - e) i motivi di non ammissione o di esclusione;
 - f) l'indicazione del responsabile unico del procedimento.

Art. 33. Garanzie

1. Il Segretario Generale può richiedere in relazione alla natura della prestazione la costituzione della cauzione a corredo dell'offerta, di cui all'articolo 75 del D.Lgs.163/2006.
2. Nei contratti che hanno per oggetto forniture o servizi di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria, il Segretario Generale richiede all'esecutore del contratto la costituzione della cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del D.Lgs.163/2006.

Art. 34. Aggiudicazione e stipula dei contratti

1. La valutazione dell'aggiudicazione dei contratti è effettuata dal *Segretario Generale*, salvo che lo stesso, nel caso di aggiudicazione col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione alla particolare complessità tecnica della prestazione, ritenga di procedere alla costituzione di apposita commissione giudicatrice.
2. La commissione è composta, di norma, da dipendenti dell'Amministrazione ed è costituita da un numero di membri non superiore a tre compreso il Segretario con funzioni di Presidente.
3. I componenti diversi dal presidente non devono avere svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico, tecnico amministrativo relativo al contratto oggetto di gara.
4. Il contratto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa, a mezzo scrittura privata o mediante sottoscrizione del capitolato - contratto. In caso di sottoscrizione del capitolato, il contratto decorre dalla data di comunicazione del *provvedimento di affidamento del Segretario Generale*.

ACQUISIZIONI IN ECONOMIA

Art. 35. Tipologie di spesa eseguibili in economia

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 10, del Codice dei Contratti D.Lgs 163/2006 è ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia. Le spese di forniture e di servizi che possono essere acquisite in economia, in ragione delle specifiche esigenze dell'Autorità di Bacino Interregionale del fiume Magra, sono le seguenti:
 - a) spese per la manutenzione di locali ed aree in uso all'Amministrazione che non configurino contratti di lavori, compreso l'acquisto o la locazione di beni e materiali; spese per segnaletica, cartellonistica e simili, nel limite di importo di € 20.000,00;
 - b) servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei locali in uso all'Amministrazione compreso l'acquisto dei materiali occorrenti; spese per l'acquisto di materiale igienico-sanitario e di pronto soccorso, nel limite di importo di € 50.000,00;
 - c) spese per l'acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno; spese per l'acquisto di carta, modulistica e stampati, nel limite di importo di € 10.000,00;
 - d) spese di gestione d'ufficio compreso quelle di interpretariato, di traduzione, trascrizione e riproduzione di atti, documenti, manifesti, registri e simili, nel limite di importo di € 10.000,00;
 - e) spese per l'acquisto, rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione nonché per la realizzazione,

- l'acquisizione o collegamento a banche dati o reti di pubbliche amministrazioni, nel limite di importo di € 5.000,00;
- f) spese di tipografia, legatoria, litografia e stampa in genere compreso l'acquisto, locazione, manutenzione e riparazione dei macchinari e delle attrezzature occorrenti; spese per produzione e realizzazione di materiale grafico e editoriale, nel limite di importo di € 10.000,00;
 - g) spese per servizi aerofotogrammetrici, cartografici, topografici e simili, nel limite di importo di € 50.000,00;
 - h) spese per rilevazioni ed elaborazioni statistiche, nel limite di importo di € 5.000,00;
 - i) spese per l'acquisto, locazione, manutenzione e riparazione di mobili e arredi vari, fotoriproduttori, strumenti vari, macchine e attrezzature diverse d'ufficio, nel limite di importo di € 50.000,00;
 - j) spese per l'acquisto o locazione di strumenti informatici nonché per l'acquisto e lo sviluppo di programmi informatici, e del relativo materiale accessorio, ivi comprese le spese di manutenzione e riparazione degli strumenti e dei sistemi stessi, nel limite di importo di € 50.000,00;
 - k) spese per acquisto, locazione, produzione e realizzazione di mezzi e materiali audiovisivi e fotografici, ovvero di materiale divulgativo, nel limite di importo di € 5.000,00
 - l) spese per trasporti, traslochi, noli, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio, nel limite di importo di € 20.000,00;
 - m) spese postali, telefoniche, telegrafiche, telefax, di trasmissione dati ed altre inerenti il servizio di comunicazione, nel limite di importo di € 20.000,00;
 - n) spese per l'acquisto, riparazione, manutenzione, locazione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto per gli uffici, compreso l'acquisto di carburanti, lubrificanti, materiale di consumo, di ricambio ed accessori, nel limite di importo di € 50.000,00;
 - o) spese per lo smaltimento di beni mobili dichiarati fuori uso, nel limite di importo di € 5.000,00;
 - p) spese per la divulgazione dei bandi di gara, di concorso o altre pubblicazioni o comunicazioni che devono essere rese per legge o regolamento a mezzo stampa o altri mezzi d'informazione, nel limite di importo di € 20.000,00;
 - q) spese per le attività di promozione, diffusione e informazione di piani, programmi, progetti e iniziative dell'Amministrazione, nonché di strumenti di incentivazione e di sostegno, nonché per acquisto di spazi pubblicitari, nel limite di importo di € 10.000,00;
 - r) spese di rappresentanza e di cerimoniale comprese quelle per l'acquisto di coppe, medaglie, diplomi, bandiere e altri oggetti per premi e benemerenze, nel limite di importo di € 3.000,00;
 - s) spese connesse con l'organizzazione e la partecipazione, lo svolgimento di corsi di formazione del personale, di concorsi, convegni, congressi, conferenze, riunioni, cerimonie, mostre, altre manifestazioni e iniziative comunque nell'interesse dell'amministrazione, ivi compreso la locazione per breve periodo di locali, anche con idonee attrezzature, nel limite di importo di € 50.000,00;
 - t) spese per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e per la protezione civile, nel limite di importo di € 50.000,00;
 - u) spese assicurative obbligatorie per legge, nel limite di importo di € 5.000,00;
 - v) spese per l'acquisizione dei servizi delle seguenti categorie, 8, 9, 10,11,12 di cui all'allegato IIA del D.Lgs. 163/2006 fatta eccezione per quelli di cui agli articoli 90 e 91

del D.Lgs. 163/2006, necessari per lo svolgimento di funzioni e compiti dell'amministrazione:

- servizi di ricerca e sviluppo nel limite di importo di € 100.000,00
- servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili nel limite di importo di € 5.000,00
- servizi di consulenza gestionale e affini nel limite di importo di € 5.000,00
- servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica, servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, servizi sperimentazione tecnica e analisi nel limite di importo di € 150.000,00

2. Il ricorso all'acquisizione in economia è ammesso nel limite di importo indicato al comma 1 per la specifica tipologia.
3. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito, nelle ipotesi di cui all'articolo 125 comma 10 secondo capoverso del D.Lgs. 163/2006, per qualsiasi tipologia di spesa, nel limite di importo di € 150.000,00.

Art. 36. Consultazione degli operatori economici

1. Per l'affidamento di forniture e servizi in economia di importo stimato pari o superiore a **40.000,00**¹²euro ai sensi dell'articolo 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, il *Segretario Generale* predispose, ai fini dell'indagine di mercato, un avviso per acquisire le manifestazioni d'interesse degli operatori economici da invitare alla consultazione.
2. Alla consultazione sono invitati i soggetti che hanno manifestato l'interesse.
3. L'avviso è pubblicato sul profilo di committente, sul sito dell'Osservatorio regionale e prevede un termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse non inferiore a 10 giorni dalla data della sua pubblicazione sul profilo di committente.
4. L'avviso contiene una descrizione sintetica dell'oggetto del contratto, l'importo stimato, il criterio di aggiudicazione, la durata o il termine di esecuzione, nonché i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006 e gli eventuali requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria.
5. Sul profilo di committente è reso disponibile unitamente all'avviso il capitolato speciale d'appalto ovvero il documento contenente le condizioni contrattuali della prestazione.
6. Nel caso di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 il Segretario Generale prima di procedere all'affidamento valuta la congruità dell'offerta in relazione ai prezzi di mercato.

Art. 37. Ordinazione di fabbisogno presunto e stipula del contratto

1. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità dei beni o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, di norma non superiore all'anno finanziario, possono essere richieste offerte valide per il periodo di tempo previsto. In tal caso si procede a singole ordinazioni al soggetto affidatario via via che il fabbisogno si verifica, sempre che l'importo globale della spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi la soglia prevista dall'articolo 15 per la specifica tipologia.

¹²

Importo modificato con delibera Comitato Istituzionale n. 01 del 18.09.2014

Art. 38. Atto di affidamento e stipula del contratto

1. Le forniture e servizi in economia sono affidati con decreto del Segretario Generale.
2. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata oppure sottoscrizione del capitolato contratto. In caso di sottoscrizione del capitolato, il contratto decorre dalla data di comunicazione dell'ordinativo o del decreto del Segretario Generale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**Art. 39. Abrogato¹³****Art. 40. Entrata in vigore**

1. Le modifiche del presente regolamento vengono approvate, ai sensi dell'art. 18, comma 3°, del Protocollo d'Intesa di cui alla delibera CRT n. 371 del 26.11.1996 e alla delibera CRL n. 10 del 4.02.1997, con specifica delibera del Comitato istituzionale ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione, modificando e sostituendo la preesistente disciplina regolamentare di amministrazione e contabilità.

¹³

Art. 39 abrogato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 01 del 18.09.2014

**AUTORITA' DI BACINO INTERREGIONALE
DEL FIUME MAGRA**

Elenco Delibere Comitato Istituzionale del 05.03.2015

N.	Data	Oggetto
04	05/03/2015	Modifiche ed aggiornamento del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 03 del 20.01.2011 e ss.mm. ai sensi dell'art. 18 comma 3 del Protocollo d'Intesa.
05	05/03/2015	Definizioni degli obiettivi di attività e degli obiettivi di comportamento organizzativo del Segretario Generale per l'anno 2015.

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA
DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DELLA PROVINCIA
DELLA SPEZIA.**

05.03.2015

N. 1

Determinazione dei VAM (valori agricoli medi) per l'anno 2015.

La Commissione omissis

DELIBERA

all'unanimità, poichè l'andamento del mercato immobiliare nel territorio provinciale durante l'anno 2014 non ha subito variazioni al rialzo, che non è necessario aggiornare i valori della Tabella che rimangono pertanto invariati rispetto all'anno precedente.

Regione Agraria n. 1 Alto Vara.

Comuni di Carro, Maissana, Rocchetta Vara, Sesta Godano, Varese Ligure, Zignago.

Regione Agraria n. 2 Medio Vara

Comuni di Beverino, Bolano, Borghetto Vara, Bugnato, Calice al Cornoviglio, Corrodano, Follo, Pignone, Riccò del Golfo della Spezia.

Regioni Agrarie n. 3 Colline Litoranee di Levante.

Bonassola, Deiva Marina, Framura, Levante, Monterosso al Mare, Riomaggiore Vernazza.

Regione Agraria n. 4 Colline Litoranee della Spezia.

Comuni di Ameglia, Arcola, Castelnuovo Magra. La Spezia, Lerici, Ortonovo, Porto Venere, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Vezzano Ligure.

**PROVINCIA DELLA SPEZIA
V.A.M. ANNO 2015**

	VALORI	AGRICOLI	MEDI	
	R.A. 1	R.A.2	R.A. 3	R.A. 4
TIPO COLTURA	Alto Vara	Medio Vara	Coll.lit.Levanto	Coll.Lit.La Spezia
SEMINATIVO	15.000,00	20.000,00	23.000,00	38.000,00
SEMINAT.ARB.	20.000,00	23.000,00	26.000,00	40.000,00
SEM.IRR.	21.000,00	24.000,00	27.000,00	57.000,00
SEM.ARB.IRR	27.000,00	24.000,00	27.000,00	64.000,00
PRATO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
PRATO ARB.	6.000,00	6.000,00		
PRATO IRRIGUO	15.000,00			
ORTO IRRIGUO			118.000,00	118.000,00
ORTO IRR.ARB.			118.000,00	
AGRUMETO			147.000,00	
FRUTTETO		35.500,00		73.000,00
VIGNETO	17.600,00	49.000,00	110.000,00	92.000,00
VIGNETO IRRIGUO			110.000,00	
ULIVETO	17.600,00	29.500,00	35.000,00	38.000,00
ULIVETO VIGNETO	17.600,00	29.500,00	35.000,00	32.000,00
CANNETO				13.000,00
PASCOLO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
PASCOLO ARB.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
PASCOLO CESP,	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
INCOLTO PROD.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
BOSCO ALTO	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
BOSCO CEDUO	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
BOSCO MISTO	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Per i vigneti D.O.C. maggiorazione del 50%				
Per i vigneti IGT maggiorazione del 25%				

PRESIDENTE ff. (per delega)
Dott.ssa Luigina Righetti

LA SEGRETARIA
Dott.ssa Pierpaola Grillo

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA
DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DELLA SPEZIA
05.03.2015
N.2**

Esproprio connesso ai lavori di “Rinforzo e sopraelevazione di un tratto di argine del fiume Magra a prosecuzione del precedente in loc. Piano di Arcola.

Ente espropriante: Provincia della Spezia. Ente Beneficiario dell’Esproprio: Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Acque”.

LA COMMISSIONE
Omissis
DELIBERA

a) di confermare le indennità di esproprio e di occupazione temporanea stimati dalla Provincia della Spezia e segnatamente:

- 1) NCT di Vezzano Ligure: fg 17 mappale 233 - intestazione catastale – Monte Rossana - indennità stimata dalla Provincia: €/mq 10,00
- 2) NCT di Vezzano Ligure: fg 17 mappali 238-319 - intestazione catastale – Seib srl indennità stimata dalla Provincia: €/mq 20,00
- 3) NCT di Arcola Fg. 4 mappale 213- intestazione catastale -Spezia Giuseppe fu Domenico - indennità stimata dalla Provincia: €/mq 5,00
- 4) NCT di Arcola Fg. 4 mappale 217 - intestazione catastale –Bernardini Chiara di Giovanni - indennità stimata dalla Provincia: €/mq 5,00
- 5) NCT di Arcola Fg. 4 mappale 226 - intestazione catastale –Barabino Alma, Cortese Carla, Cortese Luigi, Costa Paolo - indennità stimata dalla Provincia: €/mq 5,00
- 6) NCT di Arcola Fg. 7 mappale 134 - intestazione catastale –Dal Pino Amilacare indennità stimata dalla Provincia: €/mq 5,00
- 7) NCT di Arcola Fg. 7 mappale 5 - intestazione catastale –Picedi Benettini Nino Papirio - indennità stimata dalla Provincia: €/mq 5,00
- 8) NCT di Arcola Fg. 7 mappale 6 - intestazione catastale –Zucconi Domenico di Giobatta - indennità stimata dalla Provincia: €/mq 5,00
- 9) NCT di Arcola Fg. 7 mappale 7 – intestazione catastale – Valle Emilia fu Vincenzo indennità stimata dalla Provincia: €/mq 5,00
- 10)NCT di Arcola Fg. 7 mappale 25 - Intestazione catastale – Brusacà Marco, Silvana Pacini, ed altri indennità stimata dalla Provincia : €/mq 5,00
- 11)NCT di Arcola Fg. 7 mappale 24 - Intestazione catastale – Calevo Nestore e Calevo Ugo - indennità stimata dalla Provincia : €/mq 5,00
- 12)NCT di Arcola Fg. 7 mappale 35 - Intestazione catastale –Ruggia Alessandro, Ruggia Sandra e Silvestri Marco - indennità stimata dalla Provincia : €/mq 5,00
- 13)NCT di Arcola Fg. 7 mappale mappali 46,53, 54,55 - Intestazione catastale – Giorgieri Aldo , Malco Adele e Malco Fernanda - indennità stimata dalla Provincia : €/mq 5,00
- 14)NCT di Arcola Fg. 7 mappale 112 - Intestazione catastale –Bernazzani Giogio Carlo Albert, Bernazzani Mariano Antonio ed altri - indennità stimata dalla Provincia : €/mq 5,00
- 15)NCT di Arcola Fg. 7 mappale 2 EU - Intestazione catastale – CL Conglomerati Lucchesi srl - indennità stimata dalla Provincia : €/mq 20,00
- 16)NCT di Arcola Fg. 7 mappale 43 (Solo occupazione temp.) - Intestazione catastale - Agostinelli Orfeo - indennità occup. Temporanea stimata dalla Provincia : €/mq 0,41

L’atto verrà inviato all’Ente espropriante, che provvederà a pubblicarlo sul .:B.U.R.L. e a notificarlo nella forma degli atti processuali civili ai proprietari interessati.

IL PRESIDENTE ff.
Dr.ssa Righetti Luigina

IL SEGRETARIO.
Dr.ssa Pierpaola Grillo

